

CATTOLICA & TUTELA LEGALE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA
TUTELA LEGALE DEGLI INTERESSI DEGLI ASSICURATI
IN SEDE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE

SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

- il Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
- il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
- le Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

Privati
Business



IMPRESA



CASA



Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.
PRONTI ALLA VITA.



cattolica.it

scarica l'app



CATTOLICA
ASSICURAZIONI

DAL 1896

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Prodotto: "Cattolica & Tutela Legale"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza garantisce agli Assicurati la tutela legale dei loro interessi in sede stragiudiziale e giudiziale.



Che cosa è assicurato?

La Società presta l'assicurazione nei limiti delle somme assicurate/massimali (per sinistro e/o per anno) indicati nella scheda di polizza. Il prodotto ha natura modulare ed il Contraente acquista una o più sezioni previste in base al suo target di appartenenza. Le sezioni sono:

- ✓ **Famiglia:** (formula base e completa) a protezione del patrimonio della famiglia nell'ambito della vita privata
- ✓ **Aziende e Professionisti:** (formula base e completa) a tutela dell'attività imprenditoriale.
- ✓ **Medico:** a tutela dell'attività medico sanitaria, svolta privatamente o pubblicamente.
- ✓ **Associazioni sportive e di volontariato:** a tutela delle attività e con le finalità risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto dell'associazione.
- ✓ **Quadri e Dirigenti:** relativamente alle attività svolte nell'esercizio del loro incarico per conto del Contraente.
- ✓ **Amministratori di Società:** per il ruolo che rivestono e nello svolgimento delle mansioni per conto del Contraente.
- ✓ **Circolazione stradale:** (formula base e completa): da acquistare congiuntamente a Famiglia o Aziende e Professionisti o Associazioni sportive e di volontariato o Quadri e Dirigenti o Amministratori di Società o Patente Protetta, per vertenze relative alla circolazione di veicoli a motore.
- ✓ **Parrocchie:** per le attività istituzionali dell'ente parrocchiale.
- ✓ **Condominio:** a tutela del patrimonio condominiale.
- ✓ **Istituti scolastici pubblici o privati:** relativamente alle attività didattiche e ricreative dell'istituto.
- ✓ **Patente protetta:** a tutela del pregiudizio economico subito dall'ente contraente a seguito del ritiro o sospensione della patente di guida ai propri dipendenti e collaboratori.

Sono inoltre previste, per alcune sezioni di polizza, delle garanzie opzionali che, previo pagamento di un premio aggiuntivo, estendono la copertura assicurativa.



Che cosa non è assicurato?

Principali rischi esclusi:

- ✗ **Famiglia:** materia di diritto di famiglia, successioni e donazioni.
- ✗ **Aziende e Professionisti:** esercizio di una professione senza iscrizione al relativo ordine e della professione o attività medica o di operatore sanitario.
- ✗ **Medico:** attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei trattamenti medici.
- ✗ **Associazioni sportive e di volontariato:** attività svolta da cooperative di consumo o associazioni di consumatori.
- ✗ **Quadri e Dirigenti:** esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario.
- ✗ **Amministratori di Società:** compravendita di quote societarie e vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e l'associazione contraente.
- ✗ **Circolazione stradale:** fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del Contraente.
- ✗ **Parrocchie:** vertenze relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati nell'esercizio dell'attività dell'ente.
- ✗ **Condominio:** materia fiscale e amministrativa.
- ✗ **Istituti scolastici pubblici o privati:** materia fiscale e amministrativa.
- ✗ **Patente protetta:** fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del Contraente.



Ci sono limitazioni alla copertura?

Limitazioni di garanzia delle sezioni:

- ! Esistono limiti di indennizzo specifici per alcune garanzie delle singole sezioni.
- ! Per ciascuna sezione sono previste le specifiche esclusioni/limitazioni di garanzia, alcune delle quali derogabili con acquisto di una garanzia opzionale, come precisato nella clausola di esclusione.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- **Famiglia (formula base):** per i casi assicurati relativi a delitti colposi o contravvenzioni, danni subiti, vertenze contrattuali della vita privata e in qualità di pedone, ciclista e trasportato, l'assicurazione vale in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente. Per i casi assicurati riguardanti delitti colposi o contravvenzioni per la materia fiscale e amministrativa, istituti o enti pubblici di assicurazioni e collaboratori domestici l'assicurazione opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.
- **Famiglia (formula completa):** anche per le garanzie aggiuntive previste e in aggiunta a quanto suindicato per la formula base, l'assicurazione per i casi assicurati relativi a impugnazione di atti amministrativi, atti di volontaria giurisdizione, vertenze contrattuali degli immobili direttamente gestiti, locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali, impugnazione di delibere assembleari condominiali, rapporti di lavoro dipendente, azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso, recupero dei crediti da canoni di locazione non pagati, opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.
- **Aziende e Professionisti (formula base):** per i casi assicurati relativi a delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi, compreso dissequestro di beni, danni subiti, vertenze con i fornitori, locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali, rapporti di lavoro, materia di protezione dei dati personali, l'assicurazione opera in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente. Per i casi assicurati riguardanti delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi (in materia fiscale e amministrativa), vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni, responsabilità amministrativa da reato, impugnazione di atti amministrativi, reclami in materia di protezione dei dati personali, l'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario sopra competente.
- **Aziende e Professionisti (formula completa):** in aggiunta a quanto indicato per la formula base, per i casi assicurati riguardanti appalto o subappalto, spese di resistenza per danni extra contrattuali e chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile l'assicurazione vale in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente. Per i casi relativi a impugnazione di delibere assembleari condominiali, vertenze con le compagnie di assicurazione ed alle garanzie aggiuntive "Procedimenti tributari o fiscali", "Opposizione a sanzioni amministrative", "Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto", "Vertenze con i clienti compreso il recupero crediti", "Vertenze con agenti e rappresentanti" e "Provvedimenti disciplinari comminati dall'ordine" l'assicurazione opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.
- **Medico:** per i casi assicurati relativi a delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi, compreso dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata, danni subiti, danni causati, danni causati in materia di protezione dei dati personali e danni causati previsti dalla garanzia aggiuntiva "Studio medico", l'assicurazione opera in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente. Per i casi assicurati riguardanti delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi, per la sola materia fiscale e amministrativa, provvedimenti disciplinari, vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni, rapporti di lavoro dipendente/collaborazione, chiamata in causa dell'assicurazione di responsabilità civile o dei fornitori, vertenze contrattuali con compagnie di assicurazione, impugnazione di atti amministrativi, reclami in materia di protezione dei dati personali e, nella garanzia aggiuntiva "Studio medico", vertenze con i fornitori, vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali, nella garanzia aggiuntiva "Dipendenti e familiari" vertenze individuali di lavoro ed infine le prestazioni delle garanzie aggiuntive "Recupero crediti" e "Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto", l'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.
- **Associazioni sportive e di volontariato:** le garanzie delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi, dissequestro, danni causati in materia di protezione dei dati personali, danni subiti, vertenze con i fornitori, locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali, rapporti di lavoro, spese di resistenza per danni extra contrattuali operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente. Le garanzie impugnazione di atti amministrativi, reclami in materia di protezione dei dati personali, accertamento della responsabilità amministrativa da reato, responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto e vertenze con i clienti operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.
- **Quadri e Dirigenti – Amministratori di società:** le garanzie per delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi, danni causati in materia di protezione dei dati personali, danni subiti, chiamata in causa dell'assicuratore della polizza RC degli Amministratori, spese di resistenza per danni extra contrattuali, operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente. E le garanzie per impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative, reclami in materia di protezione dei dati personali, accertamento della responsabilità amministrativa da reato, responsabilità amministrativa, contabile e giudizi di conto operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.
- **Circolazione stradale:** le garanzie operano in tutto il mondo.



Dove sono coperto dall'assicurazione? (segue)

- **Parrocchie:** per i casi riguardanti delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi, compreso dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata, danni subiti, danni causati in materia di protezione dei dati personali e spese di resistenza per danni extra contrattuali l'assicurazione opera in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente. E per i casi assicurati relativi a difesa in procedimenti penali colposi in materia fiscale o amministrativa, impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative, reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali, le garanzie valgono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.
- **Condominio:** le garanzie per delitti colposi, dolosi o contravvenzioni; danni subiti; danni causati da animali domestici; pacchetto sicurezza - danni causati in materia di protezione dei dati personali operano nell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente. Le garanzie per vertenze contrattuali relative al condominio; ristrutturazione di parti comuni; vertenze con il fornitore di combustibile; rapporti di lavoro; recupero quote condominiali; violazione del regolamento condominiale o delle norme di legge; locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali; impugnazione di delibere assembleari condominiali; impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative; reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.
- **Istituti scolastici pubblici e privati:** le garanzie delitti colposi, dolosi o contravvenzioni, danni causati in materia di protezione dei dati personali, danni subiti operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente. Le garanzie impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative e reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.
- **Patente protetta:** per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni in tutto il mondo, per le restanti prestazioni in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario di competente.



Che obblighi ho?

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene alla scadenza pattuita. Il premio può essere pagato mediante denaro contante (entro il limite dell'importo previsto dalle leggi vigenti), assegni bancari, postali e circolari (muniti della clausola di non trasferibilità), bonifici bancari o mezzi di pagamento elettronico.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, salvo che in polizza non sia prevista una decorrenza diversa. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto. Per alcune garanzie delle sezioni del prodotto, sono previsti periodi di carenza durante i quali l'assicurazione non opera.



Come posso disdire la polizza?

- Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo può essere annullato mediante inoltro di disdetta con lettera raccomandata A/R, inviata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata in polizza.
- Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dopo la sua definizione, il Contraente - se "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206 del 6/9/2005 - può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata AR, o mezzi legalmente equivalenti, ed ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

Polizza Tutela Legale per Famiglia, Aziende/Professionisti, Medico, Associazioni sportive e di volontariato, Quadri e Dirigenti, Amministratori di Società, Circolazione stradale, Parrocchie, Condominio, Istituti scolastici pubblici/privati, Patente protetta

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Prodotto: Cattolica & Tutela Legale

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Data di aggiornamento: 01/2022 – Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.; Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 1.996 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.307,4 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.173,7 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 528,2 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.206,5 milioni di euro (b)
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 1.725,3 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,88 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: <https://www.cattolica.it/ir>

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni relative alle diverse coperture previste

L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente e dei limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza e/o nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio: la garanzia Impugnazione di delibere assembleari condominiali prevede un massimale per ogni sinistro pari a € 5.000.

Premessa (quali spese garantite)

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine – se non recuperabili dalla controparte - che servano agli Assicurati per la difesa dei propri interessi, nei casi specificati in ciascuna sezione.

Per tutte le sezioni di polizza sono garantiti:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato dalla Società;
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata fino a due tentativi per sinistro;

- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale
- spese legali per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

Sezione Famiglia (formula base)

Le spese indicate in premessa sono garantite relativamente a sinistri insorti per fatti connessi alla vita privata, anche in relazione all'utilizzo del web e dei social o media network nonché per fatti derivanti dalla proprietà e relativo uso di animali domestici.

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

- Delitti colposi e contravvenzioni. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.
- Danni subiti. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
- Pedone, ciclista e trasportato. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi relativi ad incidenti stradali che coinvolgono gli Assicurati in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati.
- Vertenze contrattuali della vita privata per inadempienze contrattuali proprie o di controparte nell'ambito della vita privata.
- Vertenze di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti.
- Vertenze con Istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS – INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale dei membri del nucleo familiare.

Sezione Famiglia (formula completa)

Le spese indicate in premessa sono garantite relativamente a sinistri insorti per fatti connessi alla vita privata, anche in relazione all'utilizzo del web e dei social o media network nonché per fatti derivanti dalla proprietà e relativo uso di animali domestici.

In aggiunta alle garanzie della sezione Famiglia - formula base, la presente sezione prevede i seguenti casi:

A - VITA PRIVATA

- Delitti dolosi. Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi - in caso di assoluzione o derubricazione del reato da doloso in colposo - anche in materia fiscale ed amministrativa.
- La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
- Danni causati. Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati nell'ambito della vita privata, la garanzia opera dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. L'operatività della garanzia è subordinata quindi all'esistenza della polizza di responsabilità civile e al riscontro da parte dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro.
- Opposizione a sanzioni amministrative nella vita privata. Impugnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Atti di volontaria giurisdizione.

B – IMMOBILI DIRETTAMENTE UTILIZZATI

- Delitti colposi e contravvenzioni. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.
- Delitti dolosi. Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi - in caso di assoluzione o derubricazione del reato da doloso in colposo - anche in materia fiscale ed amministrativa.
- Danni subiti. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
- Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi agli immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati.
- Vertenze contrattuali degli immobili direttamente gestiti relative a inadempienze contrattuali proprie o di controparte relative agli immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati.
- Impugnazione delle delibere assembleari condominiali relative agli immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
- Opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza.

Sezione Aziende e Professionisti (formula base)

Le spese indicate in premessa sono garantite relativamente a eventi insorti nell'ambito dell'attività d'impresa o professionale assicurata e le garanzie operano anche in relazione all'utilizzo del web e dei social o media network nonché all'immobile adibito a sede legale dell'attività stessa.

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

- Delitti colposi e contravvenzioni. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.
- Delitti dolosi. Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi - in caso di assoluzione o derubricazione del reato da doloso in colposo - anche in materia fiscale ed amministrativa.
- Danni subiti. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
- Vertenze contrattuali con i fornitori.
- Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali
- Vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente. La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.
- Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS – INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale del Contraente. La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.
- Pacchetto Sicurezza (salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, protezione dei dati personali e responsabilità amministrativa).

Sezione Aziende e Professionisti (formula completa)

Le spese indicate in premessa sono garantite relativamente a eventi insorti nell'ambito dell'attività d'impresa o professionale assicurata e le garanzie operano anche in relazione all'utilizzo del web e dei social o media network nonché all'immobile adibito a sede legale dell'attività stessa.

In aggiunta alle garanzie della sezione Aziende e Professionisti - formula base, la presente sezione prevede i seguenti casi:

- Vertenze contrattuali relative ad appalto o subappalto commissionati dal Contraente. La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.
- Impugnazione di delibere assembleari condominiali della sede legale
- Spese di resistenza per danni extracontrattuali Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati.
- Vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione con cui sono stipulate le polizze di responsabilità civile
- Chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile del Contraente. Redazione degli atti funzionali.

Sezione Medico

Le spese indicate in premessa sono garantite relativamente a eventi insorti nell'ambito dell'attività medica o di operatore sanitario e le garanzie operano anche in relazione all'utilizzo del web e dei social o media network funzionale all'attività stessa.

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.
2. Delitti dolosi. Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi - in caso di assoluzione o derubricazione del reato da doloso in colposo - anche in materia fiscale ed amministrativa.
3. Danni subiti. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
4. Pacchetto Sicurezza (salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, protezione dei dati personali).
5. Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS – INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale del solo Contraente.
6. Danni causati. Resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da clienti o da terzi nei confronti dell'Assicurato, per fatti illeciti o inadempimenti contrattuali di quest'ultimo. L'operatività della garanzia è comunque subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro.
7. Vertenze di lavoro dipendente o vertenze individuali relative a rapporti di collaborazione con strutture private o con enti del servizio sanitario nazionale.
8. Impugnazione dei provvedimenti disciplinari davanti al competente organo dell'ordine, collegio professionale o registro professionale.
9. Chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile o dei fornitori del Contraente. Redazione degli atti funzionali
10. Vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione con cui sono stipulate le polizze di responsabilità civile.

Sezione Associazioni sportive e di volontariato

Le spese indicate in premessa sono garantite relativamente a eventi relativi all'attività e alle finalità risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto dell'associazione assicurata.

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

2. Delitti dolosi. Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi - in caso di assoluzione o derubricazione del reato da doloso in colposo - anche in materia fiscale e amministrativa.
3. Danni subiti. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
4. Pacchetto sicurezza (salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, protezione dei dati personali e responsabilità amministrativa).
5. Spese di resistenza per danni extra contrattuali. Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati.

Sezione Quadri e Dirigenti

Le spese indicate in premessa sono garantite relativamente a eventi insorti nell'ambito dell'attività d'impresa assicurata e delle mansioni svolte per conto dell'azienda contraente, compresi i sinistri connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività d'impresa.

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

1. Danni subiti. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
2. Delitti colposi e contravvenzioni. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni anche in materia fiscale ed amministrativa.
3. Delitti dolosi. Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi - in caso di assoluzione o derubricazione del reato da doloso in colposo - anche in materia fiscale e amministrativa.
1. Spese di resistenza per danni extra contrattuali. Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati.
5. Chiamata in causa dell'assicuratore della polizza D&O (RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti). Redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa.
6. Pacchetto sicurezza (salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, protezione dei dati personali e responsabilità amministrativa).

Sezione Amministratori di Società

Le spese indicate in premessa sono garantite relativamente a eventi insorti nell'ambito delle attività svolte dagli Assicurati nell'esercizio del loro incarico per conto del Contraente, per il ruolo per cui sono stati assicurati e nello svolgimento di mansioni per conto del Contraente.

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

1. Danni subiti. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
2. Delitti colposi e contravvenzioni. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni anche in materia fiscale ed amministrativa.
3. Delitti dolosi. Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi - in caso di assoluzione o derubricazione del reato da doloso in colposo - anche in materia fiscale e amministrativa.
1. Spese di resistenza per danni extra contrattuali. Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati.
5. Chiamata in causa dell'assicuratore della polizza D&O (RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti). Redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa.
6. Pacchetto sicurezza (salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, protezione dei dati personali e responsabilità amministrativa).

Sezione Circolazione stradale (formula base)

Le spese indicate in premessa sono garantite relativamente a sinistri relativi alla circolazione stradale di veicolo a motore.

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

- Recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D. Lgs 209/2005.
- Recupero dei danni a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e segg. del D. Lgs 209/2005 esclusivamente dopo l'offerta o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Società ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006.
- Recupero dei danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005, ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
- Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi a incidente stradale.
- Difesa penale per delitti dolosi connessi a incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti.
- Opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, irrogata in seguito ad incidente stradale.
- L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo indicato in polizza, sequestrato in seguito ad incidente stradale.
- Controversie contrattuali, ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato.

Sezione Circolazione stradale (formula completa)

Le spese indicate in premessa sono garantite per i sinistri relativi alla circolazione stradale di qualsiasi veicolo a motore e sono Assicurati anche i familiari del Contraente o i conviventi indicati in polizza, anche se sono coinvolti in incidenti stradali in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di un qualsiasi veicolo pubblico o privato.

In aggiunta alle garanzie della sezione Circolazione - formula base, la presente sezione prevede i seguenti casi:

- Anticipo da parte della Società della cauzione penale, in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa a incidente stradale verificatosi all'estero.
- Assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa a incidente stradale verificatosi all'estero.
- Arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- Errata variazione dei punti. Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.
- Ricorso o l'opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro e/o sospensione della patente di guida comminata all'Assicurato a causa della circolazione non autorizzata del proprio veicolo a seguito di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo.
- Opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada.

Sezione Parrocchie

Le spese indicate in premessa sono garantite relativamente a eventi insorti nell'ambito dell'esercizio dell'attività svolta dall'Ente contraente. Le garanzie operano anche in relazione agli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività.

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.
2. Danni subiti. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
3. Pacchetto Sicurezza (salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e protezione dei dati personali).
4. Spese di resistenza per danni extra contrattuali. Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati.
5. Circolazione stradale. Sono in copertura le spese sostenute:
 - in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
 - per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi;
 - alla circolazione stradale di veicoli condotti dagli Assicurati, di proprietà dell'Ente contraente o degli stessi Assicurati oppure utilizzati in forza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, se e quando la circolazione avviene per le attività svolte su incarico dell'Ente contraente.La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza.

Sezione Condominio

Le spese indicate in premessa sono garantite relativamente ai sinistri relativi al condominio assicurato.

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. La garanzia copre le spese sostenute dal Contraente, dall'amministratore, dai condòmini per le singole unità immobiliari, dai condòmini facenti parte del consiglio di condominio e dai soggetti iscritti nel libro unico del lavoro del condominio contraente.
2. Delitti dolosi. Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, - in caso di assoluzione o derubricazione del reato da doloso in colposo - anche in materia fiscale e amministrativa.
3. Danni subiti. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
La garanzia copre le spese sostenute dal Contraente, dall'amministratore, dai condòmini per le singole unità immobiliari, dai condòmini facenti parte del consiglio di condominio e dai soggetti iscritti nel libro unico del lavoro del condominio contraente.
4. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative al condominio indicato nella scheda di polizza.
5. Vertenze contrattuali relative al condominio. Vertenze contrattuali proprie o di controparte relative al condominio contraente.
6. Rapporti di lavoro. Vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del condominio contraente, addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione.
7. Recupero quote condominiali. Recupero delle quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi.
8. Violazione del regolamento condominiale o delle norme di legge. Vertenze nascenti da violazione delle disposizioni del regolamento condominiale o delle norme di legge relative alla disciplina del condominio.
Recupero delle somme anticipate dal condominio contraente per la verifica dell'adeguamento e/o conformità degli impianti e dell'agibilità dell'unità immobiliare e le spese sostenute per l'integrazione del registro anagrafe condominiale (RAC), nel caso di omessa o incompleta risposta alla richiesta dell'amministratore condominiale delle informazioni necessarie per la

tenuta del registro anagrafe condominiale.

9. Impugnazione di delibere assembleari condominiali. Resistere all'impugnazione delle delibere assembleari condominiali.

10. Danni causati da animali domestici. Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali consistenti in lesioni personali provocate nell'area condominiale da animali domestici di proprietà dei condòmini.

11. Pacchetto sicurezza (salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e protezione dei dati personali)

12. Ristrutturazione di parti comuni. Sono in copertura le spese sostenute per le vertenze contrattuali con l'impresa incaricata di ristrutturare le parti comuni dell'immobile.

13. Vertenze con il fornitore di combustibile. Sono in copertura le spese sostenute per le vertenze contrattuali con il fornitore di combustibile necessario al riscaldamento della singola unità immobiliare. La garanzia garantisce solo le spese sostenute dai condòmini per le singole unità immobiliari se rinunciano all'utilizzo dell'impianto centralizzato.

Sezione Istituti scolastici pubblici

Le spese indicate in premessa sono garantite relativamente ai sinistri relativi alle attività dell'ente, sostenute da.

A) alunni dell'Istituto scolastico pubblico contraente ed i loro genitori, per fatti commessi e/o occorsi dagli/agli alunni durante le attività scolastiche e ricreative organizzate dalle autorità scolastiche e durante il percorso che gli alunni compiono dalla propria abitazione alla scuola e viceversa, entro i limiti di tempo che vanno da un'ora prima dell'inizio delle lezioni ad un'ora dopo la fine delle lezioni medesime, nei seguenti casi assicurativi:

1. Danni subiti. Richiesta di risarcimento danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi.

2. Delitti colposi e contravvenzioni. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

B) docenti e personale non docente dell'Istituto scolastico pubblico contraente per fatti commessi nell'esercizio della professione e durante lo svolgimento degli incarichi conferiti dall'Autorità scolastica purché attinenti alla qualifica, nel seguente caso assicurativo:

1. Difesa Penale per delitti e contravvenzioni. Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Sono rimborsate le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

2. Pacchetto sicurezza. (salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e protezione dei dati personali)

Sezione Istituti scolastici privati

Le spese indicate in premessa sono garantite relativamente ai sinistri relativi alle attività dell'ente, sostenute da.

A) alunni dell'Istituto scolastico privato contraente ed i loro genitori, per fatti commessi e/o occorsi dagli/agli alunni durante le attività scolastiche e ricreative organizzate dalle autorità scolastiche e durante il percorso che gli alunni compiono dalla propria abitazione alla scuola e viceversa, entro i limiti di tempo che vanno da un'ora prima dell'inizio delle lezioni ad un'ora dopo la fine delle lezioni medesime, nei seguenti casi assicurativi:

1. Danni subiti. Richiesta di risarcimento danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi.

2. Delitti colposi e contravvenzioni. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

B) docenti e personale non docente dell'Istituto scolastico privato contraente per fatti commessi nell'esercizio della professione e durante lo svolgimento degli incarichi conferiti dall'Autorità scolastica purché attinenti alla qualifica, nel seguente caso assicurativo:

1. Delitti colposi e contravvenzioni. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

2. Pacchetto sicurezza (salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e protezione dei dati personali).

Sezione Patente protetta

Oltre alle spese indicate in premessa, per la presente sezione, sono altresì previste:

- quelle sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti decurtati dal documento di guida,
- quelle sostenute per l'esame di revisione del documento di guida a seguito dell'azzeramento dei punti,
- il pregiudizio economico - entro l'importo massimo indicato nella scheda di polizza - subito dal Contraente datore di lavoro come conseguenza del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida o dell'azzeramento dei punti della CQC relativi ai soggetti che operano per suo conto,

e sono tutte garantite, in base all'opzione prescelta, relativamente ai sinistri relativi alla circolazione stradale:

- o dei veicoli indicati in polizza;

- o di tutti i veicoli per i quali sono abilitati alla guida i soggetti indicati in polizza.

Le garanzie operano per il rimborso delle indennità e delle spese sostenute dagli Assicurati in conseguenza di violazioni del codice della strada avvenute durante l'efficacia della copertura assicurativa.

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

1. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato, comprese le spese di dissequestro del veicolo ed anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza ed opera per le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

2. Opposizione a sanzioni amministrative per incidente stradale. Impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida connessa ad incidente stradale.

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.

La garanzia opera, sempre in caso di incidente stradale, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza e copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

3. Opposizione a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada

Impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida relativa a violazione del codice della strada non connessa ad incidente stradale, solo in caso di

accoglimento, anche parziale, del ricorso.
 La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.
 La garanzia opera anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza.
 4. Irregolare variazione dei punti sulla patente. Impugnazione della comunicazione di irregolare variazione dei punti sulla patente da parte del Ministero dei trasporti.
 5. Rimborso del corso autoscuola. Partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della patente sottratti all'Assicurato.
 6. Rimborso zero punti. Esame di revisione della patente nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, se questo dimostra di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Famiglia (formula completa) – Lavoro dipendente	La garanzia opera per le spese sostenute dagli Assicurati per sinistri insorti nell'ambito delle attività e mansioni da lavoro dipendente.
Famiglia (formula completa) – Immobili locati a terzi	Sono garantite le spese sostenute dagli Assicurati per sinistri che li vedano coinvolti in qualità di proprietari delle unità immobiliari indicate in polizza e locare a terzi ad uso abitativo o commerciale.
Azienda e Professionisti (formule base e completa) - Retroattività	L'assicurazione vale per la difesa in delitti colposi, dolosi e contravvenzioni, ove prevista nei casi assicurati, anche per atti, fatti o comportamenti avvenuti anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, sempreché conosciuti dall'Assicurato dopo questa data, e rientranti nel periodo di tempo indicato sulla scheda di polizza alla voce "Retroattività".
Azienda e Professionisti (formula completa) – Tutela in materia fiscale e tributaria	Sono garantite le spese per il ricorso avverso le sanzioni amministrative in procedimenti tributari e fiscali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97 e successive modifiche.
Azienda e Professionisti (formula completa) – Vertenze con agenti o rappresentanti	Sono in copertura le spese per le vertenze contrattuali con i propri agenti o rappresentanti. La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.
Azienda e Professionisti (formula completa) – Opposizione a sanzioni amministrative	Sono garantite le spese sostenute dal contraente per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie e non.
Azienda e Professionisti (formula completa) – Vertenze con i clienti compreso il recupero crediti	Sono garantite le spese per vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti per le prestazioni di beni o di servizi effettuate dopo il periodo di carenza previsto, sempreché i crediti siano rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.
Azienda e Professionisti (formula completa) – Estensione territoriale all'Europa del recupero crediti	La garanzia per il solo recupero crediti, se acquistata, vale anche in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera Liechtenstein, Principato di Monaco e Principato di Andorra.
Azienda e Professionisti (formula completa) – Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto	Sono garantite le spese per i procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei Conti, comprese le spese sostenute nella fase preliminare del processo.
Azienda e Professionisti (formula completa) – Provvedimenti disciplinari comminati dall'Ordine	Per i Professionisti, sono garantite le spese per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari davanti al competente organo dell'ordine, collegio professionale o registro professionale al quale l'Assicurato è iscritto.
Azienda e Professionisti (formula completa) – Sedi operative aggiuntive	I casi assicurati riferiti all'immobile sede legale del Contraente, si intendono estesi anche alle ulteriori sedi operative assicurate e indicate sulla scheda tecnica di polizza, presso le quali viene esercitata l'attività.
Medico - Retroattività	L'assicurazione per la difesa in delitti colposi, dolosi e contravvenzioni, ove prevista nei casi assicurati, vale anche per atti, fatti o comportamenti avvenuti anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, sempreché conosciuti dall'Assicurato dopo questa data, e rientranti nel periodo di tempo indicato sulla scheda di polizza alla voce "Retroattività".

Medico – Studio medico	La garanzia opera per i sinistri relativi alla gestione dello studio medico presso il quale l'Assicurato svolge la propria attività, compresi l'impiego di apparecchi diagnostici e terapeutici in genere ed i sinistri relativi all'immobile che ospita lo studio.
Medico – Dipendenti e familiari	La garanzia è operante per i sinistri che coinvolgono i dipendenti ed i familiari del Contraente che collaborano nell'attività professionale medica o di operatore sanitario indicata in polizza purchè non esercitino a loro volta la professione medica.
Medico – Recupero crediti	Sono garantite le spese per il recupero di crediti non riscossi relativi a prestazioni di natura medica o sanitaria effettuate dal Contraente.
Medico - Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto	Sono garantite le spese per i procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei Conti, comprese le spese sostenute nella fase preliminare del processo.
Associazioni sportive e di volontariato - Controversie con la Pubblica Amministrazione	Sono in copertura le spese per l'impugnazione del provvedimento di cancellazione o di mancata iscrizione nel registro delle associazioni, per i procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei Conti, e per le controversie con il Comune dove ha sede l'Associazione Contraente, per la concessione di contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari in favore dell'Associazione stessa
Associazioni sportive e di volontariato – Controversie contrattuali	Sono in copertura le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i fornitori, con i dipendenti, con le Compagnie di assicurazione e con i clienti, compreso il recupero crediti.
Associazioni sportive e di volontariato – Immobili strumentali	Sono garantite le spese per vertenze relative all'immobile adibito a sede legale della Contraente e agli altri immobili sedi secondarie strumentali all'esercizio dell'attività istituzionale.
Quadri e Dirigenti – Opposizione alle sanzioni amministrative	Sono garantite le spese per l'impugnazione di sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie.
Quadri e Dirigenti – Retroattività	La garanzia per la difesa per delitti colposi o dolosi e contravvenzioni, ove prevista e nei procedimenti di cui alla garanzia aggiuntiva "Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto", se è acquistata, vale anche per atti, fatti o comportamenti avvenuti anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, sempreché conosciuti dall'Assicurato dopo questa data, purchè rientranti nel periodo di tempo indicato sulla scheda di polizza alla voce "Retroattività".
Quadri e Dirigenti – Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto	Sono garantite le spese per i procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei Conti, comprese le spese sostenute nella fase preliminare del processo.
Amministratori di Società – Opposizione alle sanzioni amministrative	Sono garantite le spese per l'impugnazione di sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie.
Amministratori di Società – Retroattività	La garanzia per la difesa per delitti colposi o dolosi e contravvenzioni, ove prevista e nei procedimenti di cui alla garanzia aggiuntiva "Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto", se è acquistata, vale anche per atti, fatti o comportamenti avvenuti anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, sempreché conosciuti dall'Assicurato dopo questa data, purchè rientranti nel periodo di tempo indicato sulla scheda di polizza alla voce "Retroattività".
Amministratori di Società – Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto	Sono garantite le spese per i procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei Conti, comprese le spese sostenute nella fase preliminare del processo.
Istituti scolastici pubblici - Retroattività	L'assicurazione per la difesa in delitti colposi, dolosi e contravvenzioni, ove prevista nei casi assicurati, vale anche per atti, fatti o comportamenti avvenuti anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, sempreché conosciuti dall'Assicurato dopo questa data, e rientranti nel periodo di tempo indicato sulla scheda di polizza alla voce "Retroattività".
Istituti scolastici privati - Retroattività	L'assicurazione per la difesa in delitti colposi, dolosi e contravvenzioni, ove prevista nei casi assicurati, vale anche per atti, fatti o comportamenti avvenuti anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, sempreché conosciuti dall'Assicurato dopo questa data, e rientranti nel periodo di tempo indicato sulla scheda di polizza alla voce "Retroattività".
Patente protetta - Rimborso autoscuola e zero punti patente CQC	Vengono indennizzate le spese per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della carta di qualificazione del conducente (CQC) o di altro certificato di abilitazione professionale sottratti all'Assicurato o per l'esame di revisione della carta.

Patente protetta - Indennità giornaliera di dipendenti e collaboratori	Viene erogata l'indennità indicata in polizza per il pregiudizio economico subito dal datore di lavoro contraente in conseguenza del ritiro o sospensione della patente di guida nei confronti di soggetti che operano presso di esso, se la circolazione è funzionale alle attività svolte su incarico del datore di lavoro e solo per le spese sostenute dal datore di lavoro Contraente
Patente protetta - Indennità giornaliera CQC di dipendenti e collaboratori	Viene erogata l'indennità indicata in polizza per il pregiudizio economico subito dal datore di lavoro contraente in conseguenza della perdita totale dei punti della carta di qualificazione del conducente o di altro certificato di abilitazione professionale da parte di soggetti che operano presso di esso, addetti al trasporto professionale di persone o cose per cui è richiesta la predetta certificazione, se la circolazione è funzionale alle attività svolte su incarico del datore di lavoro.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP, sono escluse le vertenze relative a quanto di seguito specificato per le diverse sezioni.</p> <p><u>Famiglia - formula base:</u> materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto all'articolo "Casi assicurati" per Delitti colposi e contravvenzioni; attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici; diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust; fatti dolosi delle persone assicurate; esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario; prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva; qualsiasi attività/mansione lavorativa, esercizio della libera professione o dell'attività di impresa.</p> <p><u>Famiglia - formula completa:</u> materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto all'articolo "Casi assicurati" per Delitti colposi e contravvenzioni e delitti dolosi; attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici; diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust; fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto all'articolo "Casi assicurati" per Delitti dolosi e alla garanzia aggiuntiva "Lavoro dipendente"; esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario; prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva; qualsiasi attività/mansione lavorativa, esercizio della libera professione o dell'attività di impresa, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Lavoro dipendente".</p> <p><u>Aziende e Professionisti - formula base:</u> materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto all'articolo "Casi assicurati" per Delitti colposi e contravvenzioni, Delitti dolosi e Pacchetto Sicurezza, diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni, fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto all'articolo "Casi assicurati" per Delitti dolosi e Pacchetto Sicurezza, attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici, diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust, fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie, affitto d'azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda e contratti di leasing immobiliare, contratti di agenzia, rappresentanza o mandato.</p> <p><u>Aziende e Professionisti – formula completa:</u> materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto all'articolo "Casi assicurati" per Delitti colposi e contravvenzioni e Delitti dolosi e Pacchetto Sicurezza, e dalle garanzie aggiuntive "Opposizione a sanzioni amministrative" e "Vertenze in materia fiscale e tributaria" se acquistate, diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni, fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto all'articolo "Casi assicurati" per Delitti dolosi e Pacchetto sicurezza, attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici, diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust, fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie, affitto d'azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda e contratti di leasing immobiliare, contratti di agenzia, rappresentanza o mandato.</p> <p><u>Medico:</u> materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto all'articolo "Casi assicurati" per Delitti colposi e contravvenzioni, Delitti dolosi e Pacchetto Sicurezza, fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto all'articolo "Casi assicurati" per Delitti dolosi e della garanzia aggiuntiva "Dipendenti e familiari", se acquistata; diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust, fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie.</p> <p><u>Associazioni sportive e di volontariato:</u> successioni o donazioni; materia fiscale o amministrativa salvo quanto previsto all'articolo "Casi assicurati" per Delitti colposi e contravvenzioni e Delitti dolosi; attività connesse al settore nucleare, diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust; fatti dolosi degli Assicurati, salvo quanto previsto all'articolo</p>
-----------------------	--

“Casi assicurati” per Delitti dolosi; attività svolta da cooperative di consumo o associazioni di consumatori.

Quadri e Dirigenti: materia fiscale o amministrativa salvo quanto previsto all'articolo “Casi assicurati” per Delitti colposi e contravvenzioni e Delitti dolosi; attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario, fatti dolosi delle persone assicurate delle persone assicurate salvo quanto previsto dall'articolo “Casi Assicurati” per Delitti dolosi e pacchetto Sicurezza, diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust.

Amministratori di Società: materia fiscale o amministrativa salvo quanto previsto all'articolo “Casi assicurati” per Delitti colposi e contravvenzioni e Delitti dolosi, fatti dolosi degli Assicurati, salvo quanto previsto dall'articolo “Casi Assicurati” per Delitti dolosi e pacchetto Sicurezza; esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario; diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust, fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie, affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda.

Circolazione stradale - formula base: se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato, se questo è usato in difformità dall'immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, oppure non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere responsabile dell'omissione degli obblighi di cui D.Lgs 209/2005 e successive modifiche; violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o sull'omissione di fermata e assistenza, in materia fiscale e amministrativa.

Circolazione stradale - formula completa: se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato, se questo è usato in difformità dall'immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, oppure non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere responsabile dell'omissione degli obblighi di cui D.Lgs 209/2005 e successive modifiche; nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o sull'omissione di fermata e assistenza, in materia fiscale e amministrativa.

Parrocchie: diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni; materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto all'articolo “Casi assicurati” per Delitti colposi e contravvenzioni e Pacchetto sicurezza; fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto all'articolo “Casi assicurati” al Pacchetto sicurezza; esercizio della professione medica o attività medica o di operatore sanitario.

Condominio: diritto di famiglia, successioni o donazioni, fatti dolosi degli Assicurati.

Istituti scolastici pubblici o privati: successioni e donazioni; materia fiscale ed amministrativa; ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust; a fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto all'articolo “Casi Assicurati” nel Pacchetto Sicurezza.

Patente protetta: se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato, se questo è usato in difformità dall'immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, oppure non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere responsabile dell'omissione degli obblighi di cui D.Lgs 209/2005 e successive modifiche; nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza; se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione; in materia fiscale e amministrativa.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si indicano di seguito le limitazioni di garanzia delle sezioni.

Per tutte le sezioni del prodotto, dagli importi indennizzabili sono escluse le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato dall'Impresa
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con l'Impresa;
- in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

Inoltre, per le diverse sezioni, sono escluse le vertenze relative a quanto di seguito specificato.

Famiglia – formula base

Sono escluse le vertenze relative a:

- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- compravendita o permuta di immobili;
- costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali ed impianti;
- trasformazione, ristrutturazione degli immobili con o senza ampliamento dei volumi;
- qualsiasi altro evento riguardante la gestione di immobili direttamente gestiti dagli Assicurati, locati a terzi o concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo;
- reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro attività professionale;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per abuso di minori.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE FAMIGLIA – FORMULA BASE

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA – ALTRI LIMITI
CASI ASSICURATI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale indicato in polizza	Non previsto
2. Danni subiti		Non previsto
3. Pedone, ciclista o trasportato		Non previsto
4. vertenze contrattuali della vita privata		Valore in lite pari o superiore a 300 euro
4. vertenze contrattuali della vita privata in ambito web		Valore in lite pari o superiore a 200 euro
5. Collaboratori domestici		Non previsto
6. Istituti o enti pubblici di assicurazioni		Non previsto

Famiglia – formula completa

Sono escluse le vertenze relative a:

- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su

- tracciato veicolato o su funi metalliche;
- fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- compravendita o permuta di immobili;
- costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali ed impianti;
- trasformazione, ristrutturazione degli immobili con o senza ampliamento dei volumi;
- qualsiasi evento riguardante la gestione di immobili non direttamente gestiti dagli Assicurati, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Immobili locati a terzi", se acquistata;
- reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro attività professionale;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per abuso di minori.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE FAMIGLIA – FORMULA COMPLETA

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA – ALTRI LIMITI
CASI ASSICURATI		
A - VITA PRIVATA		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti dolosi		Non previsto
3. Danni subiti		Non previsto
4. Pedone, ciclista o trasportato		Non previsto
5. vertenze contrattuali della vita privata		Valore in lite pari o superiore a 300 euro
5. vertenze contrattuali della vita privata in ambito web		Valore in lite pari o superiore a 200 euro
6. Collaboratori domestici		Non previsto
7. Istituti o enti pubblici di assicurazioni		Non previsto
8. Danni causati		Non previsto
9. Opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie		Importo della pari o superiore a 300 euro
10. Atti di volontaria giurisdizione		
B – IMMOBILI DIRETTAMENTE GESTITI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti dolosi		Non previsto
3. Danni subiti		Non previsto
4. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali		Non previsto
5. Vertenze contrattuali degli immobili direttamente gestiti		Valore in lite pari o superiore a 300 euro
6. Impugnazione di delibere assembleari condominiali	Massimo 5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Non previsto
7. Opposizione a sanzioni amministrative in materia di sicurezza	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Importo della sanzione pari o superiore a 300 euro
(Garanzia aggiuntiva) LAVORO DIPENDENTE		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti dolosi		Non previsto
3. Danni subiti		Non previsto
4. rapporti di lavoro dipendente		Non previsto
5. Istituti o enti pubblici di assicurazioni		Non previsto
6. Danni subiti		Non previsto
(Garanzia aggiuntiva) IMMOBILI LOCATI A TERZI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Danni subiti		Non previsto
3. azioni di sfratto	Massimo 5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Franchigia 200 euro
4. canoni non riscossi	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza. Massimo 2 sinistri stragiudiziali per anno assicurativo per ogni immobile assicurato	Non previsto

Aziende e Professionisti – formula base

Sono escluse le vertenze relative a:

- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- compravendita o alla permuta di immobili;
- interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell'Edilizia;
- fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
- vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- vertenze relative a attività svolta da cooperative di consumo o da associazioni di consumatori;
- attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per abuso di minori.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE AZIENDE E PROFESSIONISTI- FORMULA BASE

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA – ALTRI LIMITI
CASI ASSICURATI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti Dolosi		Non previsto
3. Danni subiti		Non previsto
4. Fornitori		Valore in lite pari o superiore a 200 euro
5. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali		Non previsto
6. Rapporti di lavoro		Non previsto
7. Istituti o enti pubblici di assicurazioni		Non previsto
8. Pacchetto sicurezza		Non previsto
8. Pacchetto sicurezza - Impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie		Importo pari o superiori a 250 euro
(Garanzia aggiuntiva) RETROATTIVITÀ		
Retroattività	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto

Aziende e Professionisti – formula completa

Sono escluse le vertenze relative a:

- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività, salvo quanto previsto dalle garanzie aggiuntive di cui all'articolo "Vertenze con i clienti compreso il recupero crediti" e articolo "Estensione territoriale all'Europa del recupero crediti", se acquistate;
- compravendita o alla permuta di immobili;
- interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell'Edilizia;
- fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
- vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- vertenze relative a attività svolta da cooperative di consumo o da associazioni di consumatori;

- attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per abuso di minori.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE AZIENDE E PROFESSIONISTI- FORMULA COMPLETA

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA – ALTRI LIMITI	
CASI ASSICURATI			
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto	
2. Delitti Dolosi		Non previsto	
3. Danni subiti		Non previsto	
4. Fornitori		Valore in lite pari o superiore a 200 euro	
5. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali		Non previsto	
6. Rapporti di lavoro		Non previsto	
7. Istituti o enti pubblici di assicurazioni		Non previsto	
8. Pacchetto sicurezza		Non previsto	
8. Pacchetto sicurezza - Impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie		Importo pari o superiori a 250 euro	
9. Appalto/subappalto		Non previsto	
10. Impugnazione di delibere assembleari condominiali		5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Non previsto
11. Spese di resistenza per danni extracontrattuali		Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
12. Vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione		Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
13. Chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile del Contraente	1.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Non previsto	
(Garanzia aggiuntiva) RETROATTIVITÀ			
Retroattività	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto	
(Garanzia aggiuntiva) TUTELA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA			
Tutela in materia fiscale e Tributaria	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto	
(Garanzia aggiuntiva) VERTENZE CON AGENTI E RAPPRESENTANTI			
Vertenze con Agenti e Rappresentanti	10.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Non previsto	
(Garanzia aggiuntiva) OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE			
Sanzioni amministrative pecuniarie	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Importo della sanzione pari o superiore a 1.000 euro	
(Garanzia aggiuntiva) VERTENZE CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI			
Fase stragiudiziale	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con il numero massimo di casi per anno indicato in polizza	Non previsto	
Fase giudiziale	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con il numero massimo di casi per anno indicato in polizza	Valore in lite maggiore o uguale 500 euro	
(Garanzia aggiuntiva) ESTENSIONE TERRITORIALE ALL'EUROPA DE RECUPERO CREDITI			
Fase stragiudiziale	Nei medesimi limiti previsti dalla garanzia aggiuntiva "Vertenze con i clienti compreso il recupero crediti.	Non previsto	

Fase giudiziale		Valore in lite maggiore o uguale 500 euro
(Garanzia aggiuntiva) RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO		
Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
(Garanzia aggiuntiva) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI COMMINATI DALL'ORDINE		
(valida solo i Professionisti) Provvedimenti disciplinari comminati dall'ordine	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
(Garanzia aggiuntiva) SEDI OPERATIVE AGGIUNTIVE		
Estensione dei "Casi assicurati" e Garanzie aggiuntive, se acquistate, alle altre sedi operative indicate in polizza	Nei limiti previsto per il singolo caso assicurato / garanzia oggetto di sinistro	Se previsto dal singolo caso assicurato / garanzia oggetto di sinistro

Medico

Sono escluse le vertenze relative a:

- esercizio abusivo della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario;
- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività, salvo quanto previsto all'articolo "Casi assicurati" al punto 6;
- compravendita o alla permuta di immobili;
- interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- affitto d'azienda, alla cessione di azienda o di ramo di azienda e ai contratti di leasing immobiliare;
- fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
- vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- attività svolta da cooperative di consumo o da associazioni di consumatori;
- contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per abuso di minori.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE MEDICO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA – ALTRI LIMITI
CASI ASSICURATI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti Dolosi		Non previsto
3. Danni subiti		Non previsto
4. Pacchetto sicurezza		Non previsto
4. Pacchetto sicurezza - Impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Importo pari o superiori a 250 euro
5. Istituti o enti previdenziali pubblici di assicurazioni		Non previsto
6. Danni causati	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Massimo 1 sinistro per anno assicurativo	Non previsto

7. Rapporti di lavoro dipendente / rapporti di collaborazione	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
8. Provvedimenti disciplinari		Non previsto
9. chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile e dei fornitori	1.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Non previsto
10. Vertenze contrattuali con compagnie di assicurazione	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
(Garanzia aggiuntiva) RETROATTIVITÀ		
Retroattività	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
(Garanzia aggiuntiva) STUDIO MEDICO		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Danni subiti		Non previsto
3. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali		Non previsto
4. Fornitori		Valore in lite maggiore o uguale a 200 euro
(Garanzia aggiuntiva) DIPENDENTI E FAMILIARI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Danni subiti		Non previsto
3. Vertenze di lavoro		Non previsto
4. Pacchetto sicurezza		Non previsto
4. Pacchetto sicurezza - Impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie		Importo pari o superiori a 250 euro
(Garanzia aggiuntiva) RECUPER CREDITI		
Recupero crediti fase stragiudiziale	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza e con un massimo di 2 sinistri giudiziali e stragiudiziali per anno assicurativo.	Non previsto
Recupero crediti fase giudiziale		Importo pari o superiori a 500 euro
(Garanzia aggiuntiva) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO		
Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto

Associazioni sportive e di volontariato

Sono escluse le vertenze relative a:

- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie;
- compravendita di quote societarie, vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e l'associazione contraente;
- proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o di veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Controversie contrattuali", se acquistata;
- compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
- interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- attività svolta da cooperative di consumo o associazioni di consumatori;
- vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per abuso di minori.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE ASSOCIAZIONI SPORIVE E DI VOLONTARIATO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA - ALTRI LIMITI
CASI ASSICURATI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti dolosi		Non previsto
3. Danni subiti		Non previsto
4. Pacchetto sicurezza		Non previsto
4. Pacchetto Sicurezza - impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie		Importo della sanzione pari o superiore a 250 euro
5. Spese di resistenza per danni extracontrattuali		Non previsto
(Garanzia aggiuntiva) CONTROVERSIE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
1. Impugnazione del provvedimento di cancellazione o di mancata iscrizione nel registro delle associazioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto		Non previsto
3. Controversie con il Comune	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza e con il massimo di 2 sinistri stragiudiziali per anno assicurativo	Non previsto
(Garanzia aggiuntiva) CONTROVERSIE CONTRATTUALI		
1. Controversie con i fornitori	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Valore in lite maggiore o uguale a 200 euro
2. Controversie di lavoro con dipendenti		Non previsto
3. Vertenze contrattuali con le Compagnie di assicurazione		Valore in lite maggiore o uguale a 500 euro
4. Vertenze contrattuali con i clienti	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza e con il massimo di 2 sinistri stragiudiziali per anno assicurativo	Non previsto
(Garanzia Aggiuntiva) IMMOBILI STRUMENTALI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Danni subiti		Non previsto
3. Vertenze di locazione, proprietà e diritti reali		Non previsto

Quadri e Dirigenti

Sono escluse le vertenze relative a:

- a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, Atti di terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- alla circolazione, proprietà e guida di veicoli, di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- alla compravendita o alla permuta di immobili;
- ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell'Edilizia;
- all'affitto d'azienda, alla cessione di azienda o di ramo di azienda e ai contratti di leasing immobiliare;
- alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
- all'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- all'attività svolta da cooperative di consumo o da associazioni di consumatori;

- a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- all'adesione ad azioni di classe (class action);
- alla difesa penale per abuso di minori.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE QUADRI E DIRIGENTI

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA – ALTRI LIMITI
CASI ASSICURATI		
1.Danni subiti	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2.Delitti colposi e contravvenzioni		Non previsto
3.Delitti dolosi		Non previsto
4.Spese di resistenza per danni extracontrattuali		Non previsto
5.Chiamata in causa dell'assicuratore della polizza D&O	1.000 euro per sinistro nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Non previsto
6.Pacchetto Sicurezza	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
6.Pacchetto Sicurezza - impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie		Importo pari o superiore a 250 euro
(Garanzia aggiuntiva) OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE		
Opposizione alle sanzioni amministrative	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Importo pari o superiore a 1.000 euro
(Garanzia aggiuntiva) RETROATTIVITA'		
Retroattività	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
(Garanzia aggiuntiva) RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO		
Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto

Amministratori di Società

Sono escluse le vertenze relative a:

- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o di veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
- interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- attività svolta da cooperative di consumo o associazioni di consumatori;
- vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi
- contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per abuso di minori.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA – SCOPERTO
CASI ASSICURATI		
1.Danni subiti	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2.Delitti colposi e contravvenzioni		Non previsto
3.Delitti Dolosi		Non previsto

4. Spese di resistenza per danni extracontrattuali		Non previsto
5. Chiamata in causa dell'assicuratore della polizza D&O	1.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno in indicato in polizza	Non previsto
6. Pacchetto Sicurezza		Non previsto
6. Pacchetto Sicurezza - impugnazione di sanzioni pecuniarie	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Importo pari o superiore a 250 euro
(Garanzia aggiuntiva) OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE		
Opposizione alle sanzioni amministrative	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Importo pari o superiore a 1.000 euro
(Garanzia aggiuntiva) RETROATTIVITA'		
Retroattività	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
(Garanzia aggiuntiva) RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO		
Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto

Circolazione - formula base

Sono escluse le vertenze relative a:

- pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;
- qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive di qualsiasi natura, alle relative prove e a tutte le verifiche previste nel regolamento di gara;
- se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;
- se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, danneggiamento volontario, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE CIRCOLAZIONE – FORMULA BASE

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA – ALTRI LIMITI
CASI ASSICURATI		
1.2. Recupero danni	Massimale per sinistro indicato in polizza senza limite per anno	Non previsto
1.2. Recupero danni - quando il veicolo risulti condotto da persona in stato di ebbrezza	100.000 euro per sinistro senza limite per anno	Non previsto
3. Recupero danni del terzo trasportato	Massimale per sinistro indicato in polizza senza limite per anno	Non previsto
4. Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni	Massimale per sinistro indicato in polizza senza limite per anno	Non previsto
4. Difesa penale per delitti colposi - nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime	50.000 euro per sinistro senza limite per anno	Non previsto
5. Difesa penale per delitti dolosi		Non previsto
6. Opposizione avverso sanzione di revoca/sospensione/ritiro patente in seguito ad incidente stradale	Massimale per sinistro indicato in polizza senza limite per anno	Non previsto
7. Dissequestro veicolo		Non previsto
8. Controversie contrattuali		Valore in lite pari o superiore a 200 euro

MOD. C & TLEGALE DIP AGG. - ED. 01/2022

19/26

Circolazione - formula completa

Sono escluse le vertenze relative a:

- per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;
- per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive di qualsiasi natura, alle relative prove e a tutte le verifiche previste nel regolamento di gara;
- se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;
- se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, danneggiamento volontario, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE CIRCOLAZIONE – FORMULA COMPLETA

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA – ALTRI LIMITI
CASI ASSICURATI		
1.2. Recupero danni	Massimale per sinistro indicato in polizza senza limiti per anno	Non previsto
1.2. Recupero danni - quando il veicolo risulti condotto da persona in stato di ebbrezza	100.000 euro per sinistro senza limite per anno	Non previsto
3. Recupero danni del terzo trasportato	Massimale per sinistro indicato in polizza senza limiti per anno	Non previsto
4. Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni	Massimale per sinistro indicato in polizza senza limiti per anno	Non previsto
4. Difesa penale per delitti dolosi - nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime	100.000 euro senza limite per anno	Non previsto
6. Opposizione avverso sanzione di revoca/sospensione/ritiro patente in seguito ad incidente stradale		Non previsto
7. Dissequestro veicolo		Non previsto
8. Controversie contrattuali	Massimale per sinistro indicato in polizza senza limiti per anno	Valore in lite pari o superiore a 100 euro
9. Anticipo cauzione		Non previsto
10. Interprete		Non previsto
11. Arbitrati		Non previsto
12. Errata variazione dei punti		Non previsto
13. Opposizione avverso sanzione di ritiro/sospensione della patente comminata a causa della circolazione non autorizzata del veicolo a seguito di furto o della clonazione della targa	2.500 euro per caso assicurativo, senza limite annuo	Non previsto
14. Opposizione, avverso sanzioni di ritiro/sospensione/revoca della patente derivanti da violazioni del Codice della Strada.	Massimale per sinistro indicato in polizza senza limiti per anno	Non previsto

Parrocchie

Sono escluse le vertenze relative a:

- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;

- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche, salvo quanto previsto all'articolo "Casi assicurati" al punto 5, Circolazione stradale;
- fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- compravendita o alla permuta di immobili;
- interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti.
- attività svolta da cooperative di consumo o da associazioni di consumatori;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per abuso di minori.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE PARROCCHIE

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA – ALTRI LIMITI
CASI ASSICURATI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti dolosi		Non previsto
3. Pacchetto sicurezza		Non previsto
3. Pacchetto sicurezza - Impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie		Importo pari o superiori a 250 euro
4. Spese di resistenza per danni extra contrattuali		Non previsto
5. Circolazione stradale		Non previsto

Condominio

Sono escluse le vertenze relative a:

- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o di veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
- interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- vertenze con la Società;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per abuso di minori.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE CONDOMINIO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA –ALTRI LIMITI
CASI ASSICURATI		
1.Danni subiti		Non previsto
2.Delitti colposi e contravvenzioni		Non previsto
3.Delitti dolosi		Non previsto
4.Proprietà, diritti reali, locazione		Non previsto
5.Controversie contrattuali relative al		Valore in lite pari superiore a 500 euro

condominio	Nei limiti del massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza	
6.Rapporti di lavoro		Non previsto
7.Recupero quote condominiali		Valore in lite pari o superiore a 500 euro
8.Vertenze per inosservanza regolamento condominiale		Non previsto
9.Impugnazione delibere assembleari	5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Non previsto
10.Spese di resistenza per danni extra contrattuali causati da animali domestici	Nei limiti del massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
11.Pacchetto sicurezza		Non previsto
11.Pacchetto Sicurezza - impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrativi non pecuniarie e pecuniarie		Importo pari o superiore a 250 euro
12.Vertenze ristrutturazione parti comuni		Non previsto
13. Vertenze con il fornitore del combustibile	5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Valore in lite pari o superiore a 500 euro

Istituti scolastici pubblici e privati

Sono escluse le vertenze relative a:

- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, Atti di terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- circolazione, alla proprietà o alla guida di veicoli, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche salvo quanto previsto all'articolo "Casi assicurati", punto A;
- fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- compravendita o alla permuta di immobili;
- interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti.
- fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
- contratti di appalto/subappalto;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per abuso di minori.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI e PRIVATI

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA –ALTRI LIMITI
CASI ASSICURATI		
A – ALUNNI E LORO GENITORI		
1. Danni subiti	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti colposi e contravvenzioni		Non previsto
B – DOCENTI E PERSONALE NON DOCENTE		
1. Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Pacchetto sicurezza		Non previsto
2. Pacchetto Sicurezza - impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrativi non pecuniarie e pecuniarie		Importo pari o superiori a € 250
GARANZIA AGGIUNTIVA		
Retroattività	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto

Patente protetta

Sono escluse le vertenze relative a:

- per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;
- per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive di qualsiasi natura, alle relative prove e a tutte le verifiche previste nel regolamento di gara;
- se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, danneggiamento volontario, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.


Inoltre, se non è previsto diversamente, la garanzia indennità giornaliera per ritiro o sospensione della patente e la garanzia per azzeramento punti CQC non operano per i sinistri relativi a:

- casi di contestazione per guida in stato di ebbrezza o per omissione dell'obbligo di fermata e assistenza;
- casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l'influenza dell'alcool;
- casi in cui il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo il caso in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
- casi in cui il Contraente, se richiesto, non dichiara l'esistenza di provvedimenti di ritiro o sospensione della patente comminati nei 5 (cinque) anni antecedenti all'efficacia della presente copertura assicurativa;
- casi di violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;
- per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- decorrenza di termini di validità della patente o della CQC;
- mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italia;
- mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;
- revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio;
- perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;
- violazioni di qualsiasi natura, anche non connesse alla circolazione dei veicoli, che comportano la revoca della patente di guida.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE PATENTE PROTETTA

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA – ALTRI LIMITI
CASI ASSICURATI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale indicato in polizza	Non previsto
2. Opposizione a sanzioni amministrative per incidente stradale		Non previsto
3. Opposizione a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada		Non previsto
4. Irregolare variazione dei punti sulla patente		Non previsto
5. Rimborso del corso autoscuola	1.000 euro per sinistro	Non previsto
6. Rimborso zero punti	1.000 euro per sinistro	Aver posseduto almeno 10 punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.
(Garanzia aggiuntiva) RIMBORSO AUTOSCUOLA E ZERO PUNTI CQC		
Rimborso del corso autoscuola CQC	3.000 euro per sinistro	Non previsto
Rimborso zero punti CQC	3.000 euro per sinistro	Aver posseduto almeno 10 punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.
(Garanzia aggiuntiva) INDENNITA' GIORNALIERA DIPENDENTI E COLLABORATORI		
Indennità giornaliera	Corrisposta per l'importo massimo indicato in polizza e per un massimo di 180 giorni	Non previsto
Indennità giornaliera – contestazione in materia di cronotachigrafo e di limitatore della velocità	Corrisposta per l'importo massimo indicato in polizza e per un massimo di 180 giorni solo se viene accolto il ricorso	Non previsto
Indennità giornaliera – eccesso di	Corrisposta per l'importo massimo	Non previsto

velocità oltre il 60 Km/h	indicato in polizza e per un massimo di 90 giorni	
Indennità giornaliera – neopatentati	30% dell'importo massimo giornaliero indicato in polizza per un massimo di 180 giorni (90 giorni se contestato l'eccesso di velocità oltre i 60 Km/h)	Non previsto
Indennità giornaliera – sinistro avvenuto all'estero	50% dell'importo massimo giornaliero indicato in polizza per un massimo di 180 giorni (90 giorni se contestato l'eccesso di velocità oltre i 60 Km/h)	Non previsto
(Garanzia aggiuntiva) INDENNITA' GIORNALIERA CQC DIPENDENTI E COLLABORATORI		
Indennità giornaliera (CQC)	Corrisposta per l'importo massimo indicato in polizza e per un massimo di 90 giorni	Non previsto
Indennità giornaliera (CQC) – contestazione in materia di cronotachigrafo e di limitatore della velocità	Corrisposta per l'importo massimo indicato in polizza e per un massimo di 90 giorni solo se viene accolto il ricorso	Non previsto

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro L'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> denunciare immediatamente alla Società e/o D.A.S. qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o D.A.S. nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto. <p>Nel caso in cui la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente;</p> <ul style="list-style-type: none"> informare immediatamente la Società e/o D.A.S. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro; fornire i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. restituire le spese che sono state anticipate dalla Società/D.A.S. quando ha diritto di recuperarle dalla controparte o nei casi accertati di delitti dolosi. <p>Recapiti D.A.S.: per nuove denunce di sinistro chiamare il numero verde: 800 572 572 o dall'estero il numero +39 02 24 12 85 70, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Oppure scrivendo all'indirizzo E-mail: sinistri@das.it. I medesimi recapiti possono essere utilizzati anche per la successiva gestione del sinistro.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: La gestione dei sinistri è affidata dalla Società a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona (VR).</p> <p>Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Oltre a quanto indicato nel DIP, si precisa che le dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non portano alla decadenza del diritto di indennizzo né alla sua riduzione, nel caso in cui l'Assicurato abbia agito in buona fede.
Obblighi dell'impresa	<p>La Società, tramite D.A.S., può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che la Società/D.A.S. assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.</p> <p>Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, la Società/D.A.S. rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.</p> <p>Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della documentazione prevista in polizza, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Sono previsti i frazionamenti del premio semestrale, quadrimestrale e trimestrale per i quali si applica un aumento del premio imponibile rispettivamente del 2%, 2,5% e 3%. Presso gli intermediari abilitati è disponibile la rateazione mensile con addebito su carta di credito con un aumento del premio imponibile fino al 3%.
Rimborso	A seguito di recesso dal contratto, la Società rimborserà al Contraente l'eventuale premio annuo pagato e non goduto, tranne le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Oltre quanto già indicato nel DIP Danni si precisa che:</p> <p>Ad eccezione della sezione Istituti scolastici pubblici, il contratto può essere stipulato con tacito rinnovo, ma se è stato stipulato per una durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo) il Contraente non può recedere dal contratto prima che risultino state pagate almeno 5 annualità di premio.</p> <p>Per le seguenti sezioni, l'assicurazione è prestata per i sinistri che siano insorti:</p> <p><u>Famiglia – formula base</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative; - dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto in tutte le restanti ipotesi. <p><u>Famiglia – formula completa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative; - dopo un <u>periodo di carenza di 2 anni</u> dalla data di effetto del contratto per il deposito del ricorso o dell'istanza all'Autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione; - dopo un <u>periodo di carenza di 120 giorni</u> dalla data di effetto del contratto per le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso previste dalla garanzia aggiuntiva "Immobili locati a terzi", al punto 3; - dopo un <u>periodo di carenza di 90 giorni</u> dalla data di effetto del contratto in tutte le restanti ipotesi. <p><u>Aziende e Professionisti- formula base e completa, Medico, Associazioni sportive e di volontariato, Quadri e Dirigenti, Amministratori di Società, Circolazione stradale, Parrocchie, Condominio, Istituti pubblici e Privati</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative; - dopo un <u>periodo di carenza di 90 giorni</u> dalla data di effetto del contratto in tutte le restanti ipotesi. <p><u>Patente protetta</u></p> <p>Sono in copertura i sinistri verificatisi dalla data di efficacia della copertura assicurativa.</p>
Sospensione	Non prevista.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto.
Risoluzione	Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, per i contratti poliennali di durata superiore a 5 anni, per i quali è stato applicato lo sconto così come previsto dall'art. 1899 c.c., il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto alla scadenza annuale, purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.



A chi è rivolto questo prodotto?

A tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, ai quali sono dedicate le singole sezioni, per avere assistenza legale e tutelarsi dall'esborso delle spese legali sostenute nella difesa giudiziale ed extra-giudiziale dei propri interessi.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Tutti i rischi	24,0 %
----------------	--------

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande n°16 – 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354 E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente, numero di polizza e nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. La Società invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</i>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale</i>
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società e/o D.A.S., la decisione <u>può</u> venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CATTOLICA & TUTELA LEGALE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA
TUTELA LEGALE DEGLI INTERESSI DEGLI ASSICURATI
IN SEDE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione
(MOD. C & TLEGALE 2 – ED. 01/2022)
sono parte integrante del Set Informativo,
unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni
(MOD. C & TLEGALE DIP – ED. 04/2021)
 - DIP Aggiuntivo Danni
(MOD. C & TLEGALE DIP AGG – ED. 01/2022)
- e sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

Privati
Business



IMPRESA



CASA



Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.
PRONTI ALLA VITA.



cattolica.it

scarica l'app



CATTOLICA
ASSICURAZIONI

DAL 1896



PRONTI
ALLA
CHIAREZZA

**CONVENZIONI
GRAFICHE
APPLICATE
NEI TESTI**

**ELEMENTI DI
ATTENZIONE
NELLE CONDIZIONI
DI POLIZZA**

GLOSSARIO

Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza - anche visiva - ai contenuti.

In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.

All'inizio di ogni sezione sono presenti box di consultazione, graficamente distinti e senza valore contrattuale, per aiutarti a comprendere il contenuto della sezione e l'area di rischio interessata dalle coperture assicurative offerte.

Nota Bene: nelle presenti condizioni di assicurazione sono riportati gli articoli relativi alle sole sezioni di polizza acquistate scelte tra tutte quelle previste per questo prodotto assicurativo. Le garanzie aggiuntive di ogni singola sezione sono, invece, tutte riportate all'interno della sezione scelta, ma risultano operanti solo se acquistate e riportate nella scheda di polizza sottoscritta dal Contraente.

Le sezioni e i relativi articoli non riportati nelle presenti condizioni di assicurazione possono essere visionati richiedendo la documentazione completa (set informativo) direttamente all'intermediario o consultandola sul sito internet della Società Cattolica di assicurazioni.

MAIUSCOLO

titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi

grassetto

punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento

corsivo

specifiche, richiami a norme o articoli



INFORMAZIONE IMPORTANTE

Le cose chiave e utili da sapere



FOCUS

Approfondimenti, specifiche, casi, esempi...



COSA FARE

Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...

Per distinguere a colpo d'occhio i termini generali e le voci specifiche presenti nelle condizioni di polizza.

SOMMARIO

GLOSSARIO

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA Cattolica & Tutela Legale	7
---	----------

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	14
--	-----------

SEZIONE FAMIGLIA

FORMULA BASE

1. Cosa è assicurato	19
2. Condizioni di operatività	21
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	22
4. Tabella limiti di copertura	23

FORMULA COMPLETA

1. Cosa è assicurato	24
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio	28
3. Condizioni di operatività	30
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	32
5. Tabella limiti di copertura	34

SEZIONE AZIENDE E PROFESSIONISTI

FORMULA BASE

1. Cosa è assicurato	35
2. Garanzia aggiuntiva acquistabile con aumento del premio	39
3. Condizioni di operatività	39
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	43
5. Tabella limiti di copertura	44

FORMULA COMPLETA

1. Cosa è assicurato	45
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio	50
3. Condizioni di operatività	52
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	56
5. Tabella limiti di copertura	57

SEZIONE MEDICO

1. Cosa è assicurato	59
2. Garanzia aggiuntiva acquistabile con aumento del premio	62
3. Condizioni di operatività	65
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	67
5. Tabella limiti di copertura	69

SEZIONE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DI VOLONTARIATO

1. Cosa è assicurato	70
2. Garanzia aggiuntiva acquistabile con aumento del premio	73
3. Condizioni di operatività	75
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	77
5. Tabella limiti di copertura	78

SEZIONE QUADRI E DIRIGENTI

1. Cosa è assicurato	80
2. Garanzia aggiuntiva acquistabile con aumento del premio	83
3. Condizioni di operatività	84
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	86
5. Tabella limiti di copertura	87

SEZIONE AMMINISTRATORI DI SOCIETA'

1. Cosa è assicurato	88
2. Garanzia aggiuntiva acquistabile con aumento del premio	91
3. Condizioni di operatività	92
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	94
5. Tabella limiti di copertura	95

SEZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE**FORMULA BASE**

1. Cosa è assicurato	96
2. Condizioni di operatività	98
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	100
4. Tabella limiti di copertura	101

FORMULA COMPLETA

1. Cosa è assicurato	102
2. Condizioni di operatività	105
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	106
4. Tabella limiti di copertura	107

SEZIONE PARROCCHIE

1. Cosa è assicurato	109
2. Condizioni di operatività	111
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	113
4. Tabella limiti di copertura	114

SEZIONE CONDOMINIO

1. Cosa è assicurato	115
2. Condizioni di operatività	119
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	121
4. Tabella limiti di copertura	122

SEZIONE ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI - PRIVATI**ISTITUTI PUBBLICI**

1. Cosa è assicurato	123
2. Garanzia aggiuntiva acquistabile con aumento del premio	125
3. Condizioni di operatività	125
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	127
5. Tabella limiti di copertura	128

ISTITUTI PRIVATI

1. Cosa è assicurato	129
2. Garanzia aggiuntiva acquistabile con aumento del premio	131
3. Condizioni di operatività	131
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	133
5. Tabella limiti di copertura	134

SEZIONE PATENTE PROTETTA

1. Cosa è assicurato	135
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio	137
3. Condizioni di operatività	139
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	141
5. Tabella dei limiti di copertura	143

**OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO
"COSA FARE IN CASO DI..."**

1. Che obblighi ho?	145
---------------------	-----

GLOSSARIO

GLOSSARIO

"Per scegliere, devo capire."

È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini - generali e specifici - presenti in queste Condizioni di Assicurazione, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali. Alcune voci sono comuni a tutte le garanzie, altre riguardano Sezioni o garanzie specifiche.

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA Cattolica & Tutela Legale

A

Alunni

Coloro che sono iscritti ad un Istituto scolastico.

Amministratore

Qualsiasi persona fisica membro dell'organo collegiale, statutariamente investito delle funzioni di amministrazione e/o delegato allo svolgimento delle stesse incaricato della funzione di controllo. Qualsiasi persona fisica che, individualmente o quale componente dell'organismo collegiale, esercita le funzioni di controllo e vigilanza previste dalla legge o dallo statuto.

Amministratore del condominio

L'organo esecutivo del condominio; in particolare esegue le deliberazioni dell'assemblea, cura l'osservanza del regolamento condominiale, disciplina l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini; riscuote i contributi ed eroga le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, compie gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio e alla fine di ciascun anno deve rendere il conto della sua gestione.

Apparecchi diagnostici e terapeutici

La strumentazione medico-sanitaria funzionale alla cura e prevenzione della salute.

Arbitrato

L'Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

Archiviazione

Il Decreto d'archiviazione viene richiesto dal Pubblico Ministero allorché gli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Assicurato

Il soggetto a favore del quale operano le garanzie previste dalla polizza.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Associazione

L'ente costituito da più persone per il raggiungimento di uno scopo comune.

Assoluzione

La dichiarazione emessa con la sentenza conclusiva del processo che esclude la responsabilità penale dell'imputato.

Attività scolastiche

Le attività svolte nell'ambito dell'Istituto Scolastico e da questi organizzate e gestite.

Autorità scolastiche

L'istituto scolastico ed i relativi dirigenti e insegnanti.

C**Calamità naturale**

Lo stato di calamità è una condizione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale che causano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Lo stato di calamità naturale viene richiesto dall'ente pubblico territoriale competente (Comune, Provincia, Regione) e poi riconosciuto con decreto ministeriale.

CQC

La Carta di Qualificazione del Conducente

Carenza

Il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.

Caso assicurativo

Il sinistro.

Chiamata in causa

L'azione attraverso la quale l'Assicurato chiama l'assicuratore di responsabilità civile laddove non sia convenuto in giudizio.

Comunicazioni (alla Società)

Si intendono le comunicazioni scritte effettuate alla Società per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telefax e telegrammi, E-mail, e qualsiasi altro mezzo scritto con data certa.

Condominio

L'edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni.

Condòmino

Il proprietario di un'unità immobiliare all'interno di un condominio.

Condòmini morosi

I condòmini che non pagano entro il termine le quote condominiali.

Contraente

Il soggetto che stipula e sottoscrive la polizza di assicurazione.

Contratto (assicurativo):

Il documento contrattuale di assicurazione (detto anche Polizza).

Controversie di lavoro

Il contenzioso inerente ad un rapporto di lavoro subordinato.

Costituzione di parte civile

L'azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato.

Punteggio basato sulle valutazioni del rischio per identificare e stimare l'esposizione al rischio di pirateria informatica, frode, furto di informazioni e altri rischi digitali derivanti dal funzionamento e dall'uso dei sistemi di informazione.

Cose

Gli oggetti materiali e, per convenzione, gli animali.

D**D.A.S.**

Abbreviazione della denominazione sociale: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B - 37135 VERONA - sito internet www.das.it, alla quale la Società affida la gestione dei sinistri riguardanti le garanzie di Tutela Legale previste dalla presente polizza.

Decisione passata in giudicato

La sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere.

Delitto colposo

Solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso

Qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Derubricazione del reato

Qualificazione giuridica del reato diversa da quella inizialmente enunciata nell'imputazione c.d. rubricazione del reato (per esempio da doloso a colposo).

Dipendente

La persona fisica che si impegna, per effetto di un contratto, in cambio di una retribuzione (stipendio), a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto detto "datore di lavoro". Quest'ultimo impartisce le istruzioni al dipendente e si impegna a fornirgli le materie prime e gli strumenti necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Dirigente

Qualsiasi persona fisica a cui siano delegate da un Amministratore o dalla Contraente funzioni manageriali o di supervisione. Rientra in tale definizione anche il dipendente della Contraente che svolga funzioni manageriali o di supervisione.

Diritti reali

I diritti che hanno per oggetto una cosa e che possono essere fatti valere nei confronti di tutti; esempi la proprietà, l'usufrutto, la servitù di passaggio.

E**Esclusioni**

Le circostanze la cui presenza esclude l'efficacia della garanzia dell'assicurazione.

Esecuzione forzata

L'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni).

F**Fase giudiziale**

La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase stragiudiziale

La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita.

Fatto illecito

L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge che cagiona ad altri un danno ingiusto.

Franchigia

La parte di danno indennizzabile a termini di polizza che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

I

Indennità giornaliera

Il pagamento dovuto da D.A.S. al Contraente per il pregiudizio economico che ha subito come conseguenza di un fatto/circostanza indicato in polizza.

IVASS (ex ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

L'ente ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (DL 7 settembre 2005 n.209).

Istituito con la Legge n° 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della Legge n° 135 del 7 agosto 2012, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

L

Libero professionista

Un lavoratore autonomo, non dipendente o subordinato a nessuno, che presta servizi normalmente a carattere intellettuale, non fa commercio e si auto organizza senza grande impiego di persone, mezzi o capitali.

M

Massimale

La somma massima liquidabile a termini di polizza dalla Società in caso di sinistro.

Massimale per anno

La somma massima liquidabile dalla Società per i sinistri insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, limitatamente agli oneri previsti dalla polizza.

Mediazione

L'istituto giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.

N

Noleggio/Locazione

In diritto si definisce locazione il contratto con il quale una parte detto locatore si obbliga a fare utilizzare ad un altro soggetto (conduttore o locatario/a) una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo (canone).

O

Ordine professionale

Il registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge. Le leggi statali impongono l'obbligo di iscrizione ad uno specifico albo, per poter svolgere determinate professioni.

Organismo di mediazione

Le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

P**Parrocchia**

La circoscrizione ecclesiastica affidata a un Parroco.

Parroco

Il prelado che presiede la Parrocchia.

Parti

Il Contraente e la Società.

Perito

L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Personale docente

Gli insegnanti in servizio presso l'Istituto scolastico.

Personale non docente

Il personale di mensa, personale ausiliario ed altro personale con incarichi diversi dall'insegnamento in servizio presso l'Istituto Scolastico.

Polizza

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Prescrizione

L'estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Procedimento disciplinare

Il procedimento amministrativo davanti all'albo professionale dei medici che si conclude, ove venga riconosciuta la responsabilità del sanitario, con un provvedimento di natura sanzionatorio (es. sospensione dell'attività).

Procedimento penale

Il procedimento che inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

Q**Querela**

L'azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.

R**Reati**

I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Recupero quote condominiali

L'azione volta al recupero delle spese inerenti alla gestione delle parti in comune (comunione forzata).

Regolamento condominiale

Il documento obbligatorio nei condomini con più di dieci unità che contiene le norme circa: i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, la ripartizione delle spese e l'uso delle cose comuni.

Responsabilità amministrativa

Un tipo di responsabilità patrimoniale che si concretizza in capo ad un dipendente della pubblica amministrazione che si rende colpevole di un danno alle casse erariali. Il danno alle casse erariali si può realizzare o perché il dipendente ha danneggiato direttamente lo stato o perché ha costretto lo stato a risarcire un altro cittadino a causa di un errore del dipendente pubblico.

Responsabilità contrattuale

La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

Ricorso amministrativo

Il ricorso presentato agli Organi amministrativi, quali a titolo esplicativo e non esaustivo: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato.

Rischio

La possibilità che si verifichi il sinistro.

S**Sanzione amministrativa**

La sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo.

Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato)

Giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

Sequestro del veicolo

Un vincolo di indisponibilità materiale e giuridica del veicolo.

Sinistro

L'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Società

Cattolica Assicurazioni S.p.A.

Spese arbitrali

Le spese sostenute per attivare la procedura arbitrale e per gli onorari dell'arbitro prescelto.

Spese di domiciliazione

Le spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'Assicurato risieda fuori da tale distretto.

Spese di giustizia

Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.

Spese di resistenza

Le spese per resistere in giudizio per danni extracontrattuali.

Spese di soccombenza

Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Spese legali

Gli onorari e diritti del patrocinatore sensi di legge.

Spese liquidate

Le spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

T

Transazione

L'accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

U

Unità Immobiliare Urbana (U.I.U.):

La porzione di fabbricato o l'intero fabbricato o un insieme di fabbricati che, nello stato in cui si trova, è di per sé stesso in grado di produrre un reddito indipendente. A titolo di esempio sono U.I.U. i singoli appartamenti, il negozio, le autorimesse.

V

Valore in lite

La determinazione del valore del sinistro.

Vertenza

Il conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

LE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

In questa prima parte vengono indicati norme e punti fermi comuni a tutte le sezioni, formule e garanzie proposte.

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

Se non è stata pattuita una durata diversa, il contratto ha durata annuale. In ogni caso, anche quando la durata è inferiore o superiore ad un anno, il periodo di assicurazione coincide con quello indicato in polizza.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

COPERTURA TEMPORALE

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se il premio è stato corrisposto. In caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze indicate in polizza.

Diversa decorrenza, a seguito di un periodo di Carenza, può essere prevista per singole garanzie, a norma di quanto previsto dall'articolo "Quando sono in copertura i sinistri" al capitolo "Condizioni di Operatività" delle singole sezioni acquistate.

Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, l'eventuale periodo di Carenza, ove previsto, non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, **mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela legale.**

Il premio è normalmente determinato per un periodo di assicurazione di un anno. Qualora sia prevista una durata del contratto inferiore o superiore il premio dovuto coincide comunque con quello indicato in polizza.

Il Premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio successive, **l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,** fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società; mezzi di pagamento elettronico;
- contante, presso l'Agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite.

ART. 3 PROROGA DEL CONTRATTO - RECESSO DAL CONTRATTO POLIENNALE



SCADENZA DEL CONTRATTO, TACITO RINNOVO E DISDETTA

Se non diversamente pattuito, ed in ogni caso ad eccezione della Sezione "Istituti scolastici - Pubblici", il contratto è di norma stipulato con clausola di **tacito rinnovo**, ed in tal caso, in polizza, viene indicato "SI" alla voce "tacito rinnovo".

Il tacito rinnovo determina, alla scadenza, il rinnovo automatico del contratto per un ulteriore anno, a prescindere dalla durata originaria del contratto. Ciascuna Parte può evitare il rinnovo inviando all'altra una comunicazione di **disdetta** con le modalità e nel termine indicati di seguito.

Se non viene pattuito il tacito rinnovo, il contratto perde efficacia alla sua scadenza naturale, senza bisogno di alcuna formalità.

RECESSO DAL CONTRATTO POLIENNALE

Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo), ed è stato quindi applicato lo sconto così come previsto dall'art. 1899 del Codice Civile, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto **alla scadenza annuale**, purché siano state **pagate almeno cinque annualità di premio**, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.



LA DISDETTA E IL RECESSO DEVONO ESSERE COMUNICATI ALL'ALTRA PARTE:

- mediante raccomandata A.R.
- inviata almeno **30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale**.

ART. 4 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E/O DI PREMIO E RINNOVO DEL CONTRATTO

La Società ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione e/o di premio al momento del rinnovo del contratto.

COMUNICAZIONI DOVUTE

Entro 60 giorni dalla scadenza contrattuale, la Società comunicherà al Contraente tramite raccomandata AR la possibilità di prendere visione delle nuove condizioni presso l'Agenzia alla quale è stato assegnato il contratto.



MODALITÀ DI RINNOVO

Il Contraente, **dopo aver preso visione** delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio, può accettarle con comunicazione scritta entro la scadenza contrattuale. In tal caso il contratto si rinnova alle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio e il premio dovrà essere pagato **entro 15 giorni** dalla scadenza contrattuale.

Se il Contraente non comunicherà alla Società di accettare espressamente le nuove condizioni di assicurazione e/o di premio entro la scadenza contrattuale, il contratto si intenderà disdettato e quindi risolto a detta scadenza.

NOTA BENE:

Qualora detto pagamento fosse eseguito dopo 15 giorni dalla scadenza contrattuale, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24 del 15° giorno fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

ART. 5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Qualora il **Contraente sia consumatore** ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.

Qualora il **Contraente non sia consumatore** ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, la Società ha la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.

RECESSO DAL CONTRATTO

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio non goduta, calcolata sulla base di quanto previsto all'Art. 6 "Premio pagato e non goduto".

ART. 6 PREMIO PAGATO E NON GODUTO

COME SI CALCOLA LA RESTITUZIONE?

Nelle circostanze previste da contratto, potrebbe verificarsi il caso che la Società debba restituire al Contraente o all'Assicurato una parte del premio, quando esso risulti pagato ma non goduto per la durata totale della copertura.

L'importo da rimborsare verrà determinato secondo la formula:

$$R = P \cdot GR / D$$

Dove:

R = premio da rimborsare.

P = premio imponibile (al netto delle imposte).

GR = giorni residui di copertura.

D = durata totale (in giorni) della copertura.

ESEMPIO

Polizza stipulata con durata annuale e tacito rinnovo con decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2018.

Scadenza della prossima rata di premio alle ore 24 del 31 dicembre 2019.

Premio finito pagato al momento della sottoscrizione della polizza: 2.445 €.

Aliquota di imposta applicata: 22,25%.

A seguito di recesso per sinistro da parte del Contraente la Società annulla il contratto a decorrere dalle ore 24 del 31 luglio 2020.

Al contraente verrà rimborsata la parte del premio pagato e non goduto di 838,36 € così calcolato:

$P = \text{Premio finito} / 1,2225 = 2.445 \text{ €} / 1,2225 = 2.000 \text{ €}.$

$GR = \text{Numero di giorni dalle ore 24 del 31 dicembre 2018 alle ore 24 del 31 luglio 2019} = 153.$

$D = 365 \text{ giorni}.$

$R = P \cdot GR / D = 2.000 \text{ €} \cdot 153 / 365 = 838,36 \text{ €}.$

ART. 7 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato **deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

ART. 8 DICHIARAZIONI, AGGRAVAMENTO O DIMINUZIONE DEL RISCHIO



Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.**

La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società non è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, salvo quanto previsto dagli Artt. 137 e 205 "Variazione del rischio e adeguamento del premio" del capitolo "Modalità operative" delle sezioni "Circolazione Stradale" e "Patente Protetta", se acquistate.

ART. 9 DICHIARAZIONI RESE IN BUONA FEDE



QUANDO SI MANTIENE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Le **dichiarazioni inesatte o incomplete** rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la **mancata comunicazione di mutamenti aggravanti** il rischio, non comportano la perdita del diritto di indennizzo né la sua riduzione, nel caso in cui l'Assicurato abbia agito in buona fede.

La Società ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza (il mutamento/aggravamento) si è verificata.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.

ART. 11 IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI ASSICURATI



Il Contraente, al fine di consentire alla Società di ottemperare alle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008 ed eventuali successive modifiche, **si impegna a fornire in sede di emissione del contratto i seguenti dati per ciascun soggetto assicurato:**

- **nome;**
- **cognome;**
- **codice fiscale.**

Salvo quanto esplicitamente indicato nel capitolo "Modalità operative" delle sezioni acquistate, si conviene che le variazioni del numero e delle generalità dei soggetti Assicurati, verificatesi nel corso del periodo di validità della polizza, **devono essere comunicate per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o fax o e-mail, alla Società o all'Agenzia cui è assegnato il contratto. Le variazioni avranno efficacia a decorrere dalla data del ricevimento della comunicazione da parte della Società o dell'Agenzia, sempreché gli eventuali nuovi soggetti a cui è estesa la copertura assicurativa siano assicurabili a norma di polizza.**

A fronte della ricezione della comunicazione della variazione sopra indicata, la Società o l'Agenzia emetterà formale appendice, **fermo l'obbligo del Contraente di corrispondere l'eventuale maggior premio entro 15 giorni dalla comunicazione della variazione con l'applicazione, in difetto, dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.**

In caso di incongruenza fra i dati degli iscritti nei registri e negli elenchi nominativi del Contraente e i dati o il numero, degli Assicurati identificati nominativamente in polizza, sarà considerato quanto dichiarato in fase di emissione del contratto e nelle successive variazioni sul numero e generalità degli Assicurati facenti parte integrate del contratto stesso.



Qualora il Contraente ritenga di non potere fornire, al momento della stipula del contratto, i dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) degli aventi diritto alla copertura assicurativa, all'atto del sinistro, lo stesso si impegna a fornire la **dichiarazione comprovante la presenza dell'Assicurato e la sua inclusione negli appositi registri ed elenchi nominativi tenuti dal Contraente stesso**, esonerando la Società da ogni responsabilità nella mancata raccolta delle teste ai fini del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008 ed eventuali successive modifiche.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

ART. 12 ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendente, **restano a carico del Contraente.**

ART. 13 FORO COMPETENTE

Foro competente a scelta della parte attrice (cioè di chi promuove il contenzioso) è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. Qualora l'Assicurato sia un consumatore ex art. 3 comma 1 lettera a) D. Lgs. 206/2005, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dell'Assicurato.

SEZIONE FAMIGLIA - FORMULA BASE

LA TUTELA LEGALE

In questa sezione vengono indicate le soluzioni a protezione del patrimonio della famiglia nelle controversie legali nell'ambito della vita privata (formula Base).

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. 14 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possono essere pretese nei confronti della controparte, che servano agli Assicurati, così come definiti al successivo Art. 15 "Assicurati", per la difesa dei propri interessi, nell'ambito del rischio indicato in polizza e nei casi indicati al successivo Art. 16 "Casi assicurati".

SI GARANTISCONO:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia **solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da D.A.S.;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese legali per l'intervento di **un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

Il Contraente è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto dalla scheda tecnica di polizza e/o da ciascun caso assicurato, le garanzie si intendono prestate con il seguente limite:

Limite	Massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza
--------	---

ART. 15 ASSICURATI

Ai fini dell'operatività delle garanzie della presente sezione per Assicurati si intendono:

- il Contraente;
- il coniuge o il partner stabilmente convivente del Contraente;
- i componenti del nucleo familiare del Contraente risultanti da certificato di stato di famiglia o altro documento equipollente.

Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

ART. 16 CASI ASSICURATI

La Società assicura le spese di cui all'Art. 14 "Oggetto della garanzia", sostenute dagli Assicurati a seguito di sinistri insorti per fatti connessi alla propria vita privata.

Le garanzie operano anche in relazione:

- all'utilizzo del web e dei social o media network;
- per fatti derivanti dalla proprietà e relativo uso di animali domestici.

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

2. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese legali necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

3. Pedone, ciclista e trasportato

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi relativi ad incidenti stradali che coinvolgono gli Assicurati in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli **non soggetti all'assicurazione obbligatoria** o come trasportati di un qualsiasi veicolo pubblico o privato.

È compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

4. Vertenze contrattuali della vita privata

Vertenze per inadempienze contrattuali proprie o di controparte nell'ambito della vita privata. Qualora la vertenza sia relativa all'ambito web sono garantite anche le spese previste in polizza nelle seguenti ipotesi:

- relativamente agli acquisti effettuati su portali di e-commerce (commercio elettronico);
- con il fornitore del servizio di connessione internet;
- con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata;

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

La garanzia opera con i seguenti limiti:

Limite generico	Valore in lite maggiore o uguale a 300 euro
Limite vertenze in ambito web	Valore in lite maggiore o uguale a 200 euro

5. Collaboratori domestici

La garanzia opera per vertenze di lavoro con i collaboratori domestici **regolarmente assunti**.

6. Istituti o enti pubblici di assicurazioni

Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS - INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale dei membri del nucleo familiare. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

Quanto illustrato qui di seguito è valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione.

ART. 17 QUANDO SONO IN COPERTURA I SINISTRI

Sono garantiti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art. 18 "Quando avviene il sinistro", verificatisi:

- a. **dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per:**
 - il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato;
 - per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- b. **dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto:**
 - in tutte le restanti ipotesi.

NOTA BENE:

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di Carenza, se previsto, opera soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.

ART. 18 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

La data dell'evento, in base alla natura della vertenza, è **intesa:**

- per il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato, **quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a **violare norme di legge o di contratto.**

ART. 19 PLURALITA' DI EVENTI

In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.

Più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:

- sono trattati e considerati come un unico sinistro;
- la data di **avvenimento è quella del primo evento dannoso o della prima violazione.**

ART. 20 PLURALITA' DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera **con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.** Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ART. 21 AMBITO DI VALIDITA' TERRITORIALE



DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano **a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza**, sulla base di quanto sotto indicato.

I casi assicurati dell'Art. 16 "Casi assicurati" riguardanti:

- delitti colposi o contravvenzioni;
- danni subiti;
- vertenze contrattuali relative alla vita privata;
- pedone, ciclista e trasportato,

operano nell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

I casi assicurati dell'Art. 16 "Casi assicurati" riguardanti:

- delitti colposi o contravvenzioni, per la sola materia fiscale e amministrativa;
- istituti o enti pubblici di assicurazioni;
- collaboratori domestici,

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Quando i casi assicurativi fanno riferimento **all'utilizzo del web e dei social o media network**, le garanzie operano per i sinistri **avvenuti in tutto il mondo, purché l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

3 - COSA NON E' ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto riportato in questo capitolo si intende valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione.

ART. 22 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

ESCLUSIONI DI RISCHIO

Sono esclusi i rischi relativi a:

1. materia di diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
2. materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto all'Art. 16 "Casi assicurati" al punto 1;
3. attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
4. diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
5. fatti dolosi commessi dalle persone assicurate;
6. esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario;
7. prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
8. qualsiasi attività/mansione lavorativa, esercizio della libera professione o dell'attività di impresa.

ESCLUSIONI DI GARANZIA

- SPESE

È escluso il rimborso di:

9. compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
10. compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
11. compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;
12. spese per l'indennità di trasferta;
13. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
14. spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;

- 15. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- 16. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- 17. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- 18. spese non concordate con D.A.S.;
- 19. in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.

- **VERTENZE**

Sono escluse le vertenze relative a:

- 20. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- 21. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- 22. compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- 23. proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- 24. fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- 25. fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- 26. compravendita o permuta di immobili;
- 27. costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali ed impianti;
- 28. trasformazione, ristrutturazione degli immobili con o senza ampliamento dei volumi;
- 29. qualsiasi altro evento riguardante la gestione di immobili direttamente gestiti dagli Assicurati, locati a terzi o concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo;
- 30. reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro attività professionale;
- 31. adesione ad azioni di classe (class action);
- 32. difesa penale per abuso di minori.

4 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. 23 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA - ALTRI LIMITI
ART. 16 CASI ASSICURATI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale del sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Danni subiti		Non previsto
3. Pedone, ciclista o trasportato		Non previsto
4. Vertenze contrattuali della vita privata		Valore in lite pari o superiore a 300 euro
4. Vertenze contrattuali della vita privata in ambito web		Valore in lite pari o superiore a 200 euro
5. Collaboratori domestici		Non previsto
6. Istituti o enti pubblici di assicurazioni		Non previsto

SEZIONE FAMIGLIA - FORMULA COMPLETA

LA TUTELA LEGALE

In questa sezione vengono indicate le soluzioni a protezione del patrimonio della famiglia nelle controversie legali nell'ambito della vita privata e degli immobili direttamente gestiti (formula Completa).

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. 24 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possono essere pretese nei confronti della controparte, che servano agli Assicurati, così come definiti al successivo Art. 25 "Assicurati", per la difesa dei propri interessi, nell'ambito del rischio indicato in polizza e nei casi indicati al successivo Art. 26 "Casi assicurati".

SI GARANTISCONO:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia **solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da D.A.S.;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese legali per l'intervento di **un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

Il Contraente è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto dalla scheda tecnica di polizza e/o da ciascun caso assicurato, le garanzie si intendono prestate con il seguente limite:

Limite	Massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza
--------	---

ART. 25 ASSICURATI

Ai fini dell'operatività delle garanzie della presente sezione per Assicurati si intendono:

- il Contraente;
- il coniuge o il partner stabilmente convivente del Contraente;
- i componenti del nucleo familiare del Contraente risultanti da certificato di stato di famiglia o altro documento equipollente.

Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

ART. 26 CASI ASSICURATI

A - VITA PRIVATA

La Società assicura le spese di cui all'Art. 24 "Oggetto della garanzia", sostenute dagli Assicurati a seguito di sinistri insorti per fatti connessi alla propria vita privata.

Le garanzie operano anche in relazione:

- all'utilizzo del web e dei social o media network;
- per fatti derivanti dalla proprietà e relativo uso di animali domestici.

Le garanzie operano nei seguenti casi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.

La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

2. Delitti dolosi

Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi anche in materia fiscale ed amministrativa.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati **ma opera solo nei seguenti casi:**

- a. l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;**
- b. il reato è derubricato da doloso a colposo;**
- c. il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.**

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.



D.A.S. può anticipare le spese fino ad un massimo di 5.000 euro, in attesa della conclusione del procedimento. Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad D.A.S. tutte le spese anticipate da D.A.S.. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva.

3. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese previste in polizza necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

4. Pedone, ciclista e trasportato

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi relativi ad incidenti stradali che coinvolgono gli Assicurati in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli **non soggetti all'assicurazione obbligatoria** o come trasportati di un qualsiasi veicolo pubblico o privato.

È compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

5. Vertenze contrattuali della vita privata

Vertenze per inadempienze contrattuali proprie o di controparte nell'ambito della vita privata. Qualora la vertenza sia relativa all'ambito web sono garantite anche le spese previste in polizza nelle seguenti ipotesi:

- relativamente agli acquisti effettuati su portali di e-commerce (commercio elettronico);
- con il fornitore del servizio di connessione internet;
- con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata;

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

La garanzia opera con i seguenti limiti:

Limite generico	Valore in lite maggiore o uguale a 300 euro
Limite vertenze in ambito web	Valore in lite maggiore o uguale a 200 euro

6. Collaboratori domestici

La garanzia opera per vertenze di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti.

7. Istituti o enti pubblici di assicurazioni

Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS - INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale dei membri del nucleo familiare. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

8. Danni causati

Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati nell'ambito della vita privata.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati ma opera **solo a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. L'operatività della garanzia è subordinata quindi all'esistenza della polizza di responsabilità civile e al riscontro da parte dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro.**

Sono escluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo.

Inoltre, la garanzia non opera nei seguenti casi:

- la polizza di responsabilità civile non esiste o non opera per qualunque motivo;
- l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;
- il sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

9. Opposizione a sanzioni amministrative nella vita privata

Impugnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da fatti della vita privata. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

**NOTA BENE:**

D.A.S. provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. **L'Assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad D.A.S. il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite	Importo della sanzione pari o superiore a 300 euro
--------	--

10. Atti di volontaria giurisdizione

Sono garantite le spese sostenute per:

- il ricorso al tribunale per ottenere l'omologazione della separazione consensuale tra coniugi e la successiva domanda di divorzio, **se il matrimonio è stato celebrato in Italia e se il ricorso è**

presentato congiuntamente dai coniugi con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi.

L'eventuale successiva **domanda di divorzio** è coperta se è presentata sempre **con l'assistenza di un unico avvocato** scelto di comune accordo tra i coniugi **e a condizione che:**

- la separazione consensuale sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della polizza e ha originato un sinistro regolarmente insorto e gestito da D.A.S.;
- c'è continuità della copertura assicurativa nel periodo di tempo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio;

Il sinistro si considera unico e perciò il massimale della polizza resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio.

- b) l'istanza di interdizione o inabilitazione o di revoca di tali provvedimenti, di un parente o di un congiunto.
 - c) l'istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta di un parente o congiunto.
 - d) il ricorso per la nomina o la revoca dell'amministratore di sostegno per un parente o congiunto.
- La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

B - IMMOBILI DIRETTAMENTE UTILIZZATI

La Società assicura le spese di cui all'Art. 24 "Oggetto della garanzia", sostenute dagli Assicurati per gli **immobili da essi direttamente utilizzati**, in veste di proprietari e/o conduttori.

Le garanzie operano anche per le abitazioni temporaneamente occupate per ragioni di lavoro, studio o vacanza.

Le garanzie operano nei seguenti casi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni anche in materia fiscale ed amministrativa.

La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

2. Delitti dolosi

Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi anche in materia fiscale ed amministrativa.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati **ma opera solo nei seguenti casi:**

- a. **l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;**
- b. **il reato è derubricato da doloso a colposo;**
- c. **il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.**

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.



D.A.S. può anticipare le spese fino ad un massimo di 5.000 euro, in attesa della conclusione del procedimento. Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad D.A.S. tutte le spese anticipate da D.A.S.. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva.

3. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

4. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi agli immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati. In materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, sempreché la richiesta sia avvenuta durante l'esistenza del contratto. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

5. Vertenze contrattuali degli immobili direttamente gestiti

Vertenze relative a inadempienze contrattuali proprie o di controparte relative agli immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite	Valore in lite pari o superiore a 300 euro
--------	--

6. Impugnazione delle delibere assembleari condominiali

Impugnazione delle delibere assembleari condominiali relative agli immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite	5.000 euro per sinistro nel limite del massimale per anno indicato in polizza
--------	---

7. Opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza

Impugnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e non in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quando gli Assicurati siano committenti dei lavori di ristrutturazione o manutenzione degli immobili da questi direttamente utilizzati.

**NOTA BENE:**

D.A.S. provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. **L'Assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad D.A.S. il provvedimento in originale entro 5 giorni** dalla data di notifica dello stesso.

Per l'opposizione alla sole sanzioni pecuniarie la garanzia opera con il seguente limite:

Limite	Importo della sanzione pari o superiore a 300 euro
--------	--

2 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare le seguenti garanzie aggiuntive.

Questa garanzia si intende operante se indicata nella scheda di polizza la sua operatività.

ART. 27 LAVORO DIPENDENTE

La presente garanzia opera per le spese sostenute dagli Assicurati per sinistri insorti nell'ambito delle attività e mansioni **da lavoro dipendente**.

La garanzia opera per i seguenti casi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni anche in materia fiscale ed amministrativa.

La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

2. Delitti dolosi

Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi anche in materia fiscale ed amministrativa.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati **ma opera solo nei seguenti casi:**

a. l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;

b. il reato è derubricato da doloso a colposo;

c. il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.



D.A.S. rimborsa le spese sostenute dagli Assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad D.A.S. tutte le spese anticipate da D.A.S.. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva.

3. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

4. Rapporti di lavoro dipendente

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze di lavoro dipendente, comprese le vertenze di lavoro che sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (TAR e consiglio di stato).

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

5. Istituti o enti pubblici di assicurazioni

Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS - INAIL) relative alla propria posizione previdenziale/assistenziale. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

6. Danni causati

Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati nell'ambito delle attività e mansioni svolte **come lavoratori dipendenti**.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati ma opera **solo a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza**. L'operatività della garanzia è subordinata quindi all'esistenza della polizza di responsabilità civile e al riscontro da parte dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro.

Sono escluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo.

Inoltre, la garanzia non opera nei seguenti casi:

- la polizza di responsabilità civile non esiste o non opera per qualunque motivo;
- l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;
- il sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.



NOTA BENE:

Per tutti i casi assicurati sopra indicati dal punto 1. al punto 6. sono esclusi:

- l'esercizio della professione medica e della professione sanitaria di ostetrica;
- l'attività di lavoro autonomo, di impresa e/o di altre tipologie di collaborazione;
- la difesa penale (delitti dolosi e delitti colposi) degli amministratori e dipendenti di enti pubblici.

ART. 28 IMMOBILI LOCATI A TERZI

La presente garanzia vale per le spese sostenute dagli Assicurati per sinistri che li vedano coinvolti in qualità di proprietari delle **unità immobiliari indicate in polizza e locare a terzi ad uso abitativo o commerciale**.

La garanzia opera per i seguenti casi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.

La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati ed è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

2. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

3. Azioni di sfratto

Sono garantite le spese sostenute per azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

La garanzia opera con i seguenti limiti:

Limite	2.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza
Franchigia	200 euro

4. Canoni non riscossi

Sono garantite le spese sostenute per il recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati, **sempreché i crediti siano rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.**

La garanzia **opera per la sola fase stragiudiziale.** D.A.S. si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

La garanzia non opera per:

- l'eventuale fase giudiziale;
- intimazione di licenza per finita locazione;
- controversie tra comproprietari.

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite	Massimo 2 sinistri per anno assicurativo per ciascun immobile assicurato
--------	--

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

Quanto illustrato qui di seguito è valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive acquistabili con maggiorazione di premio.

ART. 29 QUANDO SONO IN COPERTURA I SINISTRI

Sono garantiti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art. 30 "Quando avviene il sinistro", verificatisi:

a. dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per:

- il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato;
- per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;

b. dopo un periodo di carenza di 2 anni dalla data di effetto del contratto per:

- il deposito del ricorso o dell'istanza all'Autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione di cui al punto 10 dell'Art. 26 "Casi assicurati", lettera A - Vita Privata.

c. dopo un periodo di carenza di 120 giorni dalla data di effetto del contratto per:

- le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso previste dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 28 "Immobili locati a terzi", al punto 3.

- d. **dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto:**
- in tutte le restanti ipotesi.

NOTA BENE:

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di Carenza, se previsto, opera soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.

ART. 30 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

CASI GENERALI:

La data dell'evento, in base alla natura della vertenza, è **intesa:**

- per il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato, **quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a **violare norme di legge o di contratto.**

**CASI SPECIFICI: ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

(Vedi punto 10 dell'Art. 26 "Casi assicurati", lettera A - Vita privata)

In materia di volontaria giurisdizione l'**evento** coincide con la data del deposito del ricorso o dell'istanza all'Autorità giudiziaria.

**CASI SPECIFICI: TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA**

(Vedi punto 7 dell'Art. 26 "Casi assicurati", lettera B - Immobili direttamente gestiti)

Per l'opposizione a sanzioni amministrative l'**evento** è inteso come il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine.

**CASI SPECIFICI: LOCAZIONE, DIRITTO DI PROPRIETA' ALTRI DIRITTI REALI**

(Vedi punto 4 dell'Art. 26 "Casi assicurati", lettera B - Immobili direttamente gestiti)

In materia di usucapione, l'**evento** coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

ART. 31 PLURALITA' DI EVENTI

In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.

Più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:

- **sono trattati** e considerati come un **unico sinistro;**
- la data di **avvenimento è quella del primo evento dannoso o della prima violazione.**

ART. 32 PLURALITA' DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera con **un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.** Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ART. 33 AMBITO DI VALIDITA' TERRITORIALE



DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano **a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza**, sulla base di quanto sotto indicato.

I casi assicurati dell'Art. 26 "Casi assicurati" e delle garanzie aggiuntive di cui agli Art. 27 "Lavoro dipendente" e Art. 28 "Immobili locati a terzi", riguardanti:

- delitti colposi, dolosi o contravvenzioni, anche in materia fiscale ed amministrativa;
- danni subiti;
- vertenze contrattuali relative alla vita privata;
- pedone, ciclista e trasportato,

operano nell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

I casi assicurati dell'Art. 26 "Casi assicurati" e delle garanzie aggiuntive di cui agli Art. 27 "Lavoro dipendente" e Art. 28 "Immobili locati a terzi", riguardanti:

- istituti o enti pubblici di assicurazioni;
- collaboratori domestici;
- impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative;
- atti di volontaria giurisdizione;
- vertenze contrattuali degli immobili direttamente gestiti;
- locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali;
- impugnazione di delibere assembleari condominiali;
- rapporti di lavoro dipendente;
- azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso;
- recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati;

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Quando i casi assicurati fanno riferimento **all'utilizzo del web e dei social o media network**, le garanzie operano per i sinistri **avvenuti in tutto il mondo, purché l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**



CASI SPECIFICI: IMMOBILI LOCATI A TERZI

(Vedi garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 28 "Immobili locati a terzi", se acquistata)

Le garanzie operano per i soli immobili ubicati in **Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**, fermo restando quanto sopra indicato per il caso assicurato o garanzia specifica oggetto di sinistro.

4 - COSA NON E' ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto riportato in questo capitolo si intende valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese le garanzie aggiuntive acquistabili con aumento di premio.

ART. 34 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI



ESCLUSIONI DI RISCHIO

Sono esclusi i rischi relativi a:

1. **materia di diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**

2. materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto all'Art. 26 "Casi assicurati" - lettera A - Vita privata ai punti 1-2;
3. attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
4. diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
5. fatti dolosi commessi dalle persone assicurate, salvo quanto previsto all'Art. 26 "Casi assicurati" - lettera A - Vita privata al punto 2 e dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 27 "Lavoro dipendente" al punto 2, se acquistata;
6. esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario;
7. prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
8. qualsiasi attività/mansione lavorativa, esercizio della libera professione o dell'attività di impresa, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 27 "Lavoro dipendente", se acquistata.



ESCLUSIONI DI GARANZIA

• SPESE

È escluso il rimborso di:

9. compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
10. compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
11. compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;
12. spese per l'indennità di trasferta;
13. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
14. spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
15. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
16. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
17. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
18. spese non concordate con D.A.S.;
19. in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.

• VERTENZE

Sono escluse le vertenze relative a:

20. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
21. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
22. compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
23. proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
24. fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
25. fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
26. compravendita o permuta di immobili;
27. costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali ed impianti;
28. trasformazione, ristrutturazione degli immobili con o senza ampliamento dei volumi;
29. qualsiasi evento riguardante la gestione di immobili non direttamente gestiti dagli Assicurati, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 28 "Immobili locati a terzi", se acquistata;
30. reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro attività professionale;
31. adesione ad azioni di classe (class action);
32. difesa penale per abuso di minori.

5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. 35 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA - ALTRI LIMITI
ART. 26 CASI ASSICURATI		
A - VITA PRIVATA		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti dolosi		Non previsto
3. Danni subiti		Non previsto
4. Pedone, ciclista o trasportato		Non previsto
5. Vertenze contrattuali della vita privata		Valore in lite pari o superiore a 300 euro
5. Vertenze contrattuali della vita privata in ambito web		Valore in lite pari o superiore a 200 euro
6. Collaboratori domestici		Non previsto
7. Istituti o enti pubblici di assicurazioni		Non previsto
8. Danni causati		Non previsto
9. Opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie		Importo della pari o superiore a 300 euro
10. Atti di volontaria giurisdizione		
B - IMMOBILI DIRETTAMENTE GESTITI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti dolosi		Non previsto
3. Danni subiti		Non previsto
4. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali		Non previsto
5. Vertenze contrattuali degli immobili direttamente gestiti		Valore in lite pari o superiore a 300 euro
6. Impugnazione di delibere assembleari condominiali	5.000 euro per sinistro nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Non previsto
7. Opposizione a sanzioni amministrative in materia di sicurezza	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Importo della sanzione pari o superiore a 300 euro
ART. 27 (Garanzia aggiuntiva) LAVORO DIPENDENTE		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti dolosi		Non previsto
3. Danni subiti		Non previsto
4. Rapporti di lavoro dipendente		Non previsto
5. Istituti o enti pubblici di assicurazioni		Non previsto
6. Danni subiti		Non previsto
ART. 28 (Garanzia aggiuntiva) IMMOBILI LOCATI A TERZI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Danni subiti		Non previsto
3. Azioni di sfratto	5.000 euro per sinistro nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Franchigia 200 euro
4. Canoni non riscossi	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza. Massimo 2 sinistri stragiudiziali per anno assicurativo per ogni immobile assicurato	Non previsto

SEZIONE AZIENDE E PROFESSIONISTI - FORMULA BASE

LA TUTELA LEGALE

In questa sezione vengono indicate le soluzioni per la protezione dei propri interessi nelle controversie legali che possono insorgere nell'ambito di un'attività di impresa o professionale (formula Base).

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. 36 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possano essere pretese nei confronti della controparte, che servano agli Assicurati, così come definiti al successivo Art. 37 "Assicurati", per la difesa dei propri interessi, nell'ambito del rischio indicato in polizza e nei casi indicati al successivo Art. 38 "Casi assicurati".

SI GARANTISCONO:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia **solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da D.A.S.;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese legali per l'intervento di **un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

Il Contraente è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto dalla scheda tecnica di polizza e/o da ciascun caso assicurato, le garanzie si intendono prestate con il seguente limite:

Limiti	Massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza.
--------	--

ART. 37 ASSICURATI

A seconda della forma societaria con la quale l'attività indicata in polizza viene esercita, per Assicurati devono intendersi:

Per le società di persone:

- il Contraente;
- i soci;
- i soci lavoratori;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;
- i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività.

Per le società di capitali:

- il Contraente;
- il legale rappresentante anche in qualità di amministratore;
- i soci;
- i soci lavoratori;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.

Per le ditte individuali e le imprese familiari:

- il Contraente;
- il titolare;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;
- i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività.

Per i liberi professionisti e per gli studi associati:

- il libero professionista o lo studio associato contraente;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo, disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;

Per le società tra professionisti in forma di società di persone:

- il Contraente;
- i soci liberi professionisti;
- i soci lavoratori oppure i soci di prestazioni tecniche;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.

Per le società tra professionisti in forma di società di capitali:

- il Contraente;
- il legale rappresentante anche in qualità di amministratore;
- i soci liberi professionisti;
- i soci lavoratori oppure i soci di prestazioni tecniche;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo, disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.

**NOTA BENE:**

Il numero degli Assicurati deve corrispondere alla totalità dei soggetti, che ricoprendo il relativo ruolo, partecipano all'attività di impresa o professionale indicata in polizza.

Qualora i soggetti Assicurati non siano indicati sulla scheda di polizza, in caso di sinistro, ai fini della verifica della copertura assicurativa, si farà riferimento ai registri e gli elenchi nominativi della Contraente.

Nel caso di società tra professionisti, non sono considerati Assicurati i soci investitori.

Qualunque sia la forma in cui l'attività venga svolta, nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

ART. 38 CASI ASSICURATI

La Società assicura le spese di cui all'Art. 36 "Oggetto della garanzia", sostenute dagli Assicurati a seguito di eventi insorti nell'ambito dell'attività d'impresa o professionale assicurata e indicata in polizza.

Le garanzie operano anche in relazione:

- all'utilizzo del web e dei social o media network;
- all'immobile adibito a sede legale dell'attività stessa.

**NOTA BENE:**

Qualora l'attività indicata in polizza sia di tipo professionale, ai fini dell'operatività delle garanzie della presente sezione, il Contraente / Assicurato deve risultare iscritto al relativo ordine professionale.

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

2. Delitti dolosi

Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi anche in materia fiscale ed amministrativa. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati **ma opera solo nei seguenti casi:**

- l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;**
- il reato è derubricato da doloso a colposo;**
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.**



D.A.S. può anticipare le spese fino ad un massimo di 5.000 euro, in attesa della conclusione del procedimento. Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad D.A.S. tutte le spese anticipate da D.A.S.. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

3. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese previste in polizza necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

4. Fornitori

Vertenze contrattuali con i fornitori. Qualora la vertenza sia relativa all'ambito web sono garantite anche le

spese previste in polizza nelle seguenti ipotesi:

- a) relativamente agli acquisti effettuati nello svolgimento dell'attività su portali di e-commerce (commercio elettronico);
- b) con il fornitore del servizio di connessione internet;
- c) con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata;
- d) con il fornitore del servizio di gestione del sito o dei siti web;
- e) con il soggetto che ha registrato il dominio o i domini web.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente ed è prestata con il seguente limite:**

Limiti	Valore in lite maggiore o uguale a 200 euro
--------	---

5. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative all'immobile della sede legale dell'attività indicata in polizza. In materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, sempreché la richiesta sia avvenuta durante l'esistenza del contratto. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

6. Rapporti di Lavoro

Vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

7. Istituti o enti pubblici di assicurazioni

Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS - INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale del Contraente. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

8. Pacchetto Sicurezza

- a. In materia di **tutela della salute** e della **sicurezza nei luoghi di lavoro**, compresa la committenza dei lavori, in materia di **sicurezza alimentare** e in materia di **tutela dell'ambiente** sono coperte le spese previste in polizza nelle seguenti ipotesi:
 - in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
 - per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.
- b. In materia di **protezione dei dati personali** sono coperte le spese previste in polizza nelle seguenti ipotesi:
 - In procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
 - in procedimenti penali per delitti dolosi, **se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;**
 - per resistere a **secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato;
 - per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non;
 - per i reclami all'autorità competente.
- c. In materia di **responsabilità amministrativa delle società e degli enti** sono coperte le spese previste in polizza sostenute:
 - dal Contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non;
 - dai soggetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2001, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal d.lgs. 231/2001. Per i delitti dolosi sono in copertura le spese sostenute **se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Non sono coperte le spese sostenute nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

**NOTA BENE:**

In tutte le materie previste dal presente "Pacchetto Sicurezza", le garanzie operano anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

Nelle materie previste dai punti a. e b. e per quanto previsto al secondo comma del punto c., le garanzie operano anche per le spese sostenute da soggetti diversi da quelli Assicurati, **purché le attività siano svolte su incarico del Contraente.**

Per tutti i casi di impugnazioni di sanzioni pecuniarie di cui ai punti a. b. c. le garanzie sono prestate con il seguente limite:

Limite	Importo della sanzione pari o superiore a 250 euro
--------	--

2 - GARANZIA AGGIUNTIVA ACQUISTABILE CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare la seguente garanzia aggiuntiva.

Questa garanzia si intende operante se indicata la sua operatività nella scheda tecnica di polizza.

ART. 39 RETROATTIVITA'

Per **la difesa in delitti colposi, dolosi e contravvenzioni**, ove prevista nei casi indicati all'Art. 38 "Casi assicurati", le garanzie operano anche per atti, fatti o comportamenti avvenuti:

- **anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, sempreché conosciuti dall'Assicurato dopo questa data;**
- e rientranti nel periodo di tempo indicato sulla scheda di polizza alla voce "Retroattività".

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

**NOTA BENE:**

Se il Contraente ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, **ha l'obbligo di denunciare i sinistri avvenuti prima dell'inizio dell'efficacia della copertura assicurativa anche alla compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.**

La garanzia non opera se il sinistro è coperto da un altro contratto sottoscritto dal Contraente con la Società.

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

Quanto illustrato qui di seguito è valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione premio.

ART. 40 QUANDO SONO IN COPERTURA I SINISTRI

Sono garantiti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art. 41 "Quando avviene il sinistro", verificatisi:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per:**
 - il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato;
 - per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto:**
 - in tutte le restanti ipotesi.

NOTA BENE:

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di Carenza, se previsto, opera soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.

ART. 41 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

REGOLA GENERALE

La data dell'evento, in base alla natura della vertenza, è **intesa:**

- per il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato, **quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a **violare norme di legge o di contratto.**

**CASI SPECIFICI: PACCHETTO SICUREZZA**

(Vedi punto 8 dell'Art. 38 "Casi assicurati")

L'**evento** è inteso come il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine. Fanno eccezione l'omicidio colposo, le lesioni colpose e i delitti dolosi, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.

**CASI SPECIFICI: LOCAZIONE, DIRITTO DI PROPRIETA' ALTRI DIRITTI REALI**

(Vedi punto 5 dell'Art. 38 "Casi assicurati")

In materia di usucapione, l'**evento** coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

ART. 42 PLURALITA' DI EVENTI

In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.

Più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:

- sono trattati e considerati come un **unico sinistro;**
- la data di **avvenimento è quella del primo evento dannoso o della prima violazione.**

ART. 43 PLURALITA' DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera **con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.** Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ART. 44 AMBITO DI VALIDITA' TERRITORIALE



DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano **a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza**, sulla base di quanto sotto indicato.

I casi assicurati dell'Art. 38 "Casi assicurati" riguardanti:

- delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi, anche in materia fiscale o amministrativa e compreso dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata;
- danni subiti;
- vertenze con i fornitori;
- locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali;
- rapporti di lavoro;
- pacchetto sicurezza - danni causati in materia di protezione dei dati personali;

operano nell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

I casi assicurati dell'Art. 38 "Casi assicurati" riguardanti:

- vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni;
- pacchetto sicurezza - accertamento della responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti;
- pacchetto sicurezza - impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative;
- pacchetto sicurezza - reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali.

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Quando i casi assicurati sono relativi **all'utilizzo del web e dei social o media network**, le garanzie operano per i sinistri **avvenuti in tutto il mondo, purché l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

ART. 45 FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, LIQUIDAZIONE, ALIENAZIONE, TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA O MODIFICA DELL'ATTIVITA' INDICATA IN POLIZZA



RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO: CASI

Fallimento:

alla data di dichiarazione del fallimento il contratto si risolve di diritto e la Società e/o D.A.S. è liberata da ogni ulteriore prestazione anche in riferimento ai sinistri già in trattazione.

Concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda, inabilitazione o interdizione del Contraente:

in caso di ammissione alla procedura per questi casi, il contratto si risolve di diritto.

L'eventuale liquidazione dei sinistri già in essere dovrà avvenire in conformità alle normative che regolano le procedure e gli status giuridici di cui sopra.

**OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ**

Dalla risoluzione del contratto stesso consegue l'obbligo della Società al rimborso del premio pagato e non goduto a norma dell'Art. 6 "Premio pagato e non goduto".

ALIENAZIONE, TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA O MODIFICA DELL'ATTIVITÀ:**OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

Il Contraente, in caso di alienazione dell'azienda a titolo oneroso o gratuito, trasformazione dell'azienda o modifica dell'attività indicata in polizza, **deve darne immediata notizia alla Società.**

In caso di **alienazione dell'azienda** i diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, non dichiara alla Società che non intende subentrare nel contratto:

1. entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione;
2. mediante lettera raccomandata.

Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

ART. 46 SOSPENSIONE/RADIAZIONE DALL'ALBO - INABILIAZIONE O INTERDIZIONE

In caso di sospensione dell'Assicurato dall'albo professionale **la garanzia viene sospesa per i casi inforti e denunciati successivamente** dalla data di sospensione dall'albo fino alla cessazione della sospensione stessa. **Il contratto si risolve di diritto in caso di radiazione dall'albo professionale, inabilitazione o interdizione dell'Assicurato e nell'ipotesi di esercizio abusivo della professione.**

Nel caso di risoluzione del contratto, **la Società non sarà tenuta alla garanzia per i sinistri inforti successivamente alla data di risoluzione;** qualora tuttavia la radiazione sia conseguenza di un fatto ricompreso tra i casi assicurati dal presente contratto, la garanzia opera con riferimento alla gestione di tale caso assicurato, fermi gli ulteriori limiti stabiliti contrattualmente.

ART. 47 VARIAZIONE DEL RISCHIO E ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Poiché il premio annuo relativo al rischio assicurato è stato determinato, a seconda della tipologia di attività assicurata, sulla base del parametro tariffario indicato in polizza, ossia:

1. **per le "Aziende":**
 - Settori Industria - Commercio - Servizi: **numero di addetti;**
 - Alberghi e altre attività ricettive turistiche: **numero di posti letto;**
 - Imprese Edili: **fatturato anno precedente;**
2. **per i "Professionisti":**
 - Tutte le Professioni: **fatturato anno precedente;**

e le variazioni intercorse in corso d'anno del parametro tariffario sopra descritto non costituiscono aggravamento o diminuzione del rischio, il Contraente è esonerato dall'obbligo di darne comunicazione alla Società.

**NOTA BENE:**

Qualora invece il **valore del parametro tariffario**, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, **ecceda in aumento la tolleranza del 25% rispetto al valore indicato in polizza**, Il Contraente **entro i 15 giorni successivi a tale scadenza, dovrà darne comunicazione alla Società o all'Agenzia presso la quale la polizza è assegnata** (a mezzo lettera raccomandata A.R. o fax o e-mail). A fronte di tale comunicazione, la Società emetterà formale appendice di variazione del rischio e/o premio, **ed entro i 15 giorni successivi il Contraente sarà tenuto al pagamento dell'eventuale maggior premio pena, in caso di sinistro, dell'applicazione della regola proporzionale secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 Codice Civile.**

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire chiarimenti e la documentazione necessaria.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto riportato in questo capitolo si intende valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese le garanzie aggiuntive acquistabili con aumento di premio.

ART. 48 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

ESCLUSIONI DI RISCHIO

Sono esclusi i rischi relativi a:

1. diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
2. materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto all'art 38 "Casi assicurati" ai punti 1-2-8;
3. attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
4. fatti dolosi commessi dalle persone assicurate, salvo quanto previsto all'Art. 38 "Casi assicurati" ai punti 2- 8.b - 8.c;
5. esercizio della professione o attività medica o infermieristica o di operatore sanitario;
6. diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
7. affitto d'azienda, alla cessione di azienda o di ramo di azienda e ai contratti di leasing immobiliare;
8. contratti di agenzia, rappresentanza o mandato.

ESCLUSIONI DI GARANZIA

• SPESE

È escluso il rimborso di:

9. compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
10. compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
11. compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;
12. spese per l'indennità di trasferta;
13. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
14. spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
15. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
16. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
17. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
18. spese non concordate con D.A.S.;
19. in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

• VERTENZE

Sono escluse le vertenze relative a:

20. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
21. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
22. compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
23. proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
24. fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
25. fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
26. prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
27. compravendita o alla permuta di immobili;
28. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli

- edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell'Edilizia;
29. fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
 30. vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
 31. attività svolta da cooperative di consumo o da associazioni di consumatori;
 32. attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
 33. adesione ad azioni di classe (class action);
 34. difesa penale per abuso di minori.

5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. 49 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA - ALTRI LIMITI
ART. 38 CASI ASSICURATI		
1.Delitti colposi e contravvenzioni	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2.Delitti Dolosi		Non previsto
3.Danni subiti		Non previsto
4.Fornitori		Valore in lite pari o superiore a 200 euro
5.Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali		Non previsto
6.Rapporti di lavoro		Non previsto
7.Istituti o enti pubblici di assicurazioni		Non previsto
8.Pacchetto sicurezza		Non previsto
8.Pacchetto sicurezza - Impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie		Importo pari o superiori a 250 euro
ART. 39 (Garanzia aggiuntiva) RETROATTIVITA'		
Retroattività	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto

SEZIONE AZIENDE E PROFESSIONISTI - FORMULA COMPLETA

LA TUTELA LEGALE

In questa sezione vengono indicate le soluzioni per la protezione dei propri interessi nelle controversie legali che possono insorgere nell'ambito di un'attività di impresa o professionale (formula Completa).

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. 50 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possano essere pretese nei confronti della controparte, che servano agli Assicurati, così come definiti al successivo Art. 51 "Assicurati", per la difesa dei propri interessi, nell'ambito del rischio indicato in polizza e nei casi indicati al successivo Art. 52 "Casi assicurati".

SI GARANTISCONO:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia **solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da D.A.S.;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese legali per l'intervento di **un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

Il Contraente è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto dalla scheda tecnica di polizza e/o da ciascun caso assicurato, le garanzie si intendono prestate con il seguente limite:

Limiti	Massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza.
--------	--

ART. 51 ASSICURATI

A seconda della forma societaria con la quale l'attività indicata in polizza viene esercita, per Assicurati devono intendersi:

Per le società di persone:

- il Contraente;
- i soci;
- i soci lavoratori;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;
- i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività.

Per le società di capitali:

- il Contraente;
- il legale rappresentante anche in qualità di amministratore;
- i soci;
- i soci lavoratori;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.

Per le ditte individuali e le imprese familiari:

- il Contraente;
- il titolare;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;
- i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività.

Per i liberi professionisti e per gli studi associati:

- il libero professionista o lo studio associato contraente;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo, disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;

Per le società tra professionisti in forma di società di persone:

- il Contraente;
- i soci liberi professionisti;
- i soci lavoratori oppure i soci di prestazioni tecniche;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.

Per le società tra professionisti in forma di società di capitali:

- il Contraente;
- il legale rappresentante anche in qualità di amministratore;
- i soci liberi professionisti;
- i soci lavoratori oppure i soci di prestazioni tecniche;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo, disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.

**NOTA BENE:**

Il numero degli Assicurati deve corrispondere alla totalità dei soggetti, che ricoprendo il relativo ruolo, partecipano all'attività di impresa o professionale indicata in polizza.

Qualora i soggetti Assicurati non siano indicati sulla scheda di polizza, in caso di sinistro, ai fini della verifica della copertura assicurativa, si farà riferimento ai registri e gli elenchi nominativi della Contraente.

Nel caso di società tra professionisti, non sono considerati Assicurati i soci investitori.

Qualunque sia la forma in cui l'attività venga svolta, nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

ART. 52 CASI ASSICURATI

La Società assicura le spese di cui all'Art. 50 "Oggetto della garanzia", sostenute dagli Assicurati a seguito di eventi insorti nell'ambito dell'attività d'impresa o professionale assicurata e indicata in polizza.

Le garanzie operano anche in relazione:

- all'utilizzo del web e dei social o media network;
- all'immobile adibito a sede legale dell'attività stessa.

**NOTA BENE:**

Qualora l'attività indicata in polizza sia di tipo professionale, ai fini dell'operatività delle garanzie della presente sezione, il Contraente / Assicurato deve risultare iscritto al relativo ordine professionale.

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

2. Delitti dolosi

Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi anche in materia fiscale ed amministrativa. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati **ma opera solo nei seguenti casi:**

- a. l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
- b. il reato è derubricato da doloso a colposo;
- c. il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.



D.A.S. può anticipare le spese fino ad un massimo di 5.000 euro, in attesa della conclusione del procedimento. Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad D.A.S. tutte le spese anticipate da D.A.S.. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva.

3. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese previste in polizza necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

4. Fornitori

Vertenze contrattuali con i fornitori. Qualora la vertenza sia relativa all'ambito web sono garantite anche le spese previste in polizza nelle seguenti ipotesi:

- a) relativamente agli acquisti effettuati nello svolgimento dell'attività su portali di e-commerce (commercio elettronico);
- b) con il fornitore del servizio di connessione internet;
- c) con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata;
- d) con il fornitore del servizio di gestione del sito o dei siti web;
- e) con il soggetto che ha registrato il dominio o i domini web.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente ed è prestata con il seguente limite:**

Limiti	Valore in lite maggiore o uguale a 200 euro
--------	---

5. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative all'immobile della sede legale dell'attività indicata in polizza. In materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, sempreché la richiesta sia avvenuta durante l'esistenza del contratto. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

6. Rapporti di Lavoro

Vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

7. Istituti o enti pubblici di assicurazioni

Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS - INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale del Contraente. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

8. Pacchetto Sicurezza

- a. In materia di **tutela della salute** e della **sicurezza nei luoghi di lavoro**, compresa la committenza dei lavori, in materia di **sicurezza alimentare** e in materia di **tutela dell'ambiente** sono coperte le spese previste in polizza nelle seguenti ipotesi:
 - in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
 - per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.
- b. In materia di **protezione dei dati personali** sono coperte le spese previste in polizza nelle seguenti ipotesi:
 - In procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
 - in procedimenti penali per delitti dolosi, **se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;**
 - per resistere a **secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato;
 - per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non;
 - per i reclami all'autorità competente.
- c. In materia di **responsabilità amministrativa delle società e degli enti** sono coperte le spese previste in polizza sostenute:
 - dal Contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non;
 - dai soggetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2001, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal d.lgs. 231/2001. Per i delitti dolosi sono in copertura le spese sostenute **se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è**

archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Non sono coperte le spese sostenute nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.



NOTA BENE:

In tutte le materie previste dal presente "Pacchetto Sicurezza", le garanzie operano anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

Nelle materie previste dai punti a. e b. e per quanto previsto al secondo comma del punto c., le garanzie operano anche per le spese sostenute da soggetti diversi da quelli Assicurati, **purché le attività siano svolte su incarico del Contraente.**

Per tutti i casi di impugnazioni di sanzioni pecuniarie di cui ai punti a. b. c. le garanzie sono prestate con il seguente limite:

Limite	Importo della sanzione pari o superiore a 250 euro
--------	--

9. Appalto e subappalto

Vertenze contrattuali relative ad appalto o subappalto commissionati dal Contraente. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

10. Impugnazione di delibere assembleari condominiali

Vertenze per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali della sede legale del Contraente e degli immobili delle altre sedi operative **se assicurati e indicati nella scheda di polizza.**

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

Sono escluse le vertenze relative alle spese condominiali e le vertenze tra condòmini.

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite	5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza
--------	---

11. Spese di resistenza per danni extracontrattuali

Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati.

La garanzia **opera a primo rischio nei seguenti casi:**

- **la polizza di responsabilità civile non opera nel merito**, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista in polizza;
- **la polizza di responsabilità civile non opera** perché non c'è responsabilità dell'Assicurato;

La garanzia opera a secondo rischio nel caso in cui la polizza di responsabilità civile non operi in quanto l'assicuratore di responsabilità civile ha esaurito il massimale per liquidare il danno. In questo caso la garanzia opera per la parte di danno eccedente il massimale.

Sono escluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico. Inoltre, la garanzia non opera se:

- **la polizza di responsabilità civile non esiste;**
- **l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;**
- **il sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.**

12. Vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione

Vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione relative a polizze sottoscritte dal Contraente.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

13. Chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile del Contraente

Redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**



NOTA BENE:

La garanzia non opera se l'assicuratore di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. In questi casi, il Contraente ha l'obbligo di restituire ad D.A.S. tutte le spese anticipate da D.A.S.. D.A.S. richiede all'Assicurato la documentazione probatoria in merito alle circostanze sopra elencate.

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite	1.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza
--------	---

2 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare le seguenti garanzie aggiuntive. Queste garanzie si intendono operanti se indicata la loro operatività nella scheda tecnica di polizza.

ART. 53 RETROATTIVITA'

Sono coperte le spese sostenute:

- per la difesa per delitti colposi o dolosi e contravvenzioni, ove prevista nei casi indicati all'Art. 52 "Casi assicurati";
- nei procedimenti previsti dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 59 "Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto", se è acquistata;

per atti, fatti o comportamenti avvenuti:

- anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, sempreché conosciuti dall'Assicurato dopo questa data;
- e rientranti nel periodo di tempo indicato sulla scheda di polizza alla voce "Retroattività".

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati per la difesa per delitti colposi e contravvenzioni e copre **solo le spese sostenute dal Contraente per i procedimenti di responsabilità amministrativa.**



NOTA BENE:

Se il Contraente ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, ha l'obbligo di denunciare i sinistri avvenuti prima dell'inizio dell'efficacia della copertura assicurativa **anche alla compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.**

La garanzia non opera se il sinistro è coperto da un altro contratto sottoscritto dal Contraente con la Società.

ART. 54 TUTELA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA

Sono garantite le spese per il ricorso avverso le sanzioni amministrative in procedimenti tributari e fiscali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche.

La garanzia **opera solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso.**

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

ART. 55 VERTENZE CON AGENTI O RAPPRESENTANTI

Sono garantite le spese per le vertenze contrattuali con i propri agenti o rappresentanti. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite	10.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza
--------	--

ART. 56 OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sono garantite le spese per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie e non. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente**.

Sono escluse le opposizioni a sanzioni per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

Per l'impugnazione di sanzioni pecuniarie la garanzia è prestata con il seguente limite:

Limite	Importo della sanzione pari o superiore a 1.000 euro
--------	--

ART. 57 VERTENZE CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO DEI CREDITI

Sono garantite le spese per vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti.

Il recupero dei crediti opera per le **prestazioni di beni o di servizi effettuate dopo il periodo di carenza sotto riportato** dalla data di efficacia della copertura assicurativa, sempreché **i crediti siano rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata**.

Le spese previste dalla presente garanzia sono coperte anche nel caso di coesistenza ed operatività di una polizza di responsabilità civile. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente**.

NOTA BENE:

La fase stragiudiziale è gestita da D.A.S. che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

In mancanza di accordo tra le parti, la garanzia **opera anche per la fase giudiziale**, compreso il procedimento di ingiunzione o esecutivo.

La garanzia è prestata nel limite:

- **del massimale per sinistro e del massimale per anno;**
- **per numero di casi stragiudiziali e giudiziali per anno assicurativo;**

indicati in polizza e comunque con le seguenti ulteriori limitazioni:

Limite per la fase giudiziale	Valore in lite maggiore o uguale 500 euro
Carenza	90 giorni

ART. 58 ESTENSIONE TERRITORIALE ALL'EUROPA DEL RECUPERO CREDITI

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 66 "Ambito di validità territoriale", il solo recupero crediti previsto nelle modalità descritte dalla garanzia aggiuntiva, se acquistata, di cui all'Art. 57 "Vertenze con i clienti compreso il recupero dei crediti", viene garantito anche in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera Liechtenstein, Principato di Monaco e Principato di Andorra.

Tale estensione opera purché i crediti non siano in contestazione.

ART. 59 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO

Sono garantite le spese per i procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei Conti, comprese le spese sostenute nella fase preliminare del processo.

Quando le spese sono liquidate in sentenza, **D.A.S. rimborsa solo l'importo stabilito dal giudice.**

D.A.S. non anticipa alcuna somma nel corso del procedimento e rimborsa le spese sostenute nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente**.

ART. 60 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI COMMINATI DALL'ORDINE

Qualora il rischio assicurato indicato in polizza sia "Professionisti", sono garantite le spese per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari davanti al competente organo dell'ordine, collegio professionale o registro professionale al quale l'Assicurato è iscritto. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente**.

ART. 61 SEDI OPERATIVE AGGIUNTIVE

Con la presente garanzia i casi garantiti dall'Art. 52 "Casi assicurati" e quelli previsti dalle garanzie aggiuntive acquistate, già operanti nell'ambito della sede Legale del Contraente, si intendono estesi anche alle ulteriori sedi operative **assicurate e indicate sulla scheda tecnica di polizza**, presso le quali viene esercitata l'attività professionale o di impresa.

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

Quanto illustrato qui di seguito è valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

ART. 62 QUANDO SONO IN COPERTURA I SINISTRI

Sono garantiti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art. 63 "Quando avviene il sinistro", verificatisi:

- a. **dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per:**
 - il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato;
 - per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- b. **dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto:**
 - in tutte le restanti ipotesi.

NOTA BENE:

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di Carenza, se previsto, opera soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.

ART. 63 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

REGOLA GENERALE

La data dell'evento, in base alla natura della vertenza, è **intesa:**

- per il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato, **quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a **violare norme di legge o di contratto.**



CASI SPECIFICI: PACCHETTO SICUREZZA

(Vedi punto 8 dell'Art. 52 "Casi assicurati")

L'**evento** è inteso come il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine. **Fanno eccezione l'omicidio colposo, le lesioni colpose e i delitti dolosi**, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.

→ CASI SPECIFICI: LOCAZIONE, DIRITTO DI PROPRIETA' ALTRI DIRITTI REALI (Vedi punto 5 dell'Art. 52 "Casi assicurati")

In materia di usucapione, l'**evento** coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

→ CASI SPECIFICI: APPALTO E SUBAPPALTO (Vedi punto 9 dell'Art. 52 "Casi assicurati")

Le vertenze in materia di appalto e subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale, pertanto l'**evento** coincide con il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a violare le norme del contratto.

→ CASI SPECIFICI: RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO (Vedi garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 59 "Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto", se acquistata)

La **data dell'evento** coincide con quella dell'inizio di una condotta, o della prima violazione, anche presunta, del contratto o della norma di legge che ha originato il danno erariale.

ART. 64 PLURALITA' DI EVENTI

In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.

Più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:

- sono trattati e considerati come un **unico sinistro**;
- la data di **avvenimento è quella del primo evento dannoso o della prima violazione**.

ART. 65 PLURALITA' DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera **con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate**. Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ART. 66 AMBITO DI VALIDITA' TERRITORIALE

? DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano **a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza**, sulla base di quanto sotto indicato.

I casi assicurati dell'Art. 52 "Casi assicurati" riguardanti:

- delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi, anche in materia fiscale o amministrativa e compreso dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata;
- danni subiti;
- vertenze con i fornitori;
- locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali;
- rapporti di lavoro;
- pacchetto sicurezza - danni causati in materia di protezione dei dati personali;

- appalto o subappalto;
- spese di resistenza per danni extra contrattuali;
- chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile;

operano nell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

I casi assicurati dell'Art. 52 "Casi assicurati" riguardanti:

- vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni;
- pacchetto sicurezza - accertamento della responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti;
- pacchetto sicurezza - impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative;
- pacchetto sicurezza - reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali;
- impugnazione di delibere assembleari condominiali;
- vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione;

e le prestazioni delle garanzie aggiuntive di cui agli articoli:

- 54 "Tutela in materia fiscale e tributaria";
- 56 "Opposizione a sanzioni amministrative";
- 59 "Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto";
- 57 "Vertenze con i clienti compreso il recupero crediti";
- 55 "Vertenze con agenti e rappresentanti";
- 60 "Provvedimenti disciplinari comminati dall'ordine";

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Quando i casi assicurati sono relativi **all'utilizzo del web e dei social o media network**, le garanzie operano per i sinistri **avvenuti in tutto il mondo, purché l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**



CASI SPECIFICI: SEDI OPERATIVE AGGIUNTIVE

(Vedi garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 61 "Sedi operative aggiuntive", se acquistata)

Gli immobili delle sedi operative aggiuntive devono essere ubicati in **Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**, fermo restando quanto sopra indicato per il caso assicurato o garanzia specifica oggetto di sinistro.

ART. 67 FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, LIQUIDAZIONE, ALIENAZIONE, TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA O MODIFICA DELL'ATTIVITÀ INDICATA IN POLIZZA - INABILITAZIONE O INTERDIZIONE DEL CONTRAENTE



RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO: CASI

Fallimento:

alla data di dichiarazione del fallimento il contratto si risolve di diritto e la Società e/o D.A.S. è liberata da ogni ulteriore prestazione anche in riferimento ai sinistri già in trattazione.

Concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda, inabilitazione o interdizione del Contraente:

in caso di ammissione alla procedura per questi casi, il contratto si risolve di diritto.

L'eventuale liquidazione dei sinistri già in essere dovrà avvenire in conformità alle normative che regolano le procedure e gli status giuridici di cui sopra.



OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Dalla risoluzione del contratto stesso consegue l'obbligo della Società al rimborso del premio pagato e non goduto a norma dell'Art. 6 "Premio pagato e non goduto".

ALIENAZIONE, TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA O MODIFICA DELL'ATTIVITÀ:**OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

Il Contraente, in caso di alienazione dell'azienda a titolo oneroso o gratuito, trasformazione dell'azienda o modifica dell'attività indicata in polizza, **deve darne immediata notizia alla Società.**

In caso di **alienazione dell'azienda** i diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, non dichiara alla Società che non intende subentrare nel contratto:

1. entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione;
2. mediante lettera raccomandata.

Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

In caso di sospensione dell'Assicurato dall'albo professionale **la garanzia viene sospesa per i casi insorti e denunciati successivamente** dalla data di sospensione dall'albo fino alla cessazione della sospensione stessa. **Il contratto si risolve di diritto in caso di radiazione dall'albo professionale, inabilitazione o interdizione dell'Assicurato e nell'ipotesi di esercizio abusivo della professione.**

Nel caso di risoluzione del contratto, **la Società non sarà tenuta alla garanzia per i sinistri insorti successivamente alla data di risoluzione;** qualora tuttavia la radiazione sia conseguenza di un fatto ricompreso tra i casi assicurati dal presente contratto, la garanzia opera con riferimento alla gestione di tale caso assicurato, fermi gli ulteriori limiti stabiliti contrattualmente.

ART. 68 VARIAZIONE DEL RISCHIO E ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Poiché il premio annuo relativo al rischio assicurato è stato determinato, a seconda della tipologia di attività assicurata, sulla base del parametro tariffario indicato in polizza, ossia:

1. **per le "Aziende":**
 - Settori Industria - Commercio - Servizi: **numero di addetti;**
 - Alberghi e altre attività ricettive turistiche: **numero di posti letto;**
 - Imprese Edili: **fatturato anno precedente;**
2. **per i "Professionisti":**
 - Tutte le Professioni: **fatturato anno precedente;**

e le variazioni intercorse in corso d'anno del parametro tariffario sopra descritto non costituiscono aggravamento o diminuzione del rischio, il Contraente è esonerato dall'obbligo di darne comunicazione alla Società.

**NOTA BENE:**

Qualora invece il **valore del parametro tariffario**, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, **ecceda in aumento la tolleranza del 25% rispetto al valore indicato in polizza**, Il Contraente **entro i 15 giorni successivi a tale scadenza, dovrà darne comunicazione alla Società o all'Agenzia presso la quale la polizza è assegnata** (a mezzo lettera raccomandata A.R. o fax o e-mail). A fronte di tale comunicazione, la Società emetterà formale appendice di variazione del rischio e/o premio, **ed entro i 15 giorni successivi il Contraente sarà tenuto al pagamento dell'eventuale maggior premio pena, in caso di sinistro, dell'applicazione della regola proporzionale secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 Codice Civile.**

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire chiarimenti e la documentazione necessaria.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto riportato in questo capitolo si intende valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese le garanzie aggiuntive acquistabili con aumento di premio.

ART. 69 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

ESCLUSIONI DI RISCHIO

Sono esclusi i rischi relativi a:

1. diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
2. materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto all'art 52 "Casi assicurati" ai punti 1-2-8;
3. attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
4. fatti dolosi commessi dalle persone assicurate, salvo quanto previsto all'Art. 52 "Casi assicurati" ai punti 2- 8.b - 8.c;
5. esercizio della professione o attività medica o infermieristica o di operatore sanitario;
6. diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
7. affitto d'azienda, alla cessione di azienda o di ramo di azienda e ai contratti di leasing immobiliare;
8. contratti di agenzia, rappresentanza o mandato.

ESCLUSIONI DI GARANZIA

• SPESE

È escluso il rimborso di:

9. compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
10. compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
11. compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;
12. spese per l'indennità di trasferta;
13. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
14. spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
15. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
16. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
17. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
18. spese non concordate con D.A.S.;
19. in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

• VERTENZE

Sono escluse le vertenze relative a:

20. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
21. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
22. compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
23. proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
24. fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
25. fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
26. prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 57 "Vertenze con i clienti compreso il recupero crediti", se acquistata;
27. compravendita o alla permuta di immobili;
28. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli

- edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell'Edilizia;
29. fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
 30. vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
 31. attività svolta da cooperative di consumo o da associazioni di consumatori;
 32. attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
 33. adesione ad azioni di classe (class action);
 34. difesa penale per abuso di minori.

5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. 70 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA - ALTRI LIMITI	
ART. 52 CASI ASSICURATI			
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto	
2. Delitti Dolosi		Non previsto	
3. Danni subiti		Non previsto	
4. Fornitori		Valore in lite pari o superiore a 200 euro	
5. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali		Non previsto	
6. Rapporti di lavoro		Non previsto	
7. Istituti o enti pubblici di assicurazioni		Non previsto	
8. Pacchetto sicurezza		Non previsto	
8. Pacchetto sicurezza - Impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie		Importo pari o superiori a 250 euro	
9. Appalto/subappalto		Non previsto	
10. Impugnazione di delibere assembleari condominiali		5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Non previsto
11. Spese di resistenza per danni extracontrattuali		Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
12. Vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione			Non previsto
13. Chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile del Contraente	1.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Non previsto	
ART. 53 (Garanzia aggiuntiva) RETROATTIVITA'			
Retroattività	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto	
ART. 54 (Garanzia aggiuntiva) TUTELA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA			
Tutela in materia fiscale e Tributaria	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto	
ART. 55 (Garanzia aggiuntiva) VERTENZE CON AGENTI E RAPPRESENTANTI			
Vertenze con Agenti e Rappresentanti	10.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Non previsto	
ART. 56 (Garanzia aggiuntiva) OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE			
Sanzioni amministrative pecuniarie	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Importo della sanzione pari o superiore a 1.000 euro	

ART. 57 (Garanzia aggiuntiva) VERTENZE CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI		
Fase stragiudiziale	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con numero massimo di casi per anno indicato in polizza	Non previsto
Fase giudiziale	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con numero massimo di casi per anno indicato in polizza	Valore in lite maggiore o uguale 500 euro
ART. 58 (Garanzia aggiuntiva) ESTENSIONE TERRITORIALE ALL'EUROPA DEL RECUPERO CREDITI		
Fase stragiudiziale	Nei medesimi limiti previsti dalla garanzia aggiuntiva "Vertenze con i clienti compreso il recupero crediti."	Non previsto
Fase giudiziale		Valore in lite maggiore o uguale 500 euro
ART. 59 (Garanzia aggiuntiva) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO		
Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
ART. 60 (Garanzia aggiuntiva) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI COMMINATI DALL'ORDINE		
(valida solo i Professionisti) Provvedimenti disciplinari comminati dall'ordine	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
ART. 61 (Garanzia aggiuntiva) SEDI OPERATIVE AGGIUNTIVE		
Estensione punti 1. - 13. i cui all'art "52 "Casi assicurati" e Garanzie aggiuntive, se acquistate, alle altre sedi operative indicate in polizza	Nei limiti previsto per il singolo caso assicurato / garanzia oggetto di sinistro	Se previsto dal singolo caso assicurato / garanzia oggetto di sinistro Se previsto dal singolo caso assicurato / garanzia oggetto di sinistro

SEZIONE MEDICO

LA TUTELA LEGALE

In questa sezione vengono indicate le soluzioni per la protezione dei propri interessi nelle controversie legali nell'esercizio dell'attività medico-sanitaria, svolta in struttura pubblica o nel settore privato.

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. 71 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possano essere pretese nei confronti della controparte, che servano agli Assicurati, così come definiti al successivo Art. 72 "Assicurati", per la difesa dei propri interessi, nell'ambito del rischio indicato in polizza e nei casi indicati al successivo Art. 73 "Casi assicurati".

SI GARANTISCONO:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia **solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da D.A.S.;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese legali per l'intervento di **un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

Il Contraente è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto dalla scheda tecnica di polizza e/o da ciascun caso assicurato, le garanzie si intendono prestate con il seguente limite:

Limiti	Massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza.
--------	--

ART. 72 ASSICURATI

Ai fini delle garanzie della presente sezione è Assicurato il medico Contraente o l'infermiere o l'operatore sanitario Contraente come dipendente oppure come libero professionista.

Qualora sia acquistata la garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 76 "Dipendenti e familiari" risultano inoltre Assicurati anche:

- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i familiari del medico professionista Contraente che collaborano nell'attività.



NOTA BENE:

Qualora i soggetti Assicurati di cui sopra non siano indicati sulla scheda di polizza, in caso di sinistro, ai fini della verifica della copertura assicurativa, si farà riferimento ai registri e gli elenchi nominativi del Contraente.

Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

ART. 73 CASI ASSICURATI

La Società assicura le spese di cui all'Art. 71 "Oggetto della garanzia", sostenute dall'Assicurato a seguito di eventi insorti nell'esercizio dell'attività medica o di operatore sanitario indicata in polizza.

Le garanzie operano anche in relazione all'utilizzo del web e dei social o media network **purché tale utilizzo sia funzionale all'attività stessa.**



NOTA BENE:

Qualora l'attività indicata in polizza sia di tipo professionale, ai fini dell'operatività delle garanzie della presente sezione, il Contraente / Assicurato deve risultare iscritto al relativo ordine professionale.

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.

2. Delitti dolosi

Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi anche in materia fiscale ed amministrativa.

a garanzia **opera solo nei seguenti casi:**

- a. l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
- b. il reato è derubricato da doloso a colposo;
- c. il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.



D.A.S. rimborsa le spese sostenute dagli Assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad D.A.S. tutte le spese da essa anticipate.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva.

3. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese previste in polizza necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

4. Pacchetto Sicurezza

- a. In materia di **tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, compresa la committenza dei lavori, e in materia di **tutela dell'ambiente** sono coperte le spese previste in polizza sostenute:
- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
 - per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.
- b. In materia di **protezione dei dati personali** sono coperte le spese previste in polizza sostenute:
- In procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
 - in procedimenti penali per delitti dolosi, **se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;**
 - per resistere a **secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato;
 - per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non;
 - per i reclami all'autorità competente.



NOTA BENE:

In tutte le materie previste dal presente "Pacchetto Sicurezza", le garanzie operano anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente. Nelle materie previste dai punti a. e b., le garanzie operano anche per le spese sostenute da soggetti diversi da quelli Assicurati, **purché le attività siano svolte su incarico del Contraente.**

Per tutti i casi di impugnazioni di sanzioni pecuniarie di cui ai punti a. e b. le garanzie sono prestate con il seguente limite:

Limiti	Importo della sanzione pari o superiore a 250 euro
--------	--

5. Istituti o enti pubblici di assicurazioni

Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS - INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale **del solo Contraente.**

6. Danni causati

Resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da clienti o da terzi nei confronti dell'Assicurato, per fatti illeciti o inadempimenti contrattuali di quest'ultimo.

La prestazione opera in deroga alla previsione per cui la Società non si assume il pagamento delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

L'operatività della presente garanzia **è comunque subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro.**

La prestazione opera a **primo rischio** qualora l'assicurazione di Responsabilità civile:

- non sia operativa nel merito;
- non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura in quanto espressamente esclusa;
- perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza.



La prestazione opera invece a **secondo rischio, dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile** per spese di resistenza e soccombenza.

La prestazione non opera nei seguenti casi:

- **l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;**
- **il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione;**
- **la polizza di Responsabilità civile non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il premio**

- o l'adeguamento del premio o perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato;
- per le spese legali e/o peritali per l'accertamento tecnico preventivo;
- per le spese relative al recupero dei crediti;
- se il danno è causato tramite il web.

La prestazione viene garantita con il seguente limite:

Limiti	Massimo 1 sinistro per ciascun anno assicurativo
--------	--

7. Rapporti di lavoro dipendente/rapporti di collaborazione

Vertenze di lavoro dipendente o vertenze individuali relative a rapporti di collaborazione con strutture private o con enti del servizio sanitario nazionale. Sono comprese le vertenze di lavoro che sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (TAR e consiglio di stato) per il Contraente dipendente.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente**.

8. Provvedimenti disciplinari

Impugnazione dei provvedimenti disciplinari davanti al competente organo dell'ordine, collegio professionale o registro professionale.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente**.

9. Chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile o dei fornitori del Contraente

Redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente**.



NOTA BENE:

La garanzia non opera se l'assicuratore di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione.

In questi casi, il Contraente ha l'obbligo di restituire tutte le spese anticipate da D.A.S..

D.A.S. richiede all'Assicurato la documentazione probatoria in merito alle circostanze sopra elencate.

La garanzia opera con il seguente limite:

Limiti	1.000 euro per sinistro nel limite del massimale per anno indicato in polizza
--------	---

10. Vertenze contrattuali con le Compagnie di assicurazione

Vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione relative alle polizze assicurative sottoscritte dal Contraente. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente**.

2 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare le seguenti garanzie aggiuntive che si intendono operanti se indicata la loro operatività nella scheda di polizza.

ART. 74 RETROATTIVITA'

Le spese sostenute:

- **per la difesa per delitti colposi o dolosi e contravvenzioni**, ove prevista nei casi indicati all'Art. 73 "Casi assicurati";
- nei procedimenti previsti dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 78 "**Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto**", se è acquistata;

sono in copertura per atti, fatti o comportamenti avvenuti:

- anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, **sempreché conosciuti dall'Assicurato dopo questa data;**
- e rientranti **nel periodo di tempo indicato sulla scheda di polizza** alla voce "Retroattività".

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati per la difesa per delitti colposi e contravvenzioni e copre **solo le spese sostenute dal Contraente per i procedimenti di responsabilità amministrativa.**



NOTA BENE:

Se il Contraente ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, **ha l'obbligo di denunciare i sinistri avvenuti prima dell'inizio dell'efficacia della copertura assicurativa anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.**

La garanzia non opera se il sinistro è coperto da un altro contratto sottoscritto dal Contraente con la Società.

ART. 75 STUDIO MEDICO

La presente garanzia opera per i sinistri relativi alla gestione dello studio medico presso il quale l'Assicurato svolge la propria attività, compreso l'impiego di apparecchi diagnostici e terapeutici in genere.

Sono compresi anche i sinistri relativi all'immobile che ospita lo studio medico.

Sono coperte le spese sostenute nei seguenti casi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni anche in materia fiscale ed amministrativa. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

2. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

3. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative all'immobile che ospita lo studio medico. In materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, sempreché la richiesta sia avvenuta durante l'esistenza del contratto. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

4. Fornitori

Vertenze contrattuali con i fornitori. La garanzia opera anche nell'ambito web per le seguenti spese previste in polizza:

- a. relative agli acquisti effettuati nello svolgimento dell'attività su portali di e-commerce (commercio elettronico);
- b. con il fornitore del servizio di connessione internet;
- c. con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata;
- d. con il fornitore del servizio di gestione del sito o dei siti web;
- e. con il soggetto che ha registrato il dominio o i domini web.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente ed opera con il seguente limite:**

Limiti	Valore in lite maggiore o uguale a 200 euro
--------	---

ART. 76 DIPENDENTI E FAMILIARI

La presente garanzia è operante per i sinistri che coinvolgono i dipendenti ed i familiari del Contraente che collaborano nell'attività professionale medica o di operatore sanitario indicata in polizza.

La garanzia opera a condizione che i dipendenti e/o famigliari del Contrente non esercitino a loro volta la professione medica.

Sono coperte le spese sostenute nei seguenti casi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale ed amministrativa.

2. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

3. Vertenze di lavoro

Vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente.

4. Pacchetto Sicurezza

a. In materia di **tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, compresa la committenza dei lavori, sono coperte le spese previste in polizza sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.

b. In materia di **protezione dei dati personali** sono coperte le spese previste in polizza sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- in procedimenti penali per delitti dolosi, **se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;**
- per resistere a **secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non;
- per i reclami all'autorità competente.

NOTA BENE:

In tutte le materie previste dal presente "Pacchetto Sicurezza", le garanzie operano anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

Nella materia prevista dal punto a. le garanzie operano per le spese sostenute dai soggetti Assicurati, e anche da soggetti non Assicurati **purché le attività siano svolte su incarico del Contraente.**

Nella materia prevista dal punto b. le garanzie operano per le spese sostenute dai soli soggetti Assicurati, **purché le attività siano svolte su incarico del Contraente.**

Per tutti i casi di impugnazioni di sanzioni pecuniarie di cui ai punti a. e b. le garanzie sono prestate con il seguente limite:

Limiti	Importo della sanzione pari o superiore a 250 euro
--------	--

ART. 77 RECUPERO CREDITI

Sono garantite le spese per il recupero di crediti non riscossi relativi a prestazioni di natura medica o sanitaria effettuate dal Contraente.

Il recupero dei crediti opera per le **prestazioni di beni o di servizi effettuate dopo il periodo di carenza sotto riportato** dalla data di efficacia della copertura assicurativa, sempreché **i crediti siano rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.**

Le spese previste dalla presente garanzia sono coperte anche nel caso di coesistenza ed operatività di una polizza di responsabilità civile. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

La fase stragiudiziale è gestita da D.A.S. che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

In mancanza di accordo tra le parti la garanzia opera anche per la fase giudiziale, compreso il procedimento di ingiunzione o esecutivo.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti:

Limite sinistri	Massimo 2 casi stragiudiziali e giudiziali per anno assicurativo nel limite del massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza
Limite per la fase giudiziale	Valore in lite maggiore o uguale 500 euro
Carenza	90 giorni

ART. 78 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO

Sono garantite le spese per i procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei Conti, comprese le spese sostenute nella fase preliminare del processo.

Quando le spese sono liquidate in sentenza, **D.A.S. rimborsa solo l'importo stabilito dal giudice.**

D.A.S. non anticipa alcuna somma nel corso del procedimento e rimborsa le spese sostenute nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

Quanto illustrato qui di seguito è valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

ART. 79 QUANDO SONO IN COPERTURA I SINISTRI

Sono garantiti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art. 80 "Quando avviene il sinistro", verificatisi:

- a. **dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per:**
 - il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato;
 - per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- b. **dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto:**
 - in tutte le restanti ipotesi.

NOTA BENE:

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di Carenza, se previsto, opera soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.

ART. 80 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

REGOLA GENERALE

La data dell'evento, in base alla natura della vertenza, è **intesa:**

- per il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato, **quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a **violare norme di legge o di contratto.**

**CASI SPECIFICI: PACCHETTO SICUREZZA**
(Vedi punto 4 dell'Art. 73 "Casi assicurati")

L'**evento** è inteso come il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine. Fanno eccezione l'omicidio colposo, le lesioni colpose e i delitti dolosi, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.

**CASI SPECIFICI: LOCAZIONE, DIRITTO DI PROPRIETA' ALTRI DIRITTI REALI**
(Vedi punto 3 della garanzia aggiuntiva di cui all'Art.75 "Studio medico", se acquistata)

In materia di usucapione, l'**evento** coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

**CASI SPECIFICI: RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO**
(Vedi garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 78 "Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto", se acquistata)

La **data dell'evento** coincide con quella dell'inizio di una condotta, o della prima violazione, anche presunta, del contratto o della norma di legge che ha originato il danno erariale.

ART. 81 SOSPENSIONE/RADIAZIONE DALL'ALBO - INABILITAZIONE O INTERDIZIONE

In caso di sospensione dell'Assicurato dall'albo professionale **la garanzia viene sospesa per i casi insorti e denunciati successivamente** dalla data di sospensione dall'albo fino alla cessazione della sospensione stessa. **Il contratto si risolve di diritto in caso di radiazione dall'albo professionale, inabilitazione o interdizione dell'Assicurato.**

Nel caso di risoluzione del contratto, la Società non sarà tenuta alla garanzia per i sinistri insorti successivamente alla data di risoluzione; qualora tuttavia la radiazione sia conseguenza di un fatto ricompreso tra i casi assicurati dal presente contratto, la garanzia opera con riferimento alla gestione di tale caso assicurato, fermi gli ulteriori limiti stabiliti contrattualmente.

ART. 82 PLURALITÀ DI EVENTI

In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.

Più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:

- sono trattati e considerati come un unico sinistro;
- la data di **avvenimento è quella del primo evento dannoso o della prima violazione.**

ART. 83 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera **con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.** Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ART. 84 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE**DOVE OPERANO LE GARANZIE**

Le garanzie operano **a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza,** sulla base di quanto sotto indicato.

I casi assicurati dell'Art. 73 "Casi assicurati" riguardanti:

- delitti colposi, dolosi, o contravvenzioni, anche in materia fiscale ed amministrativa e compreso il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata;
- danni subiti;
- danni causati;
- pacchetto sicurezza - danni causati in materia di protezione dei dati personali;
- danni causati della garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 75 "Studio medico", se acquistata,

operano nell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

I casi assicurati dell'Art. 73 "Casi assicurati" riguardanti:

- provvedimenti disciplinari;
- vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni;
- rapporti di lavoro dipendente / rapporti di collaborazione;
- chiamata in causa dell'assicurazione di responsabilità civile o dei fornitori;
- vertenze contrattuali con compagnie di assicurazione;
- pacchetto sicurezza - impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative;
- pacchetto sicurezza - reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali;

I casi assicurati della garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 75 "Studio medico", se acquistata:

- **vertenze con i fornitori;**
- **vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali;**

I casi assicurati della garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 76 "Dipendenti e familiari", se acquistata:

- **vertenze individuali di lavoro;**

e le prestazioni delle garanzie aggiuntive di cui agli articoli:

- 77 "Recupero crediti";
- 78 "Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto";

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Quando i casi assicurati sono relativi **all'utilizzo del web e dei social o media network**, le garanzie operano per i sinistri **avvenuti in tutto il mondo, purché l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto riportato in questo capitolo si intende valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

ART. 85 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

ESCLUSIONI DI RISCHIO

Sono esclusi i rischi relativi a:

1. **materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto all'Art. 73 "Casi assicurati" ai punti 1-2-4;**
2. **attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;**
3. **fatti dolosi commessi dalle persone assicurate, salvo quanto previsto all'Art. 73 "Casi assicurati" al punto 2 e della garanzia aggiuntiva di all'Art. 76 "Dipendenti e familiari" punto 4.b, se acquistata;**
4. **diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust.**

**ESCLUSIONI DI GARANZIA****• SPESE**

È escluso il rimborso di:

5. compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
6. compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
7. compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;
8. spese per l'indennità di trasferta;
9. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
10. spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
11. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
12. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
13. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
14. spese non concordate con D.A.S.;
15. in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.

• VERTENZE

Sono escluse le vertenze relative a:

16. esercizio abusivo della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario;
17. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
18. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
19. proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
20. fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
21. prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività, salvo quanto previsto all'Art. 73 "Casi assicurati", al punto 6 e dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 77 "Recupero crediti", se acquistata;
22. compravendita o alla permuta di immobili;
23. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
24. affitto d'azienda, alla cessione di azienda o di ramo di azienda e ai contratti di leasing immobiliare;
25. fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
26. vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
27. attività svolta da cooperative di consumo o da associazioni di consumatori;
28. contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
29. adesione ad azioni di classe (class action);
30. difesa penale per abuso di minori.

5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. 86 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA - ALTRI LIMITI
ART. 73 CASI ASSICURATI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti Dolosi		Non previsto
3. Danni subiti		Non previsto
4. Pacchetto sicurezza		Non previsto
4. Pacchetto sicurezza - Impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie		Importo pari o superiore a 250 euro
5. Istituti o enti previdenziali pubblici di assicurazioni		Non previsto
6. Danni causati	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Massimo 1 sinistro per anno assicurativo	Non previsto
7. Rapporti di lavoro dipendente / rapporti di collaborazione	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
8. Provvedimenti disciplinari		Non previsto
9. chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile e dei fornitori	1.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Non previsto
10. Vertenze contrattuali con compagnie di assicurazione	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
ART. 74 (Garanzia aggiuntiva) RETROATTIVITA'		
Retroattività	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
ART. 75 (Garanzia aggiuntiva) STUDIO MEDICO		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Danni subiti		Non previsto
3. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali		Non previsto
4. Fornitori		Valore in lite maggiore o uguale a 200 euro
ART. 76 (Garanzia aggiuntiva) DIPENDENTI E FAMILIARI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Danni subiti		Non previsto
3. Vertenze di lavoro		Non previsto
4. Pacchetto sicurezza		Non previsto
4. Pacchetto sicurezza - Impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie		Importo pari o superiore a 250 euro
ART. 77 (Garanzia aggiuntiva) RECUPERO CREDITI		
Recupero crediti fase stragiudiziale	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con un massimo di 2 sinistri giudiziali e stragiudiziali per anno assicurativo.	Non previsto
Recupero crediti fase giudiziale		Importo pari o superiori a 500 euro
ART. 78 (Garanzia aggiuntiva) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO		
Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto

SEZIONE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DI VOLONTARIATO

LA TUTELA LEGALE

In questa sezione vengono indicate le soluzioni per la protezione dei propri interessi nelle controversie legali relative alle attività risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto dell'associazione.

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. 87 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possano essere pretese nei confronti della controparte, che servano agli Assicurati, così come definiti al successivo Art. 88 "Assicurati" per la difesa dei propri interessi nei casi indicati al successivo Art. 89 "Casi assicurati".

SI GARANTISCONO:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia **solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da D.A.S.;
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese legali per l'intervento **di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

Il Contraente è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto dalla scheda tecnica di polizza e/o da ciascun caso assicurato, le garanzie si intendono prestate con il seguente limite:

Limite	Massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza
--------	---

ART. 88 ASSICURATI

Sulla base del rischio assicurato ed indicato in polizza per Assicurati si intendono:

PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

- l'Associazione sportiva dilettantistica Contraente;
- i membri del consiglio direttivo della Contraente;
- gli allenatori / istruttori;
- i collaboratori;
- i dipendenti.

PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

- l'Associazione di persone Contraente;
- i membri del consiglio direttivo della Contraente;
- i volontari, anche occasionali;
- i collaboratori;
- i dipendenti.

NOTA BENE:

Qualora i soggetti Assicurati di cui sopra non siano indicati nominativamente sulla scheda di polizza, in caso di sinistro, ai fini della verifica della copertura assicurativa, si farà riferimento ai registri e gli elenchi nominativi della Contraente.

Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore dell'associazione contraente.

ART. 89 CASI ASSICURATI

La Società assicura le spese di cui all'Art. 87 "Oggetto della garanzia", sostenute dagli Assicurati per i sinistri relativi all'attività e alle finalità risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto dell'associazione assicurata e indicata nella scheda di polizza.

Sono garantiti i seguenti casi assicurativi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

2. Delitti dolosi

Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati **ma opera solo nei seguenti casi:**

- a. **l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;**
- b. **il reato è derubricato da doloso a colposo;**
- c. **il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;**

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

D.A.S. può anticipare le spese fino ad un massimo di 5.000 euro, in attesa della conclusione del procedimento. Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad D.A.S. tutte le spese anticipate da D.A.S.. L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva.

3. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

4. Pacchetto sicurezza

a. In **materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, compresa la committenza dei lavori, in **materia di sicurezza alimentare** e in **materia di tutela dell'ambiente** sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.

b. In **materia di protezione dei dati personali** sono coperte le spese previste in polizza sostenute:

- In procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- in procedimenti penali per delitti dolosi, **se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;**
- per resistere a **secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non;
- per i reclami all'autorità competente.

c. In **materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti** sono coperte le spese previste in polizza sostenute:

- dal Contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non;
- dai soggetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2001, anche se dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal d.lgs. 231/2001. Per i delitti dolosi sono coperte le spese sostenute **se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Non sono coperte le spese sostenute nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**



NOTA BENE:

In tutte le materie previste dal presente "Pacchetto Sicurezza", le garanzie operano anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

Nelle materie previste dai punti a. e b. e per quanto previsto al secondo comma del punto c., le garanzie operano anche per le spese sostenute da soggetti diversi da quelli Assicurati, **purché le attività siano svolte su incarico del Contraente.**

Per tutti i casi di impugnazioni di sanzioni pecuniarie di cui ai punti a. b. c. le garanzie sono prestate con il seguente limite:

Limite	Importo della sanzione pari o superiore a 250 euro
--------	--

5. Spese di resistenza per danni extra contrattuali

Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati ed opera a primo rischio nei seguenti casi:

- **la polizza di responsabilità civile non opera nel merito**, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista in polizza;
- **la polizza di responsabilità civile non opera** perché non c'è responsabilità dell'Assicurato.

La garanzia opera a secondo rischio nel caso in cui la polizza di responsabilità civile non operi in quanto l'assicuratore di responsabilità civile ha esaurito il massimale per liquidare il danno. In questo caso la garanzia opera per la parte di danno eccedente il massimale.

Sono escluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo. La garanzia non opera inoltre se:

- la polizza di responsabilità civile non esiste;
- l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;
- il sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

2 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare le seguenti garanzie aggiuntive che si intendono operanti se indicata la loro operatività nella scheda di polizza.

ART. 90 CONTROVERSIE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sono garantite le spese sostenute per seguenti casi:

1. Cancellazione o mancata iscrizione nel registro delle Associazioni

Impugnazione del provvedimento di cancellazione o di mancata iscrizione nel registro delle associazioni. La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.

2. Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto

Procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei Conti, comprese le spese sostenute nella fase preliminare del processo.

Quando le spese sono liquidate in sentenza, D.A.S. rimborsa **solo l'importo stabilito dal giudice**.

D.A.S. non anticipa alcuna somma nel corso del procedimento e rimborsa le spese sostenute nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente**.

3. Controversie con il Comune

Controversie con il Comune dove ha sede l'Associazione Contraente, per la concessione di contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari in favore dell'Associazione stessa.

La garanzia è prevista solo a favore del Contraente ed è prestata con il seguente limite:

Limite	Massimo 2 sinistri stragiudiziali per anno assicurativo
--------	---

ART. 91 CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Sono in copertura le spese sostenute per:

1. Vertenze con i fornitori

Controversie contrattuali con i fornitori. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente**.

La garanzia opera con la seguente limitazione:

Limite	Valore in lite maggiore o uguale a 200 euro
--------	---

2. Vertenze di lavoro con dipendenti

Vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente.

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, **la garanzia opera a secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente**.

3. Vertenze con Compagnie di assicurazioni

Vertenze contrattuali con le Compagnie di assicurazione relative a polizze sottoscritte dal Contraente.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente**.

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite	Valore in lite maggiore o uguale a 500 euro
--------	---

4. Vertenze contrattuali con i clienti

Vertenze contrattuali con i propri clienti **per la sola fase stragiudiziale**, compreso il recupero dei crediti, anche nel caso di coesistenza ed operatività di una polizza di responsabilità civile.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente**.

Il recupero dei crediti opera per **le prestazioni di beni o di servizi effettuate dopo il periodo di carenza sotto riportato** dalla data di efficacia della copertura assicurativa, sempreché i **crediti siano rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata**.

La fase stragiudiziale è gestita da D.A.S. che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Sono escluse le spese sostenute per l'eventuale fase giudiziale.

Sono escluse le vertenze con gli Associati / Tesserati.

La garanzia opera con le seguenti limitazioni:

Limite	Massimo 2 sinistri stragiudiziali per anno assicurativo
Carenza	90 giorni

ART. 92 IMMOBILI STRUMENTALI

Sono garantite le spese per vertenze relative all'immobile adibito a sede legale della Contraente e agli altri immobili sedi secondarie strumentali all'esercizio dell'attività istituzionale.

La garanzia opera per i seguenti casi:

1. Delitti colposi o contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni anche in materia fiscale ed amministrativa. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

2. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

3. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali. In materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, sempreché la richiesta sia avvenuta durante l'esistenza del contratto.

La garanzia, per tutti i punti sopra indicati, garantisce **solo le spese sostenute dal Contraente**.

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

Valide e applicabili a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

ART. 93 QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

Sono coperti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art. 94 "Quando avviene il sinistro", avvenuti:

- a. **dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per:**
 - il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato;
 - per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- b. **dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto:**
 - in tutte le restanti ipotesi.

NOTA BENE:

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di Carenza, se previsto, opera soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.

ART. 94 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

REGOLA GENERALE

La data dell'evento, in base alla natura della vertenza, è **intesa:**

- per il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato, **quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a **violare norme di legge o di contratto.**

CASI SPECIFICI: PACCHETTO SICUREZZA

(Vedi punto 4 dell'Art. 89 "Casi assicurati")

L'evento è inteso come il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine. **Fanno eccezione l'omicidio colposo, le lesioni colpose e i delitti dolosi**, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.

CASI SPECIFICI: LOCAZIONE, DIRITTO DI PROPRIETA' ALTRI DIRITTI REALI

(Vedi punto 3 della garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 92 "Immobili strumentali", se acquistata)

In materia di usucapione, **l'evento** coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

CASI SPECIFICI: RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO

(Vedi punto 2 della garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 90 "Controversie con la pubblica amministrazione", se acquistata)

La **data dell'evento** coincide con quella dell'inizio di una condotta, o della prima violazione, anche presunta, del contratto o della norma di legge che ha originato il danno erariale.

ART. 95 PLURALITÀ DI EVENTI

In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.

Più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:

- sono trattati e considerati come un unico sinistro;
- la data di **avvenimento è quella del primo evento dannoso o della prima violazione.**

ART. 96 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera **con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.** Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ART. 97 AMBITO DI VALIDITA' TERRITORIALE



DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano a **seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza**, sulla base di quanto sotto indicato.

Le garanzie:

- delitti colposi, dolosi, o contravvenzioni, anche in materia fiscale ed amministrativa e compreso il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività;
- danni causati in materia di protezione dei dati personali;
- danni subiti;
- vertenze con i fornitori;
- locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali;
- rapporti di lavoro;
- spese di resistenza per danni extra contrattuali;

operano nell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le garanzie:

- impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative;
- reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali;
- accertamento della responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti;
- responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto nella garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 90 "Controversie con la pubblica amministrazione", se acquistata;
- vertenze contrattuali con i clienti nella garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 91 "Controversie contrattuali" se acquistata;

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.



CASI SPECIFICI: IMMOBILI STRUMENTALI

(Vedi garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 92 "Immobili strumentali", se acquistata)

Gli immobili della sede Legale e delle sedi operative aggiuntive devono essere ubicati in **Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**, fermo restando quanto sopra indicato per il caso assicurato o garanzia specifica oggetto di sinistro.

ART. 98 VARIAZIONE DEL RISCHIO E ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Poiché il premio annuo relativo al rischio assicurato è stato determinato, a seconda della tipologia di attività assicurata, sulla base dei parametri tariffari:

1. per le Associazioni di Volontariato:

- numero dei membri del Direttivo;
- numero di volontari;
- numero di volontari occasionali;

2. per le Associazioni sportive:

- numero dei membri del direttivo;
- numero di allenatori / istruttori;

e le variazioni intercorse in corso d'anno dei parametri tariffari sopra descritti non costituiscono aggravamento o diminuzione del rischio, il Contraente è esonerato dall'obbligo di darne comunicazione alla Società.

NOTA BENE:

Qualora invece il **valore del parametro tariffario**, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, **ecceda in aumento la tolleranza del 25% rispetto al valore indicato in polizza**, il Contraente **entro i 15 giorni successivi a tale scadenza, dovrà darne comunicazione alla Società o all'Agenzia presso la quale la polizza è assegnata** (a mezzo lettera raccomandata A.R. o fax o e-mail). A fronte di tale comunicazione, la Società emetterà formale appendice di variazione del rischio e/o premio, **ed entro i 15 giorni successivi il Contraente sarà tenuto al pagamento dell'eventuale maggior premio pena, in caso di sinistro, dell'applicazione della regola proporzionale secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 Codice Civile.**

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire chiarimenti e la documentazione necessaria.

4 - COSA NON E' ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto di seguito illustrato si intende applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

ART. 99 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

ESCLUSIONI DI RISCHIO

Sono esclusi i rischi relativi a:

1. successioni o donazioni;
2. materia fiscale o amministrativa salvo quanto previsto all'Art. 89 "Casi assicurati" punti 1-2, e dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 92 "Immobili strumentali" punto 1, se acquistata;
3. diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust;
4. fatti dolosi commessi dagli Assicurati, salvo quanto previsto all'Art. 89 "Casi assicurati" punto 2;
5. attività svolta da cooperative di consumo o associazioni di consumatori.

ESCLUSIONI DI GARANZIA

- SPESE

È escluso il rimborso di:

6. compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
7. compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;

8. compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;
9. spese per l'indennità di trasferta;
10. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
11. spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
12. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
13. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
14. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
15. spese non concordate con D.A.S.;
16. in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

- **VERTENZE**

Sono escluse le vertenze relative a:

17. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive
18. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
19. fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie;
20. compravendita di quote societarie, vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e l'associazione contraente;
21. proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o di veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
22. fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
23. prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 91 "Controversie contrattuali" punto 4, se acquistata;
24. compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
25. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
26. fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
27. vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
28. contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
29. esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario;
30. adesione ad azioni di classe (class action);
31. difesa penale per abuso di minori.

5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. 100 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
ART. 89 CASI ASSICUATI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti dolosi		Non previsto
3. Danni subiti		Non previsto
4. Pacchetto sicurezza		Non previsto
4. Pacchetto Sicurezza - impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie		Importo della sanzione pari o superiore a 250 euro
5. Spese di resistenza per danni extracontrattuali		Non previsto

ART. 90 (Garanzia aggiuntiva) CONTROVERSIE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
1. Impugnazione del provvedimento di cancellazione o di mancata iscrizione nel registro delle associazioni	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto		Non previsto
3. Controversie con il Comune		Non previsto
ART. 90 (Garanzia aggiuntiva) CONTROVERSIE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
1. Controversie con i fornitori	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Valore in lite maggiore o uguale a 200 euro
2. Controversie di lavoro con dipendenti		Non previsto
3. Vertenze contrattuali con le Compagnie di assicurazione		Valore in lite maggiore o uguale a 500 euro
4. Vertenze contrattuali con i clienti	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con un massimo 2 sinistri stragiudiziali per anno	Non previsto
ART. 92 (Garanzia Aggiuntiva) IMMOBILI STRUMENTALI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Danni subiti		Non previsto
3. Vertenze di locazione, proprietà e diritti reali		Non previsto

SEZIONE QUADRI E DIRIGENTI

LA TUTELA LEGALE

In questa sezione vengono indicate le soluzioni per la protezione dei propri interessi nelle controversie legali relative alle attività svolte nell'esercizio del proprio incarico per conto del Contraente.

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. 101 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possano essere pretese nei confronti della controparte, che servono agli Assicurati, così come definiti al successivo Art. 102 "Assicurati", per la difesa dei propri interessi, nell'ambito del rischio indicato in polizza e nei casi indicati al successivo Art. 103 "Casi assicurati".

SI GARANTISCONO:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo **se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da D.A.S.;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese legali per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

Il Contraente è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto dalla scheda tecnica di polizza e/o da ciascun caso assicurato, le garanzie si intendono prestate con il seguente limite:

Limite	Massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza
--------	---

ART. 102 ASSICURATI

Sono Assicurati:

- il Contraente;
- i dirigenti;

- i quadri;
- i procuratori speciali;
- il responsabile della protezione dei dati, se non dipendente;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, se non dipendente;

esclusivamente in riferimento ad attività svolte nell'esercizio del loro incarico per conto del Contraente, per il ruolo per cui sono stati assicurati e nello svolgimento di mansioni per conto dello stesso.



NOTA BENE:

Il numero degli Assicurati deve corrispondere alla totalità dei soggetti che ricoprono i ruoli sopra indicati su incarico dell'azienda Contraente. L'assicurazione di una parte soltanto di tali soggetti è consentita solo a condizione che i soggetti Assicurati risultino nominativamente indicati in polizza.

Qualora i soggetti Assicurati di cui sopra non siano indicati nominativamente sulla scheda di polizza, in caso di sinistro, ai fini della verifica della copertura assicurativa, si farà riferimento ai registri e agli elenchi nominativi del Contraente.

Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

ART. 103 CASI ASSICURATI

La Società assicura le spese di cui all'Art. 101 "Oggetto della garanzia", sostenute dagli Assicurati a seguito di eventi insorti nell'ambito dell'attività d'impresa e delle mansioni svolte per conto dell'azienda Contraente, compresi i sinistri connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività stessa.

Sono garantiti i seguenti casi assicurativi:

1. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale. Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese previste in polizza necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

2. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni anche in materia fiscale ed amministrativa. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

3. Delitti dolosi

Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi anche in materia fiscale e amministrativa.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati **ma opera solo nei seguenti casi:**

- a) **l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;**
- b) **il reato è derubricato da doloso a colposo;**
- c) **il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.**

La garanzia **non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**



D.A.S. può anticipare le spese fino ad un massimo di 5.000 euro, in attesa della conclusione del procedimento. Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad D.A.S. tutte le spese anticipate da D.A.S.. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva.

4. Spese di resistenza per danni extra contrattuali

Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati.

La garanzia **opera solo a secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

L'operatività della garanzia è **quindi subordinata all'esistenza della polizza di responsabilità civile e al riscontro da parte dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro.**

La garanzia copre **le spese sostenute da tutti gli Assicurati.**

Sono escluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo.

Inoltre, la garanzia non opera nei seguenti casi:

- la polizza di responsabilità civile non esiste o non opera per qualunque motivo;
- l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;
- il sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

5. Chiamata in causa dell'assicuratore della polizza D&O (RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti)

Sono garantite le spese sostenute per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa dell'assicurazione della polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente a favore del patrimonio personale (D&O).

La garanzia **non opera se l'assicuratore** della polizza della polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente a favore del patrimonio personale (D&O) **contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione.**

In questi casi, **l'Assicurato ha l'obbligo di restituire tutte le spese anticipate da D.A.S..**

D.A.S. richiede all'Assicurato la documentazione probatoria in merito alle circostanze sopra elencate.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite	1.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno assicurativo indicato in polizza
--------	--

6. Pacchetto sicurezza

a. **In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, compresa la committenza dei lavori, in **materia di sicurezza alimentare e in materia di tutela dell'ambiente** sono coperte le spese previste in polizza sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.

b. **In materia di protezione dei dati personali** sono coperte le spese previste in polizza sostenute:

- In procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- in procedimenti penali per delitti dolosi, **se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.**
La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- per resistere a **secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non;
- per i reclami all'autorità competente.

c. **In materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti** sono coperte le spese previste in polizza sostenute:

- dal Contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non;
- dai soggetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2001, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal d.lgs. 231/2001. Per i delitti dolosi sono coperte le spese sostenute **se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Non sono coperte le spese sostenute nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

**NOTA BENE:**

In tutte le materie previste dal presente "Pacchetto Sicurezza", le garanzie operano anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

In tutte le materie previste dai punti a. b., **la garanzia copre le spese sostenute dagli Assicurati solo per le attività svolte su incarico del Contraente.**

Per tutti i casi di impugnazioni di sanzioni pecuniarie di cui ai punti a. b. c. le garanzie sono prestate con il seguente limite:

Limite	Importo della sanzione pari o superiore a 250 euro
--------	--

2 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere, corrispondendo un premio maggiore, le seguenti garanzie aggiuntive e verrà indicata la loro operatività sulla scheda di polizza.

ART. 104 OPPOSIZIONI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Impugnazione di sanzioni amministrative non pecuniarie **e pecuniarie.**

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

Sono escluse le opposizioni a sanzioni per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite	Importo della sanzione pari o superiore a 1.000 euro
--------	--

ART. 105 RETROATTIVITA'

Sono coperte le spese sostenute:

- **per la difesa per delitti colposi o dolosi e contravvenzioni**, ove prevista nei casi indicati all'Art. 103 "Casi Assicurati";
- **nei procedimenti** previsti dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 106 "**Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto**", se è acquistata;

per atti, fatti o comportamenti avvenuti:

- **anteriamente** alla data di efficacia della copertura assicurativa, **sempreché conosciuti dall'Assicurato dopo questa data;**
- e rientranti nel periodo di tempo indicato sulla scheda di polizza alla voce "Retroattività".

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati per la difesa per delitti colposi e contravvenzioni e **copre solo le spese sostenute dal Contraente per i procedimenti di responsabilità amministrativa.**

**NOTA BENE:**

Se il Contraente ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, **ha l'obbligo di denunciare i sinistri avvenuti prima dell'inizio dell'efficacia della copertura assicurativa anche alla compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.**

La garanzia non opera se il sinistro è coperto da un altro contratto sottoscritto dal Contraente con la Società.

ART. 106 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO

Sono in copertura le spese sostenute in procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei Conti, comprese le spese sostenute nella fase preliminare del processo.

Quando le spese sono liquidate in sentenza, **D.A.S. rimborsa solo l'importo stabilito dal giudice.**

D.A.S. non anticipa alcuna somma nel corso del procedimento e rimborsa le spese sostenute nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Valide e applicabili a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

ART. 107 QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

Sono coperti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art. 108 "Quando avviene il sinistro", verificatisi:

- a. **dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per:**
 - il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato;
 - per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- b. **dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto:**
 - in tutte le restanti ipotesi.

NOTA BENE:

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di Carenza, se previsto, opera soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.

ART. 108 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

REGOLA GENERALE

La data dell'evento, in base alla natura della vertenza, è **intesa:**

- per il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato, **quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a **violare norme di legge o di contratto.**



CASI SPECIFICI: PACCHETTO SICUREZZA

(Vedi punto 6 dell'Art. 103 "Casi assicurati")

L'evento è inteso come il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine. **Fanno eccezione l'omicidio colposo, le lesioni colpose e i delitti dolosi**, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.



CASI SPECIFICI: RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO

(Vedi garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 106 "Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto", se acquistata)

La **data dell'evento** coincide con quella dell'inizio di una condotta, o della prima violazione, anche presunta, del contratto o della norma di legge che ha originato il danno erariale.

ART. 109 PLURALITÀ DI EVENTI

In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, **per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.** Una o più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:

- sono trattati e considerati come un unico sinistro;
- la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

ART. 110 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera **con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.** Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ART. 111 AMBITO DI VALIDITA' TERRITORIALE



DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie:

- delitti colposi, dolosi o contravvenzioni, anche in materia fiscale ed amministrativa;
- danni causati in materia di protezione dei dati personali;
- danni subiti;
- chiamata in causa dell'assicuratore della polizza D&O (RC degli Amministratori);
- spese di resistenza per danni extra contrattuali;

operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le garanzie:

- impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative;
- reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali;
- accertamento della responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti;
- e la garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 106 "Responsabilità amministrativa, contabile e giudizi di conto";

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Quando i casi assicurati sono relativi **all'utilizzo del web e dei social o media network** le garanzie operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, **solo se l'ufficio giudiziario competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

ART. 112 VARIAZIONE DEL RISCHIO E ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Poiché il premio annuo relativo al rischio assicurato è stato determinato sui parametri tariffari:

- numero Quadri;
- numero Dirigenti;

indicati in polizza e le variazioni intercorse in corso d'anno di tali parametri non costituiscono aggravamento o diminuzione del rischio, il Contraete è esonerato dall'obbligo di darne comunicazione alla Società.



NOTA BENE:

Qualora alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, intervengano **variazioni nel numero dei soggetti Assicurati e in ogni caso quando intervengano variazioni nell'identità e/o nel numero degli Assicurati quando indicati in polizza, il Contraete entro i 15 giorni successivi a tale scadenza, dovrà darne**

comunicazione alla Società o all'Agenzia presso la quale la polizza è assegnata (a mezzo lettera raccomandata A.R. o fax o e-mail). A fronte di tale comunicazione, la Società emetterà formale appendice di variazione del rischio e/o premio, fermi restando i termini e le modalità di pagamento del premio per l'annualità successiva a norma di quanto previsto dall'Art. 2 "Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione".

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire chiarimenti e la documentazione necessaria.

4 - COSA NON E' ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto di seguito illustrato si intende applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

ART. 113 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

ESCLUSIONI DI RISCHIO

Sono esclusi i rischi relativi a:

1. materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto all'Art. 103 "Casi assicurati", punti 2-3 e dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 106 "Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto", se acquistata;
2. attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato;
3. diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
4. fatti dolosi commessi dalle persone assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. 103 "Casi Assicurati" al punto 3 e al punto 6-b comma 2;
5. esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario.

ESCLUSIONI DI GARANZIA

- SPESE

È escluso il rimborso di:

6. compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
7. compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
8. compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;
9. spese per l'indennità di trasferta;
10. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
11. spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
12. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
13. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
14. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
15. spese non concordate con D.A.S.;
16. in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.

- VERTENZE

Sono escluse le vertenze relative a:

17. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
18. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
19. compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
20. circolazione, proprietà e guida di veicoli, di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
21. fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;

- 22. fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- 23. prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- 24. compravendita o alla permuta di immobili;
- 25. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell'Edilizia;
- 26. affitto d'azienda, alla cessione di azienda o di ramo di azienda e ai contratti di leasing immobiliare;
- 27. fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
- 28. attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- 29. vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- 30. attività svolta da cooperative di consumo o da associazioni di consumatori;
- 31. contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- 32. adesione ad azioni di classe (class action);
- 33. difesa penale per abuso di minori.

5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. 114 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
ART. 103 CASI ASSICUATI		
1. Danni subiti	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti colposi e contravvenzioni		Non previsto
3. Delitti dolosi		Non previsto
4. Spese di resistenza per danni extracontrattuali		Non previsto
5. Chiamata in causa dell'assicuratore della polizza D&O	1.000 euro per sinistro nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Non previsto
6. Pacchetto Sicurezza	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
6. Pacchetto Sicurezza - impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie		Importo pari o superiore a 250 euro
ART. 104 (Garanzia aggiuntiva) OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE		
Opposizione alle sanzioni amministrative	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Importo pari o superiore a 1.000 euro
ART. 105 (Garanzia aggiuntiva) RETROATTIVITA'		
Retroattività	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
ART. 106 (Garanzia aggiuntiva) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO		
Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto

SEZIONE AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

LA TUTELA LEGALE

In questa sezione vengono indicate le soluzioni per la protezione dei propri interessi nelle controversie legali relative agli incarichi e alle mansioni svolte per conto del Contraente.

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. 115 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possano essere pretese nei confronti della controparte, che servano agli Assicurati, così come definiti al successivo Art. 116 "Assicurati", per la difesa dei propri interessi, nell'ambito del rischio indicato in polizza e nei casi indicati al successivo Art. 117 "Casi assicurati".

SI GARANTISCONO:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo **se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da D.A.S.;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato
- spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese legali per l'intervento **di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

Il Contraente è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto dalla scheda tecnica di polizza e/o da ciascun caso assicurato, le garanzie si intendono prestate con il seguente limite:

Limite	Massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza.
--------	--

ART. 116 ASSICURATI

Sono Assicurati:

- il Contraente;
- gli amministratori, **diversi dal legale rappresentante;**

- i sindaci;
- i revisori;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza,

esclusivamente in riferimento ad attività svolte nell'esercizio del loro incarico per conto del Contraente, per il ruolo per cui sono stati assicurati e nello svolgimento di mansioni per conto del Contraente.



NOTA BENE:

Il numero degli Assicurati deve corrispondere alla totalità dei soggetti che ricoprono il relativo ruolo su incarico dell'azienda Contraente.

Qualora i soggetti Assicurati di cui sopra non siano indicati nominativamente sulla scheda di polizza, in caso di sinistro, ai fini della verifica della copertura assicurativa, il Contraente ha l'obbligo di consegnare ad D.A.S. la visura camerale, la visura camerale storica o altra documentazione idonea.

Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

ART. 117 CASI ASSICURATI

La Società assicura le spese di cui all'Art. 115 "Oggetto della garanzia", sostenute dagli Assicurati a seguito di eventi insorti nell'ambito dei ruoli, degli incarichi e delle mansioni svolte per conto dell'azienda Contraente, compresi i sinistri connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività stessa.

Sono garantiti i seguenti casi assicurativi:

1. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale. Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese previste in polizza necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

2. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.

La garanzia copre le **spese sostenute da tutti gli Assicurati.**

3. Delitti dolosi

Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati **ma opera solo nei seguenti casi:**

- l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;**
- il reato è derubricato da doloso a colposo;**
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.**

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.



D.A.S. può anticipare le spese fino ad un massimo di 5.000 euro, in attesa della conclusione del procedimento. Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad D.A.S. tutte le spese anticipate da D.A.S.. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva.

4. Spese di resistenza per danni extra contrattuali

Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati.

La garanzia **opera solo a secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

L'operatività della garanzia è **quindi subordinata all'esistenza della polizza di responsabilità civile e al riscontro da parte dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro.**

La garanzia copre le **spese sostenute da tutti gli Assicurati.**

Sono escluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo.



Inoltre, la garanzia non opera nei seguenti casi:

- la polizza di responsabilità civile non esiste, non opera per qualunque motivo;
- l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;
- il sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

5. Chiamata in causa dell'assicuratore della polizza D&O (RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti)

Sono garantite le spese sostenute per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa dell'assicurazione della polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente a favore del patrimonio personale (D&O).

La garanzia **non opera se l'assicuratore della polizza** della polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente a favore del patrimonio personale (D&O) **contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione.**

In questi casi, **l'Assicurato ha l'obbligo di restituire tutte le spese anticipate da D.A.S..**

D.A.S. richiede all'Assicurato la documentazione probatoria in merito alle circostanze sopra elencate.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite	1.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza
--------	---

6. Pacchetto sicurezza

a. In **materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, compresa la committenza dei lavori, in **materia di sicurezza alimentare** e in **materia di tutela dell'ambiente** sono coperte le spese previste in polizza sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.

b. In **materia di protezione dei dati personali** sono coperte le spese previste in polizza sostenute:

- In procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- in procedimenti penali per delitti dolosi, **se l'Assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato, **il reato è derubricato** da doloso a colposo, **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- per resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non;
- per i reclami all'autorità competente.

c. In **materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti** sono coperte le spese previste in polizza sostenute:

- dal Contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non;
- dai soggetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2001, anche se non dipendenti della Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal d.lgs. 231/2001. Per i delitti dolosi sono coperte le spese sostenute **se l'Assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato, **il reato è derubricato** da doloso a colposo, **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Non sono coperte le spese sostenute nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

**NOTA BENE:**

In tutte le materie previste dal presente "Pacchetto Sicurezza", le garanzie operano anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

In tutte le materie previste dai punti a. b., **la garanzia copre le spese sostenute dagli Assicurati solo per le attività svolte su incarico del Contraente.**

Per tutti i casi di impugnazioni di sanzioni pecuniarie di cui ai punti a. b. c. le garanzie sono prestate con il seguente limite:

Limite	Importo della sanzione pari o superiore a 250 euro
--------	--

2 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere, corrispondendo un premio maggiore, le seguenti garanzie aggiuntive e verrà indicata la loro operatività sulla scheda di polizza.

ART. 118 OPPOSIZIONI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sono in copertura le spese sostenute per impugnazione di sanzioni amministrative non pecuniarie e **pecuniarie**. Sono **escluse le opposizioni a sanzioni per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi**. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente**.

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite	Importo della sanzione pari o superiore a 1.000 euro
--------	--

ART. 119 RETROATTIVITÀ

Sono coperte le spese sostenute:

- **per la difesa per delitti colposi o dolosi e contravvenzioni**, ove prevista nei casi indicati all'Art. 117 "Casi Assicurati";
- **nei procedimenti** previsti dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 120 "**Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto**", se è acquistata;

per atti, fatti o comportamenti avvenuti:

- **anteriamente** alla data di efficacia della copertura assicurativa, **sempreché conosciuti dall'Assicurato dopo questa data**;
- e rientranti nel periodo di tempo indicato sulla scheda di polizza alla voce "Retroattività".

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati per la difesa per delitti colposi e contravvenzioni e copre **solo le spese sostenute dal Contraente per i procedimenti di responsabilità amministrativa**.

**NOTA BENE:**

Se il Contraente ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, **ha l'obbligo di denunciare i sinistri avvenuti prima dell'inizio dell'efficacia della copertura assicurativa anche alla compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.**

La garanzia non opera se il sinistro è coperto da un altro contratto sottoscritto dal Contraente con la Società.

ART. 120 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO

Sono in copertura le spese sostenute in procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei Conti, comprese le spese sostenute nella fase preliminare del processo.

Quando le spese sono liquidate in sentenza, **D.A.S. rimborsa solo l'importo stabilito dal giudice.**

D.A.S. non anticipa alcuna somma nel corso del procedimento e rimborsa le spese sostenute nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Valide e applicabili a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

ART. 121 QUANDO SONO IN COPERTURA I SINISTRI

Sono garantiti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art. 122 "Quando avviene il sinistro", verificatisi:

- a. **dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per:**
 - il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato;
 - per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- b. **dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto:**
 - in tutte le restanti ipotesi.

NOTA BENE:

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di Carenza, se previsto, opera soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.

ART. 122 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

REGOLA GENERALE

La data dell'evento, in base alla natura della vertenza, è **intesa:**

- per il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato, **quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a **violare norme di legge o di contratto.**



CASI SPECIFICI: PACCHETTO SICUREZZA

(Vedi punto 6 dell'Art. 117 "Casi assicurati")

L'evento è inteso come il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine. **Fanno eccezione l'omicidio colposo, le lesioni colpose e i delitti dolosi**, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.



CASI SPECIFICI: RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO

(Vedi garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 120 "Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto", se acquistata)

La **data dell'evento** coincide con quella dell'inizio di una condotta, o della prima violazione, anche presunta, del contratto o della norma di legge che ha originato il danno erariale.

ART. 123 PLURALITÀ DI EVENTI

In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.

Più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:

- sono trattati e considerati come un **unico sinistro**;
- la data di **avvenimento è quella del primo evento dannoso o della prima violazione**.

ART. 124 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera **con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate**. Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ART. 125 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE



DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano **a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza**, sulla base di quanto sotto indicato.

Le garanzie:

- delitti colposi, dolosi o contravvenzioni, compreso il dissequestro
- danni causati in materia di protezione dei dati personali
- danni subiti
- chiamata in causa dell'assicuratore della polizza D&O (RC degli Amministratori)
- spese di resistenza per danni extra contrattuali

operano in **Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le garanzie:

- impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative
- reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali
- accertamento della responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti
- e la garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 120 "Responsabilità amministrativa, contabile e giudizi di conto"

operano in **Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Quando i casi assicurati sono relativi **all'utilizzo del web e dei social o media network** le garanzie operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, **solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**.

ART. 126 VARIAZIONE DEL RISCHIO E ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Poiché il premio annuo relativo al rischio assicurato è stato determinato sul parametro tariffario del **numero Amministratori indicato in polizza**, le variazioni intercorse in corso d'anno di tale parametro non costituiscono aggravamento o diminuzione del rischio e il Contrente è esonerato dall'obbligo di darne comunicazione alla Società.



NOTA BENE:

Tuttavia, qualora alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, intervengano **variazioni nel numero dei soggetti Assicurati e in ogni caso quando intervengano variazioni nell'identità e/o nel numero degli**

Assicurati quando indicati in polizza, il Contraente entro i 15 giorni successivi a tale scadenza, dovrà darne comunicazione alla Società o all'Agenzia presso la quale la polizza è assegnata (a mezzo lettera raccomandata A.R. o fax o e-mail). A fronte di tale comunicazione, la Società emetterà formale appendice di variazione del rischio e/o premio, fermi restando i termini e le modalità di pagamento del premio per l'annualità successiva a norma di quanto previsto dall'Art. 2 "Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione".

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire chiarimenti e la documentazione necessaria.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto di seguito illustrato si intende applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

ART. 127 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

ESCLUSIONI DI RISCHIO

Sono esclusi i rischi relativi a:

1. materia fiscale o amministrativa salvo quanto previsto all'Art. 117 "Casi assicurati", punti 2-3 e dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 120 "Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto", se acquistata;
2. fatti dolosi commessi dagli Assicurati, salvo quanto previsto dall'Art. 117 "Casi Assicurati" al punto 3 e al punto 6-b comma 2;
3. diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust;
4. compravendita di quote societarie, vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e l'associazione contraente;
5. esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario;
6. fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie;
7. affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda.

ESCLUSIONI DI GARANZIA

• SPESE

È escluso il rimborso di:

8. compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
9. compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
10. compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;
11. spese per l'indennità di trasferta;
12. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
13. spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
14. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
15. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
16. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
17. spese non concordate con D.A.S.;
18. in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

• VERTENZE

Sono escluse le vertenze relative a:

19. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;

20. danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato;
21. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
22. proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o di veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
23. fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
24. prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
25. compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
26. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
27. fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
28. attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
29. attività svolta da cooperative di consumo o associazioni di consumatori;
30. vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati presso terzi;
31. contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
32. adesione ad azioni di classe (class action);
33. difesa penale per abuso di minori.

5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. 128 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA - ALTRI LIMITI
ART. 117 CASI ASSICURATI		
1.Danni subiti	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2.Delitti colposi e contravvenzioni		Non previsto
3.Delitti Dolosi		Non previsto
4.Spese di resistenza per danni extracontrattuali		Non previsto
5.Chiamata in causa dell'assicuratore della polizza D&O	1.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno in indicato in polizza	Non previsto
6.Pacchetto Sicurezza	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
6.Pacchetto Sicurezza - impugnazione di sanzioni pecuniarie		Importo pari o superiore a 250 euro
ART. 118 (Garanzia aggiuntiva) OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE		
Opposizione alle sanzioni amministrative	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Importo pari o superiore a 1.000 euro
ART. 119 (Garanzia aggiuntiva) RETROATTIVITÀ		
Retroattività	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
ART. 120 (Garanzia aggiuntiva) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO		
Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto

SEZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA BASE

LA TUTELA LEGALE

In questa sezione vengono indicate le soluzioni per la protezione dei propri interessi nelle controversie legali relative alla circolazione di veicoli a motore (formula Base).

1 - COSA È ASSICURATO

ART. 129 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possano essere pretese nei confronti della controparte e che servano agli Assicurati, così come definiti al successivo Art. 130 "Assicurati", per la difesa dei propri interessi nei casi indicati al successivo Art. 131 "Casi assicurati".

SI GARANTISCONO:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo **se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da D.A.S.;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato
- spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese legali per l'intervento **di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

Il Contraente è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto dalla scheda tecnica di polizza e/o da ciascun caso assicurato, le garanzie si intendono prestate con il seguente limite:

Limite	Massimale per sinistro senza limiti per anno indicato in polizza
--------	--

ART. 130 ASSICURATI

In relazione al veicolo indicato sulla scheda di polizza, sono Assicurati:

- il proprietario;
- il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing;
- il conducente autorizzato;
- i trasportati.

Qualora i veicoli non siano indicati sulla scheda di polizza, i soggetti di cui sopra si intendono assicurati quando si trovino alla guida di veicoli **su incarico del Contraente e limitatamente all'esercizio delle relative attività / mansioni istituzionali.**

Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

ART. 131 CASI ASSICURATI

Le garanzie operano per i sinistri relativi alla circolazione stradale del veicolo Assicurato.

Nei seguenti casi assicurativi:

- 1. Il recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi** nei casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D. Lgs 209/2005.
- 2. Il recupero dei danni a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi** nei casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e segg. del D. Lgs 209/2005 esclusivamente dopo l'offerta o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Società ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006.
- 3. Il recupero dei danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato** per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005, ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
- 4. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi a incidente stradale.** L'opzione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita **con il seguente limite:**

Limite	50.000 euro per sinistro senza limite annuo
--------	---

- 5. La difesa penale per delitti dolosi** connessi a incidente stradale, purché gli assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato, o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.), o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono **esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Gli Assicurati hanno **l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**

D.A.S. rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

D.A.S. richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con **sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo. L'assicurato ha in ogni caso l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva.**

La prestazione opera in deroga all'Art. 138 "Esclusioni e limitazioni" n. 1) e 3).

6. **Proporre opposizione**, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, irrogata in seguito ad incidente stradale. D.A.S. provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire ad D.A.S. il **provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica** dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all'Art. 138 "Esclusioni e limitazioni", n. 4).
7. **L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo** indicato in polizza, sequestrato in seguito ad incidente stradale.
8. **Controversie contrattuali**, ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo.
La garanzia è prestata con il seguente limite:

Limite	valore in lite pari o superiore a 200 euro
--------	--

**NOTA BENE:**

Nei casi ai punti 4, 6 e 7, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 138 "Esclusioni e limitazioni" n. 3), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza.

Per i punti 1 e 3, la copertura per la richiesta di risarcimento danni viene garantita:

- per i sinistri **con lesioni a persone superiore a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia;**
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti negli altri paesi europei o negli stati extraeuropei, posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente si trovi in questi territori.

Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 operano anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 138 "Esclusioni e limitazioni" n. 3) quando il veicolo, al momento del sinistro, sia guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza. **In tal caso la garanzia è prestata con il seguente limite:**

Limite	100.000 euro per sinistro, senza limite annuo
--------	---

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente.

2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Valide e applicabili a tutte le garanzie della presente sezione

ART. 132 QUANDO SONO IN COPERTURA I SINISTRI



Sono garantiti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art. 133 "Quando avviene il sinistro", verificatisi:

- a. dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per:**
- il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato;
 - per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- b. dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto:**
- in tutte le restanti ipotesi.

NOTA BENE:

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di Carenza, se previsto, opera soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.

ART. 133 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

La data dell'evento, in base alla natura della vertenza, è **intesa**:

- per il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato, **quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento**;
- per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a **violare norme di legge o di contratto**.

ART. 134 PLURALITÀ DI EVENTI

In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.

Più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:

- sono trattati e considerati come un **unico sinistro**;
- la data di **avvenimento è quella del primo evento dannoso o della prima violazione**.

ART. 135 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera **con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate**. Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ART. 136 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE



DOVE OPERANO LE GARANZIE

Per i casi assicurati dei punti 1. e 3. dell'Art. 131 "Casi assicurati" le garanzie operano:

- per i sinistri **con lesioni a persone superiore a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia**;
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti negli altri paesi europei o negli stati extraeuropei, posti nel Bacino del Mare Mediterraneo **sempre che il Foro competente si trovi in questi territori**.

Tutte le altre garanzie operano per i sinistri avvenuti nel mondo intero.

ART. 137 VARIAZIONE DEL RISCHIO E ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Qualora la presente sezione sia acquistata **in una unica polizza congiuntamente** ad una delle seguenti sezioni:

- **Aziende e Professionisti (con assicurato il rischio "Aziende")**;
- **Associazioni sportive e di volontariato**;
- **Patente Protetta**;

ai fini di garantire l'efficacia della copertura assicurativa, e poiché il premio annuo relativo al rischio assicurato viene determinato **sul numero e tipologia dei veicoli assicurati**, il Contraente **deve comunicare** (a mezzo lettera raccomandata A.R. o fax o e-mail), alla Società o all'Agenzia alle quale la polizza è assegnata, **la sostituzione o la variazione del numero e tipologia dei veicoli, rispetto a quanto indicato in polizza, entro i successivi 15 giorni**.



NOTA BENE:

A fronte di tale comunicazione, la Società emetterà formale appendice di variazione del rischio e/o premio del premio annuo. Qualora detta variazione non avvenga alla scadenza del periodo assicurativo, **entro i 15 giorni successivi**:

- il Contraente sarà tenuto al pagamento dell'eventuale maggior premio pena, in caso di sinistro, l'applicazione della regola proporzionale secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 Codice Civile.
- La Società rimborserà l'eventuale quota di premio già pagata e non goduta a norma dell'Art. 6 "Pagamento del premio pagato e non goduto".

Qualora la mancata comunicazione in merito alla sostituzione o la variazione del numero e tipologia dei veicoli comporti un aggravamento del rischio, in caso di sinistro, si procederà all'applicazione della regola proporzionale secondo il disposto dell'art 1898 del Codice Civile.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire chiarimenti e la documentazione necessaria.

3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto di seguito illustrato si intende applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione.

ART. 138 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

ESCLUSIONI DI RISCHIO

Sono esclusi i rischi relativi a:

1. fatti dolosi commessi dalle persone assicurate, del conducente o del Contraente, salvo quanto previsto dal punto 5 dell'Art. 131 "Casi assicurati";
2. non abilitazione del conducente alla guida del veicolo utilizzato, se questo è usato in difformità dall'immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, oppure non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere responsabile dell'omissione degli obblighi di cui D.Lgs 209/2005 e successive modifiche;
3. casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza, salvo quanto previsto dai punti 1-2-4-6-7 dell'Art. 131 "Casi assicurati" in merito alla guida in stato di ebbrezza;
4. materia fiscale e amministrativa salvo quanto previsto al punto 6 dell'Art. 131 "Casi Assicurati".

ESCLUSIONI DI GARANZIA

- SPESE

È escluso il rimborso di:

5. compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
6. compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
7. compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;
8. spese per l'indennità di trasferta;
9. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
10. spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
11. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
12. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
13. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
14. spese non concordate con D.A.S.;
15. in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

• **VERTENZE**

Sono escluse le vertenze relative a:

- 16. pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;
- 17. qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- 18. fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive di qualsiasi natura, alle relative prove e a tutte le verifiche previste nel regolamento di gara;
- 19. quando il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;
- 20. quando il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- 21. fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, danneggiamento volontario, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.

4 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. 139 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA - ALTRI LIMITI
ART. 131 CASI ASSICURATI		
1.2. Recupero danni	Massimale per sinistro indicato in polizza senza limite per anno	Non previsto
1.2. Recupero danni - quando il veicolo risulti condotto da persona in stato di ebbrezza	100.000 euro per sinistro senza limite per anno	Non previsto
3. Recupero danni del terzo trasportato	Massimale per sinistro indicato in polizza senza limite per anno	Non previsto
4. Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni	Massimale per sinistro indicato in polizza senza limite per anno	Non previsto
4. Difesa penale per delitti colposi - nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime	50.000 euro per sinistro senza limite per anno	Non previsto
5. Difesa penale per delitti dolosi	Massimale per sinistro indicato in polizza senza limite per anno	Non previsto
6. Opposizione avverso sanzione di revoca/sospensione/ritiro patente in seguito ad incidente stradale		Non previsto
7. Dissequestro veicolo		Non previsto
8. Controversie contrattuali		Valore in lite pari o superiore a 200 euro

SEZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA COMPLETA

LA TUTELA LEGALE

In questa sezione vengono indicate le soluzioni per la protezione dei propri interessi nelle controversie legali relative alla circolazione di veicoli a motore (formula Completa).

1 - COSA È ASSICURATO

ART. 140 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possano essere pretese nei confronti della controparte che servano agli Assicurati, così come definiti al successivo Art. 141 "Assicurati", per la difesa dei propri interessi nei casi indicati al successivo Art. 142 "Casi assicurati".

SI GARANTISCONO:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia **solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da D.A.S.;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato
- spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese legali per l'intervento **di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

Il Contraente è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto dalla scheda tecnica di polizza e/o da ciascun caso assicurato, le garanzie si intendono prestate con il seguente limite:

Limite	Massimale per sinistro senza limiti per anno indicato in polizza
--------	--

ART. 141 ASSICURATI

In relazione a **qualsiasi veicolo condotto**, sono Assicurati:

- il Contraente persona fisica;
- il coniuge o il partner convivente del Contraente;
- i componenti del nucleo familiare del Contraente presenti nel certificato di stato di famiglia o altro documento equipollente;

Tali soggetti sono Assicurati anche se sono coinvolti in incidenti stradali in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di un qualsiasi veicolo pubblico o privato.

Inoltre, in relazione ai soli veicoli di proprietà o locati dai soggetti sopra riportati, sono assicurati anche:

- il conducente autorizzato;
- i trasportati.

Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

ART. 142 CASI ASSICURATI

Le garanzie operano per i sinistri relativi alla circolazione stradale in cui siano coinvolti gli Assicurati.

Nei seguenti casi assicurativi riguardanti:

- 1. Il recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi** nei casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D. Lgs 209/2005.
- 2. Il recupero dei danni a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi** nei casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e segg. del D. Lgs 209/2005 esclusivamente dopo l'offerta o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Società ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006.
- 3. Il recupero dei danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato** per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
- 4. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi a incidente stradale.** L'opzione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime viene garantita la difesa penale **con il seguente limite:**

Limite	100.000 euro per caso assicurativo e senza limite per anno.
--------	---

- 5. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi a incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Gli Assicurati hanno l'**obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**

D.A.S. rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

D.A.S. richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con **sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo. L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva.**

La prestazione opera in deroga all'Art. 148 "Esclusioni e limitazioni" n. 1) e 3).

6. **L'opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.** Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire ad D.A.S. il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all'Art. 148 "Esclusioni e limitazioni", n. 4).

7. **L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo indicato in polizza, sequestrato in seguito a incidente stradale.**

8. **Controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali,** proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato.
In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino a un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo.

La garanzia è prestata con il seguente limite:

Limite	Valore in lite pari o superiore a 100 euro
--------	--

9. **L'anticipo** da parte della Società fino a un importo massimo equivalente in valuta locale al valore del massimale per sinistro, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta **per responsabilità penale connessa a incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro un mese dalla data di erogazione.**

10. **L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale** disposta per responsabilità penale connessa a incidente stradale verificatosi all'estero.

11. **Gli arbitrati per la decisione di controversie.** Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

12. **L'errata variazione dei punti.** Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato. La presente prestazione opera in deroga all'Art. 148 "Esclusioni e limitazioni", n. 4).

13. **Il ricorso o l'opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro e/o sospensione della patente di guida** comminata all'Assicurato a causa della circolazione non autorizzata del proprio veicolo a seguito di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo.

La prestazione vale **solo per il Proprietario o il Locatario** del veicolo assicurato.

Sarà onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare il furto del veicolo o la clonazione della targa.

La presente prestazione opera in deroga all'Art. 148 "Esclusioni e limitazioni", n. 4).

La garanzia è prestata con il seguente limite:

Limite	2.500 euro per caso assicurativo e senza limite per anno
--------	--

14. **L'opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada.**

La presente prestazione opera in deroga all'Art. 148 "Esclusioni e limitazioni", n. 4).

NOTA BENE

Nei **casi relativi ai numeri 4, 6, 7 e 14**, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 148 "Esclusioni e limitazioni" n. 3), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato **venga contestata la guida in stato di ebbrezza**.

Nei **casi relativi ai numeri 1 e 3**, la copertura per la richiesta di risarcimento danni viene garantita per:

- sinistri con lesioni **a persone superiore a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia;**
- tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti negli altri paesi europei o negli stati extraeuropei, posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.

Le prestazioni di cui ai numeri 1 e 2 operano anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 148 "Esclusioni e limitazioni", n. 3) quando il veicolo, al momento del sinistro, sia guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza. **La garanzia è prestata con il seguente limite:**

Limite	100.000 euro per caso assicurativo e senza limite per anno
--------	--

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente.

2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Valide e applicabili a tutte le garanzie della presente sezione.

ART. 143 QUANDO SONO IN COPERTURA I SINISTRI

Sono garantiti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art. 144 "Quando avviene il sinistro", verificatisi:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per:**
 - il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato;
 - per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto:**
 - in tutte le restanti ipotesi.

NOTA BENE

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di Carenza, se previsto, opera soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.

ART. 144 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

La data dell'evento, in base alla natura della vertenza, **è intesa:**

- per il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato, **quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a **violare norme di legge o di contratto.**

ART. 145 PLURALITÀ DI EVENTI

In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.

Più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:

- sono trattati e considerati come un **unico sinistro**;
- la data di **avvenimento è quella del primo evento dannoso o della prima violazione.**

ART. 146 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera **con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.** Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ART. 147 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

DOVE OPERANO LE GARANZIE

Per i casi assicurati dei punti 1. e 3. dell'Art. 142 "Casi assicurati" le garanzie operano:

- per i sinistri **con lesioni a persone superiore a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia**;
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti negli altri paesi europei o negli stati extraeuropei, posti nel Bacino del Mare Mediterraneo **sempre che il Foro competente si trovi in questi territori.**

Tutte le altre garanzie operano per i sinistri avvenuti nel mondo intero.

3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto di seguito illustrato si intende applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione.

ART. 148 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

ESCLUSIONI DI RISCHIO

Sono esclusi i rischi relativi a:

1. fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del Contraente, salvo quanto previsto al punto 5 dell'Art. 142 "Casi assicurati";
2. se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato, se questo è usato in difformità dall'immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, oppure non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere responsabile dell'omissione degli obblighi di cui D.Lgs 209/2005 e successive modifiche;
3. casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza, salvo quanto previsto ai punti 1-2-4-6-7-14 dell'Art. 142 "Casi Assicurati" in merito alla guida in stato di ebbrezza;
4. materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto ai punti 6-12-13-14 dell'Art. 142 "Casi assicurati".

ESCLUSIONI DI GARANZIA

- SPESE

È escluso il rimborso di:

5. compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
6. compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
7. compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;

- 8. spese per l'indennità di trasferta;
- 9. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
- 10. spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- 11. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- 12. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- 13. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- 14. spese non concordate con D.A.S.;
- 15. in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

- **VERTENZE**

Sono escluse le vertenze relative a:

- 16. pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;
- 17. qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- 18. fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive di qualsiasi natura, alle relative prove e a tutte le verifiche previste nel regolamento di gara;
- 19. quando il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;
- 20. quando il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- 21. fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, danneggiamento volontario, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.

4 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. 149 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA - ALTRI LIMITI
ART. 142 CASI ASSICURATI		
1.2. Recupero danni	Massimale per sinistro indicato in polizza senza limiti per anno	Non previsto
1.2. Recupero danni - quando il veicolo risulti condotto da persona in stato di ebbrezza	100.000 euro per sinistro senza limite per anno	Non previsto
3. Recupero danni del terzo trasportato	Massimale per sinistro indicato in polizza senza limiti per anno	Non previsto
4. Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni	Massimale per sinistro indicato in polizza senza limiti per anno	Non previsto
4. Difesa penale per delitti dolosi - nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime	100.000 euro senza limite per anno	Non previsto
6. Opposizione avverso sanzione di revoca/sospensione/ritiro patente in seguito ad incidente stradale		Non previsto
7. Dissequestro veicolo		Non previsto
8. Controversie contrattuali	Massimale per sinistro indicato in polizza senza limiti per anno	Valore in lite pari o superiore a 100 euro

9. Anticipo cauzione		Non previsto
10. Interprete		Non previsto
11. Arbitrati		Non previsto
12. Errata variazione dei punti		Non previsto
13. Opposizione avverso sanzione di ritiro/sospensione della patente comminata a causa della circolazione non autorizzata del veicolo a seguito di furto o della clonazione della targa	2.500 euro per caso assicurativo, senza limite annuo	Non previsto
14. Opposizione, avverso sanzioni di ritiro/sospensione/revoca della patente derivanti da violazioni del Codice della Strada.	Massimale per sinistro indicato in polizza senza limiti per anno	Non previsto

SEZIONE PARROCCHIE

LA TUTELA LEGALE

In questa sezione vengono indicate le soluzioni per la protezione dei propri interessi nelle controversie legali relative alle attività istituzionali dell'ente parrocchiale.

1 - COSA È ASSICURATO

ART. 150 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possano essere pretese nei confronti della controparte, che servano agli Assicurati, così come definiti al successivo Art. 151 "Assicurati", per la difesa dei propri interessi, nell'ambito del rischio indicato in polizza e nei casi indicati al successivo Art. 152 "Casi assicurati".

SI GARANTISCONO:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia **solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da D.A.S.;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese legali per l'intervento di **un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

Il Contraente è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto dalla scheda tecnica di polizza e/o da ciascun caso assicurato, le garanzie si intendono prestate con il seguente limite:

Limite	Massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza
--------	---

ART. 151 ASSICURATI

Per Assicurati si intendono:

- il Parroco/i e il/i suo/loro Sostituto/i pro tempore;

- i **membri del clero** che prestano la loro opera presso l'Ente contraente;
- i **soggetti laici dipendenti/collaboratori o volontari** che occasionalmente o a tempo pieno collaborano alle attività istituzionali dell'Ente.

**NOTA BENE:**

Qualora i **soggetti Assicurati di cui sopra non siano indicati sulla scheda di polizza, in caso di sinistro, ai fini della verifica della copertura assicurativa, si farà riferimento ai registri e agli elenchi nominativi della Contraente.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie operano unicamente a favore dell'Ente contraente.

ART. 152 CASI ASSICURATI

La Società assicura le spese di cui all'Art. 150 "Oggetto della garanzia" sostenute dagli Assicurati a seguito di eventi insorti nell'ambito dell'esercizio **dell'attività svolta dall'Ente contraente.**

Le garanzie operano anche in relazione **agli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività**, quali a titolo esplicativo e non esaustivo: la Chiesa, la canonica, l'oratorio e le eventuali altre strutture a servizio della comunità, **purché strettamente funzionali all'opera svolta dall'Ente.**

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati ed è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

2. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

La garanzia indennizza le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

3. Pacchetto Sicurezza

a. In **materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, compresa la committenza dei lavori, in **materia di sicurezza alimentare** e in **materia di tutela dell'ambiente** sono indennizzate le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.

b. In **materia di protezione dei dati personali** sono garantite le spese previste in polizza sostenute:

- In procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.
- in procedimenti penali per delitti dolosi, **se l'Assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato, **il reato è derubricato** da doloso a colposo, **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
- per resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato.
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.
- per i reclami all'autorità competente.

**NOTA BENE:**

In tutte le materie previste dal presente "Pacchetto Sicurezza", le garanzie operano anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

Nelle materie previste dai punti a. e b., le garanzie operano anche per le spese sostenute da soggetti diversi da quelli Assicurati, **purché le attività siano svolte su incarico dell'Ente contraente.**

Per tutti i casi di impugnazioni di sanzioni pecuniarie di cui ai punti a. b. le garanzie sono prestate con il seguente limite:

Limite	Importo della sanzione pari o superiore a 250 euro
--------	--

4. Spese di resistenza per danni extra contrattuali

Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati.

La garanzia **opera solo a secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

L'operatività della garanzia è **quindi subordinata all'esistenza della polizza di responsabilità civile e al riscontro da parte dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro.**

La garanzia opera per le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

Sono escluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo.

Inoltre, la garanzia non opera se:

- **la polizza di responsabilità civile non esiste o non opera per qualunque motivo;**
- **l'assicuratore di responsabilità civile indennizza il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;**
- **il sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.**

5. Circolazione stradale

Sono in copertura le spese previste in polizza sostenute:

- a. in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- b. per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi;

connesse alla circolazione stradale di veicoli condotti dagli Assicurati, di proprietà dell'Ente contraente o degli stessi Assicurati oppure utilizzati in forza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, **se e quando la circolazione avviene per le attività svolte su incarico dell'Ente contraente.**

La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza.

2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Quanto illustrato qui di seguito è valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione.

ART. 153 QUANDO SONO IN COPERTURA I SINISTRI

Sono garantiti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art. 154 "Quando avviene il sinistro", verificatisi:

- a. **dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per:**
 - il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato;
 - per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- b. **dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto:**
 - in tutte le restanti ipotesi.

NOTA BENE:

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di Carenza, se previsto, opera soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.

ART. 154 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

REGOLA GENERALE

La data dell'evento, in base alla natura della vertenza, è **intesa**:

- per il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato, **quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento**;
- per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a **violare norme di legge o di contratto**.



CASI SPECIFICI: PACCHETTO SICUREZZA

(Vedi punto 3 dell'Art. 152 "Casi assicurati")

L'**evento** è inteso come il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine. Fanno eccezione l'omicidio colposo, le lesioni colpose e i delitti dolosi, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.

ART. 155 PLURALITÀ DI EVENTI

In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.

Più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:

- sono trattati e considerati come un **unico sinistro**;
- la data di **avvenimento è quella del primo evento dannoso o della prima violazione**.

ART. 156 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera **con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate**. Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ART. 157 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE



DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano **a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza**, sulla base di quanto sotto indicato.

I casi assicurati dell'Art. 152 "Casi assicurati" riguardanti:

- delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi, compreso dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata;
- danni subiti;
- pacchetto sicurezza - danni causati in materia di protezione dei dati personali;
- spese di resistenza per danni extra contrattuali,

operano nell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

I casi assicurati dell'Art. 152 "Casi assicurati" riguardanti:

- difesa in procedimenti penali colposi in materia fiscale o amministrativa;
- pacchetto sicurezza - impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative;
- pacchetto sicurezza - reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali,

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto riportato in questo capitolo si intende valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione.

ART. 158 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

ESCLUSIONI DI RISCHIO:

Sono esclusi i rischi relativi a:

1. diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
2. materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto all'Art. 152 "Casi assicurati" ai punti 1- 3;
3. prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
4. fatti dolosi commessi dalle persone assicurate, salvo quanto previsto all'Art. 152 "Casi assicurati" al punto 3.b;
5. compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
6. esercizio della professione o attività medica o infermieristica o di operatore sanitario.

ESCLUSIONI DI GARANZIA

• SPESE

È escluso il rimborso di:

7. compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
8. compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
9. compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;
10. spese per l'indennità di trasferta;
11. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
12. spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
13. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
14. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
15. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
16. spese non concordate con D.A.S.;
17. in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.

• VERTENZE

Sono escluse le vertenze relative a:

18. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
19. attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
20. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
21. proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche, salvo quanto previsto all'Art. 152 "Casi assicurati" al punto 5;
22. diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
23. fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
24. fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;

- 25. compravendita o permuta di immobili;
- 26. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti.
- 27. attività svolta da cooperative di consumo o da associazioni di consumatori;
- 28. adesione ad azioni di classe (class action);
- 29. difesa penale per abuso di minori.



LIMITAZIONI:

Con riferimento a quanto previsto per la "Circolazione stradale" di cui al punto 5 dell'Art. 152 "Casi assicurati", la garanzia non opera:

- 30. quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo;
- 31. quando il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo il caso in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
- 32. nei casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;
- 33. nei casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica;
- 34. nei casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione dell'obbligo di fermata e assistenza;
- 35. partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità

4 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. 159 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA - ALTRI LIMITI
ART. 152 CASI ASSICURATI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Danni subiti		Non previsto
3. Pacchetto sicurezza		Non previsto
3. Pacchetto sicurezza - Impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie		Importo pari o superiori a 250 euro
4. Spese di resistenza per danni extra contrattuali		Non previsto
5. Circolazione stradale		Non previsto

SEZIONE CONDOMINIO

LA TUTELA LEGALE

In questa sezione vengono indicate le soluzioni per la protezione dei propri interessi nelle controversie legali relative al condominio Contraente, a tutela del patrimonio condominiale.

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. 160 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possano essere pretese nei confronti della controparte, che servano agli Assicurati così come definiti al successivo Art. 161 "Assicurati" per la difesa dei propri interessi, nei casi indicati al successivo Art. 162 "Casi assicurati".

SI GARANTISCONO:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo **se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da D.A.S.;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato
- spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese legali per l'intervento **di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

Il Contraente è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto dalla scheda tecnica di polizza e/o da ciascun caso assicurato, le garanzie si intendono prestate con il seguente limite:

Limite	Massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza
--------	---

ART. 161 ASSICURATI

Sono Assicurati:

- il condominio contraente;

- l'amministratore in qualità di rappresentante del condominio;
- i condòmini per le singole unità immobiliari;
- i condòmini per gli animali domestici di loro proprietà **solo per la garanzia danni causati da animali domestici**;
- i condòmini facenti parte del consiglio di condominio per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro del condominio per lo svolgimento delle proprie mansioni.

**NOTA BENE:**

Qualora i soggetti Assicurati di cui sopra non siano indicati sulla scheda di polizza, in caso di sinistro, ai fini della verifica della copertura assicurativa, si farà riferimento ai registri e agli elenchi nominativi dell'Amministratore in qualità di rappresentante del condominio.

Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

ART. 162 CASI ASSICURATI

Le garanzie operano per i sinistri relativi al condominio assicurato ed indicato nella scheda di polizza **nei seguenti casi assicurativi**:

1. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.

La garanzia opera per le spese previste in polizza sostenute dal Contraente, dall'amministratore, dai condòmini per le singole unità immobiliari, dai condòmini facenti parte del consiglio di condominio e dai soggetti iscritti nel libro unico del lavoro del condominio contraente.

2. Delitti dolosi

Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.

La garanzia opera per le spese previste in polizza sostenute dal Contraente, dall'amministratore, dai condòmini per le singole unità immobiliari, dai condòmini facenti parte del consiglio di condominio e dai soggetti iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente ed **opera solo nei seguenti casi**:

- a. l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato**
- b. il reato è derubricato da doloso a colposo**
- c. il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.**

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.



D.A.S. può anticipare le spese fino ad un massimo di 5.000 euro, in attesa della conclusione del procedimento. Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad D.A.S. tutte le spese anticipate da D.A.S.. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva.

3. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

La garanzia vale per le spese sostenute dal Contraente, dall'amministratore, dai condòmini per le singole unità immobiliari, dai condòmini facenti parte del consiglio di condominio e dai soggetti iscritti nel libro unico del lavoro del condominio Contraente.

4. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative al condominio indicato nella scheda di polizza.

In materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa. La garanzia opera **solo per le spese sostenute dal Contraente**.

5. Vertenze contrattuali relative al condominio

Vertenze contrattuali proprie o di controparte relative al condominio contraente.
La garanzia opera **solo per le spese sostenute dal Contraente**.

La garanzia opera con il limite di seguito indicato:

Limite	Valore in lite uguale o superiore a 500 euro
--------	--

6. Rapporti di lavoro

Vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del condominio contraente, addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione.
La garanzia vale **solo per le spese sostenute dal Contraente**.

7. Recupero quote condominiali

Recupero delle quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi.
Ricevuta la denuncia del sinistro, D.A.S. verifica la copertura assicurativa **e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato**.
La fase stragiudiziale è gestita da D.A.S. che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.
La garanzia opera **solo per le spese sostenute dal Contraente**.

La garanzia opera con il limite di seguito indicato:

Limite	Valore in lite uguale o superiore a 500 euro
--------	--

8. Violazione del regolamento condominiale o delle norme di legge

Vertenze nascenti da violazione delle disposizioni del regolamento condominiale o delle norme di legge relative alla disciplina del condominio.
Recupero delle somme anticipate dal condominio Contraente per la verifica dell'adeguamento e/o conformità degli impianti e dell'agibilità dell'unità immobiliare e le spese sostenute per l'integrazione del registro anagrafe condominiale (RAC), nel caso di omessa o incompleta risposta alla richiesta dell'amministratore condominiale delle informazioni necessarie per la tenuta del registro anagrafe condominiale. La garanzia vale **solo per le spese sostenute dal Contraente**.

9. Impugnazione delle delibere assembleari condominiali

Resistere all'impugnazione delle delibere assembleari condominiali.
Sono coperte anche le spese sostenute per resistere al ricorso per la revoca dell'amministratore.
Nel caso di revoca giudiziale dell'amministratore, la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dell'amministratore per recuperare le spese sostenute in sede giudiziale a favore del condominio contraente.
La garanzia vale **solo per le spese sostenute dal Contraente**.
Sono escluse le vertenze relative alle spese condominiali e le vertenze tra condòmini.

La garanzia opera con il limite di seguito indicato:

Limite	5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza
--------	---

10. Danni causati da animali domestici

Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali consistenti in lesioni personali provocate nell'area condominiale da animali domestici di proprietà dei condòmini.
L'operatività della garanzia è **subordinata all'esistenza della polizza di responsabilità civile e al riscontro da parte dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro**.
La garanzia opera **solo per le spese sostenute dai condòmini per gli animali domestici di loro proprietà**.

NOTA BENE:

La garanzia **opera a primo rischio nei seguenti casi:**

- **la polizza di responsabilità civile non è operante nel merito**, in quanto non vale per la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista in polizza;
- **la polizza di responsabilità civile non è operante perché non c'è responsabilità dell'Assicurato.**

La garanzia opera a secondo rischio nel caso in cui la polizza di responsabilità civile non operi in quanto l'assicuratore di responsabilità civile ha esaurito il massimale per liquidare il danno. In questo caso la garanzia è valida per la parte di danno eccedente il massimale.

Sono escluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo.

Inoltre, la garanzia non opera se:

- **la polizza di responsabilità civile non esiste;**
- **l'assicuratore di responsabilità civile garantisce il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;**
- **il sinistro è stato denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.**

11. Pacchetto sicurezza

- a. In **materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, compresa la committenza dei lavori, in **materia di sicurezza alimentare** e in **materia di tutela dell'ambiente** sono coperte le spese sostenute:
- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.
 - per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.
- b. In **materia di protezione dei dati personali** sono coperte le spese previste in polizza sostenute:
- In procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.
 - in procedimenti penali per delitti dolosi, **se l'Assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato, **il reato è derubricato** da doloso a colposo, **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
 - per resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato.
 - per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.
 - per i reclami all'autorità competente.

**NOTA BENE:**

In tutte le materie previste dal presente "Pacchetto Sicurezza", le garanzie operano anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

Nelle materie previste dai punti a. e b. le garanzie operano anche per le spese sostenute da soggetti diversi da quelli Assicurati, **purché le attività siano svolte su incarico del Contraente.**

Per tutti i casi di impugnazioni di sanzioni pecuniarie di cui ai punti a. e b. le garanzie sono prestate con il seguente limite:

Limite	Importo della sanzione pari o superiore a 250 euro
--------	--

12. Ristrutturazione di parti comuni

Sono in copertura le spese sostenute per le vertenze contrattuali con l'impresa incaricata di ristrutturare le parti comuni dell'immobile.

La garanzia vale **solo per le spese sostenute dal Contraente.**

La garanzia opera con il limite di seguito indicato:

Limite	5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza
--------	---

13. Vertenze con il fornitore di combustibile

Sono in copertura le spese sostenute per le vertenze contrattuali con il fornitore di combustibile necessario al riscaldamento della singola unità immobiliare.

La garanzia opera **solo per le spese sostenute dai condòmini per le singole unità immobiliari se rinunciano all'utilizzo dell'impianto centralizzato.**

La garanzia opera con i limiti di seguito indicati:

Limite	Valore in lite uguale o superiore a 500 euro
Limite	5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza

2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Valide e applicabili a tutte le garanzie della presente sezione.

ART. 163 QUANDO SONO IN COPERTURA I SINISTRI

Sono garantiti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art. 164 "Quando avviene il sinistro", verificatisi:

- a. **dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per:**
 - il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato;
 - per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- b. **dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto:**
 - in tutte le restanti ipotesi.

NOTA BENE:

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, **il periodo di carenza, se previsto, vale soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.**

ART. 164 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

REGOLA GENERALE

La data dell'evento, in base alla natura della vertenza, è **intesa:**

- per il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato, **quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a **violare norme di legge o di contratto.**

CASI SPECIFICI: LOCAZIONE, DIRITTO DI PROPRIETÀ ALTRI DIRITTI REALI

(Vedi punto 4 dell'Art. 162 "Casi assicurati")

In materia di usucapione, **l'evento** coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

**CASI SPECIFICI: PACCHETTO SICUREZZA**
(Vedi punto 11 dell'Art. 162 "Casi assicurati")

L'evento è inteso come il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine. **Fanno eccezione l'omicidio colposo, le lesioni colpose e i delitti dolosi**, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.

ART. 165 PLURALITÀ DI EVENTI

In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.

Più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:

- sono trattati e considerati come **un unico sinistro**;
- la data di **avvenimento è quella del primo evento dannoso**.

ART. 166 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera **con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate**. Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ART. 167 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE**DOVE OPERANO LE GARANZIE**

Le garanzie operano **a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza**, sulla base di quanto sotto indicato.

Le garanzie:

- delitti colposi o contravvenzioni e delitti dolosi;
- danni subiti;
- danni causati da animali domestici;
- pacchetto sicurezza - danni causati in materia di protezione dei dati personali;

operano **nell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le garanzie:

- vertenze contrattuali relative al condominio;
- ristrutturazione di parti comuni;
- vertenze con il fornitore di combustibile;
- rapporti di lavoro;
- recupero quote condominiali;
- violazione del regolamento condominiale o delle norme di legge;
- locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali;
- impugnazione di delibere assembleari condominiali;
- impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative;
- reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali;

operano **in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto di seguito illustrato si intende applicabile a tutte le garanzie della presente sezione.

ART. 168 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI



ESCLUSIONI DI RISCHIO

Sono esclusi i rischi relativi a:

1. diritto di famiglia, successioni o donazioni;
2. materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto dall'Art. 162 "Casi assicurati" ai punti 1 e 2.
3. fatti dolosi commessi dagli Assicurati, salvo quanto previsto dall'Art. 162 "Casi assicurati" ai punti 2 e 11-b.



ESCLUSIONI DI GARANZIA

- SPESE

È escluso il rimborso di:

4. compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
5. compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
6. compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;
7. spese per l'indennità di trasferta;
8. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
9. spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
10. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
11. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
12. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
13. spese non concordate con D.A.S.;
14. in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

- VERTENZE

Sono escluse le vertenze relative a:

15. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
16. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
17. proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o di veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
18. fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
19. compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
20. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti, salvo quanto previsto all'Art. 162 "Casi assicurati" al punto 12;
21. adesione ad azioni di classe (class action);
22. difesa penale per abuso di minori.

4 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. 169 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA - ALTRI LIMITI
ART. 162 CASI ASSICURATI		
1.Danni subiti	Nei limiti del massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2.Delitti colposi e contravvenzioni		Non previsto
3.Delitti dolosi		Non previsto
4.Proprietà, diritti reali, locazione		Non previsto
5.Controversie contrattuali relative al condominio		Valore in lite pari superiore a 500 euro
6.Rapporti di lavoro		Non previsto
7.Recupero quote condominiali		Valore in lite pari o superiore a 500 euro
8.Vertenze per inosservanza regolamento condominiale		Non previsto
9.Impugnazione delibere assembleari	5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Non previsto
10.Spese di resistenza per danni extra contrattuali causati da animali domestici	Nei limiti del massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
11.Pacchetto sicurezza		Non previsto
11.Pacchetto Sicurezza - impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrativi non pecuniarie e pecuniarie		Importo pari o superiore a 250 euro
12.Vertenze ristrutturazione parti comuni		Non previsto
13. Vertenze con il fornitore del combustibile	5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Valore in lite pari o superiore a 500 euro

SEZIONE ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI

LA TUTELA LEGALE

In questa sezione vengono indicate le soluzioni per la protezione dei propri interessi nelle controversie legali relative alle attività didattiche e ricreative dell'istituto scolastico pubblico.

1 - COSA È ASSICURATO

ART. 170 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possano essere pretese nei confronti della controparte, che servano agli Assicurati così come definiti al successivo Art. 171 "Assicurati" per la difesa dei propri interessi, nei casi indicati al successivo Art. 172 "Casi assicurati".

SI GARANTISCONO:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo **se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da D.A.S.;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato
- spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese legali per l'intervento **di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

Il Contraente è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto dalla scheda tecnica di polizza e/o da ciascun caso assicurato, le garanzie si intendono prestate con i seguenti limiti:

Limite	Massimale per sinistro e Massimale per anno indicati in polizza
--------	---

ART. 171 ASSICURATI

Sono assicurati:

- agli alunni dell'istituto scolastico pubblico Contraente e i loro genitori;
- il personale docente e non docente dell'istituto scolastico Pubblico Contraente;

**NOTA BENE**

Qualora gli assicurati non siano indicati nominativamente sulla scheda tecnica di polizza, in caso di sinistro, ai fini della verifica della copertura assicurativa, per gli Alunni si farà riferimento i registri scolastici, mentre per i restanti assicurati si farà riferimento agli elenchi nominativi presso l'Istituto Scolastico Contraente.

Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore dell'istituto Contraente.

ART. 172 CASI ASSICURATI

La Società assicura le spese di cui all'Art. 170 "Oggetto della garanzia" sostenute dagli Assicurati:

A) Alunni dell'Istituto scolastico pubblico contraente ed i loro genitori, per fatti commessi e/o occorsi dagli/agli alunni durante le attività scolastiche e ricreative organizzate dalle autorità scolastiche e durante il percorso che gli alunni compiono dalla propria abitazione alla scuola e viceversa, entro i limiti di tempo che vanno da un'ora prima dell'inizio delle lezioni ad un'ora dopo la fine delle lezioni medesime, nei seguenti casi assicurativi:

1. Danni subiti

Richiesta di risarcimento danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi.

2. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

B) Docenti e personale non docente dell'Istituto scolastico pubblico contraente per fatti commessi nell'esercizio della professione e durante lo svolgimento degli incarichi conferiti dall'Autorità scolastica **purché attinenti alla qualifica**, nel seguente caso assicurativo:

1. Difesa Penale per delitti e contravvenzioni.

Gli Assicurati hanno l'obbligo di **denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale** o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

D.A.S. rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato. L'operatività della copertura è subordinata alla **contemporanea presenza delle seguenti condizioni**:

- a. **sentenza definitiva di assoluzione nel merito che escluda la colpa e il dolo, o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;**
- b. **insussistenza di conflitto d'interessi con l'ente di appartenenza;**
- c. **necessità per il Contraente di tutelare i propri interessi o diritto.**

2. Pacchetto sicurezza

a. **In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, compresa la committenza dei lavori, in **materia di sicurezza alimentare** e in **materia di tutela dell'ambiente** sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.

b. **In materia di protezione dei dati personali** sono coperte le spese sostenute:

- In procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.
- in procedimenti penali per delitti dolosi, **se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**
- per resistere a **secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza,

- alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato.
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.
- per i reclami all'autorità competente.

**NOTA BENE**

In tutte le materie previste dal presente "Pacchetto Sicurezza", le garanzie operano anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

Le garanzie operano anche per le spese sostenute da soggetti diversi da quelli Assicurati, **purché le attività siano svolte su incarico del Contraente.**

Per tutti i casi di impugnazioni di sanzioni pecuniarie di cui ai precedenti punti 2.a. e 2.b. nel le garanzie sono prestate con il seguente limite:

Limite	Importo della sanzione pari o superiore a 250 euro
--------	--

2 - GARANZIA AGGIUNTIVA ACQUISTABILE CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può acquistare, corrispondendo un premio maggiore, la seguente garanzia aggiuntiva e ne verrà indicata l'operatività sulla scheda di polizza.

ART. 173 RETROATTIVITA'

Per **la difesa in delitti colposi e contravvenzioni**, ove prevista nei casi indicati all'Art. 172 "Casi Assicurati", le garanzie operano anche per atti, fatti o comportamenti avvenuti:

- anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, **sempreché conosciuti dall'Assicurato dopo questa data;**
- e rientranti **nel periodo di tempo indicato sulla scheda di polizza** alla voce "Retroattività".

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

**NOTA BENE**

Se il Contraente ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, **ha l'obbligo di denunciare i sinistri avvenuti prima dell'inizio dell'efficacia della copertura assicurativa anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.**

La garanzia non opera se il sinistro è coperto da un altro contratto sottoscritto dal Contraente con la Società.

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

Valide e applicabili a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

ART. 174 QUANDO SONO IN COPERTURA I SINISTRI

Sono garantiti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art. 175 "Quando avviene il sinistro", verificatisi:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per:**
 - il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato;
 - per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto:**
 - in tutte le restanti ipotesi.

**NOTA BENE**

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di Carenza, se previsto, opera soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.

ART. 175 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO**REGOLA GENERALE**

La data dell'evento, in base alla natura della vertenza, è intesa:

- per il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato, **quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a **violare norme di legge o di contratto.**

**CASI SPECIFICI: PACCHETTO SICUREZZA**

(Vedi punto B-2 dell'Art. 172 "Casi assicurati")

L'evento è inteso come il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine. Fanno eccezione l'omicidio colposo, le lesioni colpose e i delitti dolosi, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.

ART. 176 PLURALITÀ DI EVENTI

In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.

Più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:

- sono trattati e considerati come un **unico sinistro;**
- la data di **avvenimento è quella del primo evento dannoso o della prima violazione.**

ART. 177 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera **con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.** Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ART. 178 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE**DOVE OPERANO LE GARANZIE**

Le garanzie operano **a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza**, sulla base di quanto sotto indicato.

Le garanzie:

- delitti colposi, dolosi o contravvenzioni;
- danni causati in materia di protezione dei dati personali;
- danni subiti;

operano in **Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le garanzie:

- impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative;
- reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali;

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

ART. 179 VARIAZIONE DEL RISCHIO E ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Poiché il rischio assicurato con la presente sezione può essere acquistato **esclusivamente con polizza di durata annuale e senza tacito rinnovo**, le variazioni intercorse in corso d'anno nel numero e nell'identità degli Assicurati (Alunni - Docenti e personale non docente), non costituiscono aggravamento o diminuzione del rischio e il Contrente è esonerato dall'obbligo di darne comunicazione alla Società.

Alla fine di ciascun periodo assicurativo il contratto si risolve automaticamente senza obbligo di disdetta e per l'eventuale rinnovo della copertura assicurativa per l'annualità successiva sarà necessario sottoscrivere un nuovo contratto.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto di seguito illustrato si intende applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

ART. 180 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

ESCLUSIONI DI RISCHIO

Sono esclusi i rischi relativi a:

1. successioni e donazioni;
2. materia fiscale o amministrativa;
3. diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
4. fatti dolosi commessi dalle persone assicurate, salvo quanto previsto all'Art. 172 "Casi Assicurati" punto B-2.

ESCLUSIONI DI GARANZIA

• SPESE

È escluso il rimborso di:

5. compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
6. compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
7. compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;
8. spese per l'indennità di trasferta;
9. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
10. spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
11. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
12. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
13. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
14. spese non concordate con D.A.S.;
15. in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.

• VERTENZE

Sono escluse le vertenze relative a:

16. atti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
17. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;

- 18. circolazione, proprietà o guida di veicoli, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche, salvo quanto previsto all'Art. 172 "Casi Assicurati" punto A;
- 19. fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- 20. prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- 21. compravendita o permuta di immobili;
- 22. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- 23. fabbricazione o commercializzazione di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
- 24. contratti di appalto/subappalto;
- 25. adesione ad azioni di classe (class action);
- 26. difesa penale per abuso di minori.

5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. 181 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA - ALTRI LIMITI
ART. 172 CASI ASSICURATI		

A - ALUNNI E LORO GENITORI		
1. Danni subiti	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti colposi e contravvenzioni		Non previsto
B - DOCENTI E PERSONALE NON DOCENTE		
1. Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Pacchetto sicurezza		Non previsto
3. Pacchetto Sicurezza - impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrativi non pecuniarie e pecuniarie		Importo pari o superiore a € 250

ART. 173 (Garanzia aggiuntiva) RETROATTIVITÀ

Retroattività	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
---------------	--	--------------

SEZIONE ISTITUTI SCOLASTICI PRIVATI

LA TUTELA LEGALE

In questa sezione vengono indicate le soluzioni per la protezione dei propri interessi nelle controversie legali relative alle attività didattiche e ricreative dell'istituto scolastico privato.

1 - COSA È ASSICURATO

ART. 182 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possano essere pretese nei confronti della controparte, che servano agli Assicurati così come definiti al successivo Art. 183 "Assicurati" per la difesa dei propri interessi, nei casi indicati al successivo Art. 184 "Casi assicurati".

SI GARANTISCONO:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo **se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da D.A.S.;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato
- spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese legali per l'intervento **di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

Il Contraente è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto dalla scheda tecnica di polizza e/o da ciascun caso assicurato, le garanzie si intendono prestate con il seguente limite:

Limite	Massimale per sinistro e Massimale per anno indicati in polizza
--------	---

ART. 183 ASSICURATI

Sono assicurati:

- agli alunni dell'istituto scolastico privato Contraente e i loro genitori;
- il personale docente e non docente dell'istituto scolastico Privato Contraente;



NOTA BENE

Qualora gli assicurati non siano indicati nominativamente sulla scheda tecnica di polizza, in caso di sinistro, ai fini della verifica della copertura assicurativa, per gli Alunni si farà riferimento i registri scolastici, mentre per i restanti assicurati si farà riferimento agli elenchi nominativi presso l'Istituto scolastico Contraente.

Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore dell'istituto Contraente.

ART. 184 CASI ASSICURATI

La Società assicura le spese di cui all'Art. 182 "Oggetto della garanzia" sostenute dagli Assicurati:

A) Alunni dell'Istituto scolastico privato contraente ed i loro genitori, per fatti commessi e/o occorsi dagli/agli alunni durante le attività scolastiche e ricreative organizzate dalle autorità scolastiche e durante il percorso che gli alunni compiono dalla propria abitazione alla scuola e viceversa, **entro i limiti di tempo che vanno da un'ora prima dell'inizio delle lezioni ad un'ora dopo la fine delle lezioni medesime**, nei seguenti casi assicurativi:

1. Danni subiti

Richiesta di risarcimento danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi.

2. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

B) Docenti e personale non docente dell'Istituto scolastico privato contraente per fatti commessi nell'esercizio della professione e durante lo svolgimento degli incarichi conferiti dall'Autorità scolastica **purché attinenti alla qualifica**, nei seguenti casi assicurativi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

2. Pacchetto sicurezza

a. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, in **materia di sicurezza alimentare** e in **materia di tutela dell'ambiente** sono coperte le spese sostenute:

- **in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.**
- **per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.**

b. In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese sostenute:

- In procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.
- in procedimenti penali per delitti dolosi, **se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**
- per resistere a **secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato.
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.
- per i reclami all'autorità competente.

**NOTA BENE**

In tutte le materie previste dal presente "Pacchetto Sicurezza", le garanzie operano anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

Le garanzie operano anche per le spese sostenute da soggetti diversi da quelli Assicurati, **purché le attività siano svolte su incarico del Contraente.**

Per tutti i casi di impugnazioni di sanzioni pecuniarie di cui ai precedenti punti 2.a. e 2.b. della le garanzie sono prestate con il seguente limite:

Limite	Importo della sanzione pari o superiore a 250 euro
--------	--

2 - GARANZIA AGGIUNTIVA ACQUISTABILE CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può acquistare, corrispondendo un premio maggiore, la seguente garanzia aggiuntiva e ne verrà indicata l'operatività sulla scheda di polizza.

ART. 185 RETROATTIVITA'

Per **la difesa in delitti colposi e contravvenzioni**, ove prevista nei casi indicati all'Art. 184 "Casi Assicurati", le garanzie operano anche per atti, fatti o comportamenti avvenuti:

- anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, **sempreché conosciuti dall'Assicurato dopo questa data;**
- e rientranti nel periodo di tempo indicato sulla scheda di polizza alla voce "Retroattività".

La garanzia copre le **spese sostenute da tutti gli Assicurati.**

**NOTA BENE**

Se il Contraente ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, **ha l'obbligo di denunciare i sinistri avvenuti prima dell'inizio dell'efficacia della copertura assicurativa anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.**

La garanzia non opera se il sinistro è coperto da un altro contratto sottoscritto dal Contraente con la Società.

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

Valide e applicabili a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

ART. 186 QUANDO SONO IN COPERTURA I SINISTRI

Sono garantiti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art. 187 "Quando avviene il sinistro", verificatisi:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per:**
 - il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato;
 - per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto:**
 - in tutte le restanti ipotesi.

**NOTA BENE**

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di Carenza, se previsto, opera soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.

ART. 187 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO**REGOLA GENERALE**

La data dell'evento, in base alla natura della vertenza, è **intesa**:

- per il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato, **quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento**;
- per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a **violare norme di legge o di contratto**.

**CASI SPECIFICI: PACCHETTO SICUREZZA**

(Vedi punto B-2 dell'Art. 184 "Casi assicurati")

L'evento è inteso come il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine. Fanno eccezione l'omicidio colposo, le lesioni colpose e i delitti dolosi, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.

ART. 188 PLURALITA' DI EVENTI

In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.

Più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:

- sono trattati e considerati come **un unico sinistro**;
- la data di **avvenimento è quella del primo evento dannoso o della prima violazione**.

ART. 189 PLURALITA' DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera **con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate**. Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ART. 190 AMBITO DI VALIDITA' TERRITORIALE⁸⁹ PLURALITA' DI ASSICURATI**DOVE OPERANO LE GARANZIE**

Le garanzie operano **a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza**, sulla base di quanto sotto indicato.

Le garanzie:

- delitti colposi, dolosi o contravvenzioni;
- danni causati in materia di protezione dei dati personali;
- danni subiti;

operano in **Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le garanzie:

- impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative;
- reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali;

operano in **Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

ART. 191 VARIAZIONE DEL RISCHIO E ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il premio annuo relativo al rischio assicurato è stato determinato sui parametri tariffari del **numero Alunni e del numero Docenti e personale non docente indicati polizza**. Tuttavia, le variazioni intercorse in corso d'anno di tali parametri non saranno considerate aggravamento o diminuzione del rischio e il Contraente è esonerato dall'obbligo di darne comunicazione alla Società.

NOTA BENE

Qualora alla scadenza di ciascun periodo assicurativo intervengano **variazioni nel numero dei soggetti assicurati - e in ogni caso quando intervengano variazioni nell'identità e/o nel numero degli Assicurati se indicati nominativamente in polizza - il Contraente dovrà darne comunicazione alla Società o all'Agenzia presso la quale la polizza è assegnata** (a mezzo lettera raccomandata A.R. o fax o e-mail) **entro i 15 giorni successivi a tale scadenza**. A fronte di tale comunicazione, la Società emetterà formale appendice di variazione del rischio e/o premio, fermi restando i termini e le modalità di pagamento del premio per l'annualità successiva a norma di quanto previsto dall'Art. 2 "Pagamento del premio".

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire chiarimenti e la documentazione necessaria.

4 - COSA NON E' ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto di seguito illustrato si intende applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

ART. 192 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

ESCLUSIONI DI RISCHIO

Sono esclusi i rischi relativi a:

1. successioni e donazioni;
2. materia fiscale o amministrativa;
3. diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
4. fatti dolosi commessi dalle persone assicurate, salvo quanto previsto all'Art. 184 "Casi assicurati", punto B-2.

ESCLUSIONI DI GARANZIA

- SPESE

È escluso il rimborso di:

5. compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
6. compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
7. compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;
8. spese per l'indennità di trasferta;
9. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
10. spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
11. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
12. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
13. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
14. spese non concordate con D.A.S.;
15. in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.

• **VERTENZE**

Sono escluse le vertenze relative a:

16. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, Atti di terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
17. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
18. circolazione, proprietà o guida di veicoli, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche, salvo quanto previsto all'Art. 184 "Casi Assicurati" punto A;
19. fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
20. prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
21. compravendita o permuta di immobili;
22. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
23. fabbricazione o commercializzazione di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
24. contratti di appalto/subappalto;
25. adesione ad azioni di classe (class action);
26. difesa penale per abuso di minori.

5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. 193 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA - ALTRI LIMITI
ART. 184 CASI ASSICURATI		
A - ALUNNI E LORO GENITORI		
1. Danni subiti	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti colposi e contravvenzioni		Non previsto
B - DOCENTI E PERSONALE NON DOCENTE		
1. Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Pacchetto sicurezza		Non previsto
3. Pacchetto Sicurezza - impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrativi non pecuniarie e pecuniarie		Importo pari o superiore a € 250
ART. 185 (Garanzia aggiuntiva) RETROATTIVITÀ		
Retroattività	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto

SEZIONE PATENTE PROTETTA

LA TUTELA LEGALE

In questa sezione vengono indicate le soluzioni per la protezione dei propri interessi nelle controversie legali, a tutela del pregiudizio economico subito dall'ente contraente a seguito del ritiro o sospensione della patente di guida ai propri dipendenti e collaboratori.

1 - COSA È ASSICURATO

ART. 194 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possano essere pretesi nei confronti della controparte che servano agli Assicurati, così come definiti al successivo Art. 195 "Assicurati", per la difesa dei propri interessi nei casi indicati al successivo Art. 196 "Casi assicurati".

SI GARANTISCONO:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo **se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da D.A.S.;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato
- spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese legali per l'intervento **di un solo avvocato per ogni grado di giudizio;**
- spese sostenute per la partecipazione ad **un corso valido per il recupero dei punti decurtati** dal documento di guida;
- spese sostenute per **l'esame di revisione del documento di guida** a seguito dell'azzeramento dei punti;
- **pregiudizio economico** - entro l'importo massimo indicato nella scheda di polizza - subito dal contraente datore di lavoro come conseguenza del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida o dell'azzeramento dei punti della CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) relativi ai soggetti che operano per suo conto.

Il Contraente è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto dalla scheda tecnica di polizza e/o da ciascun caso assicurato le garanzie si intendono prestate con il seguente limite:

Limite	Massimale per sinistro senza limite per anno indicato in polizza
--------	--

ART. 195 ASSICURATI

In base all'opzione assicurativa prescelta ed indicata in polizza per Assicurati si intendono:

SU TARGA

In relazione ai soli veicoli indicati in polizza:

- il proprietario;
- il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing;
- il conducente autorizzato;
- i trasportati.

SU PERSONA

I soli soggetti persone fisiche indicati in polizza alla guida di qualsiasi veicolo.

Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

ART. 196 CASI ASSICURATI

Le garanzie operano per i sinistri relativi ai seguenti casi assicurativi:

1. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Sono in copertura anche le spese sostenute per il dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale.

La garanzia opera, sempre in caso di incidente stradale, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza e opera per le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

2. Opposizione a sanzioni amministrative per incidente stradale

Impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida connessa ad incidente stradale.

La garanzia opera, sempre in caso di incidente stradale, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza e vale per le spese sostenute da tutti gli Assicurati.



NOTA BENE:

D.A.S. provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. **L'Assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad D.A.S. il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni** dalla data di notifica dello stesso.

3. Opposizione a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada

Impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida relativa a violazione del codice della strada **non connessa ad incidente stradale, solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso.**

La garanzia opera anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza e garantisce le spese sostenute da tutti gli Assicurati.



NOTA BENE:

D.A.S. provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. **L'Assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad D.A.S. il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni** dalla data di notifica dello stesso.

4. Irregolare variazione dei punti sulla patente

Impugnazione della comunicazione di irregolare variazione dei punti sulla patente da parte del Ministero dei trasporti. La garanzia opera per le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

5. Rimborso del corso autoscuola

Partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della patente sottratti all'Assicurato.
La garanzia vale per le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

La garanzia opera con il limite di seguito indicato:

Limite	1.000 euro per sinistro
--------	-------------------------

6. Rimborso zero punti

Esame di revisione della patente nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, **se questo dimostra di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.**

La garanzia opera per le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

La garanzia opera con il limite di seguito indicato:

Limite	1.000 euro per sinistro
--------	-------------------------

**NOTA BENE:**

Qualora l'evento che ha originato il sinistro rientri in uno dei casi assicurati previsti dai precedenti punti 1. - 2. e allo stesso tempo risulti riconducibile al medesimo caso assicurativo previsto dalla sezione "Circolazione stradale" - formula BASE, se acquistata ed indicata in polizza, la gestione del sinistro verrà effettuata nei termini e nelle modalità previsti da tale sezione. In questo caso le rispettive garanzie della presente sezione non risulteranno operanti.

2 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere, corrispondendo un premio maggiore, le seguenti garanzie aggiuntive e verrà indicata la loro operatività sulla scheda di polizza.

ART. 197 RIMBORSO AUTOSCUOLA E ZERO PUNTI CQC

1. Rimborso del corso autoscuola CQC

Partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della Carta di qualificazione del conducente (CQC) o di altro certificato di abilitazione professionale sottratti all'Assicurato.

La garanzia vale per le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite	3.000 euro per sinistro
--------	-------------------------

2. Rimborso zero punti CQC

Esame di revisione della Carta di qualificazione del conducente o di altro certificato di abilitazione professionale, nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, **se l'Assicurato dimostra di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.** La garanzia opera per le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite	3.000 euro per sinistro
--------	-------------------------

ART. 198 INDENNITÀ GIORNALIERA DI DIPENDENTI E COLLABORATORI

Sono garantite le spese per il pregiudizio economico subito dal datore di lavoro Contraente in conseguenza del ritiro o sospensione della patente di guida emesso nei confronti di soggetti Assicurati che operano presso di esso, **se la circolazione è funzionale alle attività svolte su incarico del datore di lavoro.**

La garanzia opera per la durata del ritiro o sospensione della patente oppure per il periodo inferiore, in caso di restituzione anticipata del documento di guida, **per l'importo massimo giornaliero indicato in polizza e per un massimo di 180 giorni.**

La garanzia vale **solo per le spese sostenute dal datore di lavoro Contraente.**



CASI SPECIFICI:

In caso di contestazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e di limitatore della velocità, l'indennità giornaliera è corrisposta **solo in caso di accoglimento del ricorso.**

Nei casi di ritiro o sospensione della patente per eccesso di velocità oltre i 60 (sessanta) Km/h, **la garanzia opera fino ad un periodo massimo di 90 giorni.**

In caso di violazioni del codice della strada commesse da neopatentati, **l'indennità giornaliera viene ridotta del 30%.** Si considerano neopatentati, ai fini del presente disposto, i titolari della patente di guida di categoria B, **per i primi 90 giorni successivi alla data del conseguimento.**

In caso di provvedimenti di interdizione alla guida comminati all'autorità di un paese diverso dall'Italia, **l'indennità giornaliera si intende ridotta del 50%.**



NOTA BENE:

Al momento della denuncia, **il Contraente ha l'obbligo di dichiarare che la circolazione del soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio è funzionale alle attività svolte su suo incarico.** Se tale dichiarazione non viene fornita o se, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, viene meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, **la garanzia non opera e l'Indennità giornaliera convenuta non viene corrisposta.**

La mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio non comporta la decadenza del diritto di indennizzo né alla sua riduzione, nel caso in cui l'Assicurato abbia agito in buona fede.

Se esistono altre polizze per lo stesso rischio, in caso di sinistro, D.A.S. rimborsa l'indennità giornaliera per il ritiro o sospensione della patente **con il limite massimo della proporzione esistente tra la somma assicurata con la presente polizza e la somma complessivamente assicurata tra tutte le polizze esistenti sul medesimo rischio.**

L'indennità giornaliera non è erogabile ai lavoratori dipendenti con contratto part time, anche se tale condizione lavorativa dovesse insorgere successivamente all'inizio di efficacia della copertura assicurativa.

La garanzia opera con le seguenti limitazioni:

Limite indennità	importo massimo giornaliero indicato in polizza per un massimo di 180 giorni
Limite indennità - contestazione in materia di cronotachigrafo e di limitatore della velocità	importo massimo giornaliero indicato in polizza per un massimo di 180 giorni solo in caso di accoglimento del ricorso
Limite indennità - per eccesso di velocità oltre i 60 km/h	importo massimo giornaliero indicato in polizza per un massimo di 90 giorni
Limite - neopatentati	30% dell'importo massimo giornaliero indicato in polizza fermo il limite massimo di giorni sopra indicato
Limite - sinistro all'estero	50% dell'importo massimo giornaliero indicato in polizza fermo il limite massimo di giorni sopra indicato

ART. 199 INDENNITÀ GIORNALIERA CQC DI DIPENDENTI E COLLABORATORI

Sono garantite le spese per il pregiudizio economico subito dal datore di lavoro contraente in conseguenza della perdita totale dei punti della Carta di qualificazione del conducente (CQC) o di altro certificato di abilitazione professionale da parte dei soggetti Assicurati che operano presso di esso, addetti al trasporto professionale di persone o cose per cui è richiesta la predetta certificazione, **se la circolazione è funzionale alle attività svolte su incarico del datore di lavoro.**

La garanzia opera fino alla data del provvedimento di riabilitazione con cui viene aggiornata l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, **per l'importo massimo giornaliero indicato in polizza e per un massimo di 90 giorni.**

La garanzia vale **solo per le spese sostenute dal datore di lavoro contraente.**



CASI SPECIFICI:

In caso di contestazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e di limitatore della velocità, l'indennità giornaliera è corrisposta **solo in caso di accoglimento del ricorso.**



NOTA BENE:

Al momento della denuncia, **il Contraente ha l'obbligo di dichiarare che la circolazione del soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio è funzionale alle attività svolte su suo incarico.** Se tale dichiarazione non viene fornita o se, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, viene meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, **la garanzia non opera** e l'Indennità giornaliera convenuta non viene corrisposta.

La mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio non comporta la decadenza del diritto di indennizzo né alla sua riduzione, nel caso in cui l'Assicurato abbia agito in buona fede.

Se esistono altre polizze per lo stesso rischio, in caso di sinistro, D.A.S. rimborsa l'indennità giornaliera per la perdita totale dei punti della Carta di qualificazione del conducente o di altro certificato di abilitazione professionale **con il limite massimo della proporzione esistente tra la somma assicurata con la presente polizza e la somma complessivamente assicurata tra tutte le polizze esistenti sul medesimo rischio.**

L'indennità giornaliera non è erogabile ai lavoratori dipendenti con contratto part time, anche se tale condizione lavorativa dovesse insorgere successivamente all'inizio di efficacia della copertura assicurativa.

La garanzia opera con le seguenti limitazioni:

Limite indennità (CQC)	importo massimo giornaliero indicato in polizza per un massimo di 90 giorni
Limite indennità (CQC) - contestazione in materia di cronotachigrafo e di limitatore della velocità	importo massimo giornaliero indicato in polizza per un massimo di 90 giorni solo in caso di accoglimento del ricorso

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Valide e applicabili a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

ART. 200 QUANDO SONO IN COPERTURA I SINISTRI

Sono in copertura i sinistri, ossia gli eventi descritti nel successivo Art. 201 "Quando avviene il sinistro" verificatisi **dalla data di efficacia della copertura assicurativa.**

ART. 201 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

La data dell'evento è da intendersi quella della violazione o della presunta violazione della norma di legge da parte dell'Assicurato o di un terzo.



CASI SPECIFICI: RIMBORSO AUTOSCUOLA E RIMBORSO ZERO PUNTI (PATENTE E CQC)

(Vedi punti 5-6 dell'Art. 196 "Casi assicurati" e punti 1-2 della garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 197 "Rimborso autoscuola e zero punti CQC", se acquistata)

L'evento coincide con data in cui è stata commessa la violazione della norma del Codice della Strada da cui deriva la decurtazione o azzeramento dei punti dal documento di guida.



CASI SPECIFICI: INDENNITÀ GIORNALIERA DI DIPENDENTI E COLLABORATORI (PATENTE E CQC)

(Vedi garanzie aggiuntive di cui all'Art. 198 "Indennità giornaliera di dipendenti e collaboratori" e Art. 199 "Indennità giornaliera CQC di dipendenti e collaboratori", se acquistate)

L'evento coincide con la data in cui è stata contestata la violazione di una norma del Codice della Strada per la quale è prevista la sospensione del documento di guida.

ART. 202 PLURALITÀ DI EVENTI

In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.

Più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:

- sono trattati e considerati come un **unico sinistro**;
- la data di **avvenimento è quella del primo evento dannoso o della prima violazione.**

ART. 203 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera **con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.** Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ART. 204 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE



DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano:

- per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni: **in tutto il mondo**;
- per tutte le restanti prestazioni comprese quelle delle garanzie aggiuntive: **in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario di competente.

ART. 205 VARIAZIONE DEL RISCHIO E ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Ai fini di garantire l'efficacia della copertura assicurativa e poiché il premio annuo relativo al rischio assicurato viene determinato:

- nell'opzione assicurativa su TARGA: sul **numero dei veicoli** indicati in polizza;
- nell'opzione assicurativa su PERSONA: sul **numero di soggetti persona fisica** indicati in polizza;

il Contrente **deve comunicare** (a mezzo lettera raccomandata A.R. o fax o e-mail), alla Società o all'Agenzia alle quale la polizza è assegnata, **la sostituzione o la variazione del numero dei veicoli / soggetti Assicurati, rispetto a quanto indicato in polizza, entro i successivi 15 giorni.**

**NOTA BENE:**

A fronte di tale comunicazione, la Società emetterà formale appendice di variazione del rischio e/o premio del premio annuo. Qualora detta variazione non avvenga alla scadenza del periodo assicurativo, **entro i 15 giorni successivi**:

- il Contraente sarà tenuto al pagamento dell'eventuale maggior premio pena, in caso di sinistro, l'applicazione della regola proporzionale secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 Codice Civile.
- la Società rimborserà l'eventuale quota di premio già pagata e non goduta a norma dell'Art. 6 "Pagamento del premio pagato e non goduto".

Qualora la mancata comunicazione in merito alla sostituzione o la variazione del numero e tipologia dei veicoli comporti un aggravamento del rischio, in caso di sinistro, si procederà all'applicazione della regola proporzionale secondo il disposto dell'art 1898 del Codice Civile.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire chiarimenti e la documentazione necessaria.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto di seguito illustrato si intende applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

ART. 206 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI



ESCLUSIONI DI RISCHIO

Sono esclusi i rischi relativi a:

1. fatti dolosi commessi dalle persone assicurate, dal conducente o dal Contraente;
2. non abilitazione del conducente alla guida del veicolo utilizzato, se questo è usato in difformità dall'immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, oppure non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere responsabile dell'omissione degli obblighi di cui D.Lgs 209/2005 e successive modifiche;
3. casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
4. se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;
5. in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto indicato ai punti 2-3-4 dell'Art. 196 "Casi assicurati".



ESCLUSIONI DI GARANZIA

- SPESE

È escluso il rimborso di:

6. compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
7. compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
8. compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;
9. spese per l'indennità di trasferta;
10. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
11. spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;

12. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
13. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
14. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
15. spese non concordate con D.A.S.;
16. in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

- **VERTENZE:**

Se nella polizza non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

17. pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;
18. qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
19. fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive di qualsiasi natura, alle relative prove e a tutte le verifiche previste nel regolamento di gara;
20. rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
21. fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, danneggiamento volontario, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.

Inoltre, se non è previsto diversamente, la garanzia indennità giornaliera per ritiro o sospensione della patente e la garanzia per azzeramento punti CQC non operano per i sinistri relativi a:

22. casi di omissione dell'obbligo di fermata e assistenza;
23. casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l'influenza dell'alcool;
24. casi in cui il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo il caso in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
25. casi in cui il Contraente, se richiesto, non dichiara l'esistenza di provvedimenti di ritiro o sospensione della patente comminati nei 5 (cinque) anni antecedenti all'efficacia della presente copertura assicurativa;
26. casi di violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;
27. violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - decorrenza di termini di validità della patente o della CQC;
 - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italia;
 - mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;
 - revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio;
 - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;
28. violazioni di qualsiasi natura, anche non connesse alla circolazione dei veicoli, che comportano la revoca della patente di guida.

5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. 207 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA - ALTRI LIMITI
ART. 196 CASI ASSICURATI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale indicato in polizza	Non previsto
2. Opposizione a sanzioni amministrative per incidente stradale		Non previsto
3. Opposizione a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada		Non previsto
4. Irregolare variazione dei punti sulla patente		Non previsto
5. Rimborso del corso autoscuola	1.000 euro per sinistro	Non previsto
6. Rimborso zero punti	1.000 euro per sinistro	Aver posseduto almeno 10 punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.

ART. 197 (Garanzia aggiuntiva) RIMBORSO AUTOSCUOLA E ZERO PUNTI CQC

Rimborso del corso autoscuola CQC	3.000 euro per sinistro	Non previsto
Rimborso zero punti CQC	3.000 euro per sinistro	Aver posseduto almeno 10 punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.

ART. 198 (Garanzia aggiuntiva) INDENNITÀ GIORNALIERA DIPENDENTI E COLLABORATORI

Indennità giornaliera	Corrisposta per l'importo massimo indicato in polizza e per un massimo di 180 giorni	Non previsto
Indennità giornaliera - contestazione in materia di cronotachigrafo e di limitatore della velocità	Corrisposta per l'importo massimo indicato in polizza e per un massimo di 180 giorni solo se viene accolto il ricorso	Non previsto
Indennità giornaliera - eccesso di velocità oltre il 60 Km/h	Corrisposta per l'importo massimo indicato in polizza e per un massimo di 90 giorni	Non previsto
Indennità giornaliera - neopatentati	30% dell'importo massimo giornaliero indicato in polizza per un massimo di 180 giorni (90 giorni se contestato l'eccesso di velocità oltre i 60 Km/h)	Non previsto
Indennità giornaliera - sinistro avvenuto all'estero	50% dell'importo massimo giornaliero indicato in polizza per un massimo di 180 giorni (90 giorni se contestato l'eccesso di velocità oltre i 60 Km/h)	Non previsto

ART. 199 (Garanzia aggiuntiva) INDENNITÀ GIORNALIERA CQC DIPENDENTI E COLLABORATORI

Indennità giornaliera (CQC)	Corrisposta per l'importo massimo indicato in polizza e per un massimo di 90 giorni	Non previsto
Indennità giornaliera (CQC) - contestazione in materia di cronotachigrafo e di limitatore della velocità	Corrisposta per l'importo massimo indicato in polizza e per un massimo di 90 giorni solo se viene accolto il ricorso	Non previsto

OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO

"COSA FARE IN CASO DI"

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In questa sezione vengono indicate le regole da seguire in caso di sinistro, per rendere più semplici la denuncia e la presentazione delle pratiche per la liquidazione.

ART. 208 PREMESSA DI AFFIDAMENTO DEI SINISTRI

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A
Via Enrico Fermi 9/B
37135 Verona

in questa documentazione denominata D.A.S., alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

La Società si riserva la facoltà, a ogni scadenza annuale, di affidare ad altra impresa la gestione dei sinistri, dandone tempestiva comunicazione al Contraente.

Per tutte le prestazioni di Tutela Legale previste dalla polizza è istituito un servizio di consulenza D.A.S. al quale l'Assicurato può rivolgersi:

Servizio di Consulenza
Telefonica di Tutela Legale
D.A.S.

NUMERO VERDE:
800 562 562
DALL'ESTERO:
+39 045 83 92 721

Lunedì – venerdì 8.00 – 18.00

COSA OFFRE D.A.S. ALL'ASSICURATO?

Informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale;
- leggi, regolamenti e normativa vigente;
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di polizza;
- modalità di denuncia di sinistro e documentazione necessaria.

COSA BISOGNA COMUNICARE SEMPRE?

- nome e cognome dell'Assicurato;
- numero di polizza.

1 - CHE OBBLIGHI HO?**ART. 209 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****COSA DEVE FARE L'ASSICURATO?**

L'Assicurato deve:

1. **Denunciare immediatamente alla Società e/o D.A.S. qualsiasi sinistro** nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o D.A.S. nel **termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto**.
Nel caso in cui la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente;
2. **Informare immediatamente la Società e/o D.A.S. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro** nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. **In mancanza, D.A.S. non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.**
3. **Fornire le prove e argomentazioni per permettere ad D.A.S. di valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale**, comprese eventuali successive impugnazioni.
4. **Restituire le spese che sono state anticipate da D.A.S. quando ha diritto di recuperarle dalla controparte.**

**ALTRI OBBLIGHI**

L'Assicurato, a seconda delle sezioni e della formula di acquistata, ha inoltre l'obbligo di adempiere a quanto di seguito indicato:

CASI SPECIFICI DELLA SEZIONE: "FAMIGLIA"

Deve restituire le spese che sono state anticipate da D.A.S. nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo. In tal caso l'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva.

CASI SPECIFICI DELLE SEZIONI: "AZIENDE E PROFESSIONISTI" - "QUADRI E DIRIGENTI" - "AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ"

Deve restituire le spese che sono state anticipate da D.A.S.:

- **nei delitti dolosi**, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva;
- se acquistata la Formula **COMPLETA: nella chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile**, se la garanzia non opera perché l'assicuratore di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o

adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione.



Per la garanzia aggiuntiva Retroattività (se acquistata) il Contraente/Assicurato, se ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, **ha l'obbligo di denunciare i sinistri avvenuti prima dell'inizio dell'efficacia della copertura assicurativa della presente polizza anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.**

Deve informare tempestivamente la Società **in caso di alienazione o trasformazione dell'azienda, di modifica dell'attività indicata nella scheda di polizza o di spostamento della sede Legale del Contraente.**

CASI SPECIFICI DELLA SEZIONE: "MEDICO"

Deve restituire le spese che sono state anticipate da D.A.S.:

- **nei delitti dolosi**, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva;
- **nella chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile**, se la garanzia non opera perché l'assicuratore di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione.



Per la garanzia aggiuntiva Retroattività (se acquistata) il Contraente/Assicurato, se ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, **ha l'obbligo di denunciare i sinistri avvenuti prima dell'inizio dell'efficacia della copertura assicurativa della presente polizza anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.**

CASI SPECIFICI DELLA SEZIONE: "ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DI VOLONTARIATO"

Deve restituire le spese che sono state anticipate da D.A.S. nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva;

Informare tempestivamente la Società **in caso di spostamento della sede Legale o degli altri immobili strumentali all'attività dell'Associazione, se assicurati.**

CASI SPECIFICI DELLA SEZIONE: "CIRCOLAZIONE STRADALE"

Deve restituire le spese che sono state anticipate da D.A.S. nell'anticipo cauzione penale: entro 1 (un) mese dalla data di erogazione.

Deve far pervenire ad D.A.S. il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso:

- nel ritiro, sospensione o revoca della patente per indicente stradale;
- nell'opposizione a sanzioni amministrative per indicente stradale;
- se acquistata la Formula COMPLETA nell'opposizione a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada o in caso di furto del veicolo e di clonazione o furto della targa

CASI SPECIFICI DELLA SEZIONE: "CONDOMINIO"

Deve restituire le spese che sono state anticipate da D.A.S. nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della **sentenza definitiva**;

Informare tempestivamente la Società **in caso di variazioni riguardati l'Amministratore del Condominio.**



CASI SPECIFICI DELLA SEZIONE: "ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI - PRIVATI"

Per la garanzia aggiuntiva Retroattività (se acquistata) il Contraente/Assicurato, se ha stipulato un precedente contratto di Tutela Legale, **ha l'obbligo di denunciare i sinistri avvenuti prima dell'inizio dell'efficacia della copertura assicurativa della presente polizza anche alla Compagnia presso la quale era**

precedentemente assicurato.

Deve informare tempestivamente la Società in caso di alienazione o trasformazione dell'Ente, di modifica dell'attività o di spostamento della sede legale.

CASI SPECIFICI DELLA SEZIONE: "PATENTE PROTETTA"

Se acquistate le garanzie aggiuntive "Indennità giornaliera di dipendenti e collaboratori" e/o "Indennità giornaliera CQC di dipendenti e collaboratori", al momento della denuncia, l'Assicurato **deve dichiarare che la circolazione del soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio è funzionale alle attività svolte su suo incarico.**

Deve indicare e mettere a disposizione il provvedimento sanzionatorio e la documentazione fiscale idonea a comprovare i costi sostenuti, nonché, se richiesti, il provvedimento di restituzione della patente di guida, il provvedimento con cui viene aggiornata l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e le eventuali altre polizze assicurative.

ART. 210 COME DENUNCIARE UN SINISTRO

L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri utilizzando:

**DENUNCIA SINISTRI E
SUCCESSIVA GESTIONE SINISTRI:****NUMERO VERDE:**

800 572 572

DALL'ESTERO:

+39 02 24 12 85 70

Lunedì – venerdì 8.00 – 18.00

E – mail: sinistri@das.it**NOTA BENE:**

L'Assicurato deve informare la Società e/o D.A.S., in modo completo e veritiero, di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza, D.A.S. non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

ART. 211 GESTIONE DEL SINISTRO

CHI GESTISCE LA VERTENZA?

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa, D.A.S. gestisce la vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento, demandando ad Avvocati di propria scelta la trattazione stragiudiziale, anche in sede di mediazione.

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'Assicurato comunica ad D.A.S. gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad D.A.S. di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'Art. 213 "Libera scelta del legale per la fase giudiziale".

In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'Art. 213 "Libera

scelta del legale per la fase giudiziale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.

In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate da D.A.S..

La Società e/o D.A.S. non sono responsabili dell'operato dei Consulenti Tecnici.

ART. 212 TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO**COME E QUANDO VIENE PAGATO L'INDENNIZZO?**

D.A.S. può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che D.A.S. assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, D.A.S. rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista in polizza, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

ART. 213 LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE

L'Assicurato, **limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale**, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché **iscritto all'Albo degli Avvocati** dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente / Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, D.A.S. indica il nominativo del domiciliatario.

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

La Società e/o D.A.S. non sono responsabili dell'operato degli Avvocati.

ART. 214 DISACCORDO CON D.A.S. PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTI DI INTERESSI

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e D.A.S. in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata a un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con D.A.S..



SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)
TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112

www.cattolica.it

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia
Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 045 8 391 111 - Fax +39 045 8 391 112
Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.
www.cattolica.it